

*Regime di pagamento di base, regime di
pagamento unico per superficie
e pagamenti connessi*

Programmi di Sviluppo Rurale 2014-2020

*regolamento (UE) n. 1307/2013 e 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
regolamento delegato (UE) n. 640/2014,
regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione*

- *CONDIZIONALITA' – Criteri e Norme*
- *PSR - misure di sostegno connesse alle superfici ed agli animali*
- *ZOOTECNIA – ammissibilità - aiuti per bovini, bufalini ed ovicaprini*

**SPECIFICHE TECNICHE
PER I CONTROLLI AZIENDALI INTEGRATI**

**parte generale
campagna 2019**

emissione 1.0 del 03/06/2019

INDICE

1. INTRODUZIONE	5
1.1 Controlli Aziendali Integrati – ambito delle attività.....	5
1.2 Controlli di Condizionalità – Criteri e Norme	6
1.2.1 <i>Tipologie di aziende e adempimenti specifici</i>	10
1.3 Controlli di ammissibilità nel settore zootecnico – sostegno accoppiato.....	23
1.4 Programmi di Sviluppo Rurale – misure connesse alla superficie ed agli animali – Impegni, Criteri ed Obblighi (ICO).....	25
1.4.1 <i>Requisiti minimi</i>	26
1.4.2 <i>Mantenimento delle superfici agricole - attività agricola minima</i>	28
2. QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO.....	30
2.1 Normativa comunitaria	30
2.2 Normativa Nazionale.....	31
2.3 Disposizioni ed istruzioni AG.E.A.....	31
2.4 Altri documenti di riferimento.....	32
3. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO.....	33
3.1 Schema generale del processo di controllo	33
2. Esecuzione del controllo del rispetto degli impegni e degli obblighi applicabili all'azienda presso i terreni e presso il centro aziendale.....	33
3.2 Livelli di responsabilità	34
3.3 Figure professionali incaricate dei controlli.....	35
3.4 Attività di formazione ed aggiornamento.....	35
3.5 Collaudi, Controlli di Qualità e Validazione esiti	36
3.5.1 <i>Collaudi e Controlli di Qualità</i>	36
3.5.2 <i>Validazione esiti</i>	36
4. ELEMENTI GENERALI DEL CONTROLLO	37
4.1 Indicazioni generali relative al controllo	37
4.1.1 <i>Preavviso</i>	37
4.1.2 <i>Tempi di esecuzione dei controlli in loco</i>	37
4.2 Metodologia di controllo	38
4.3 Invio dati al SIAN	39
4.4 Aggiornamento dell'applicazione software CAI.....	39
4.5 Stati di avanzamento del controllo	39
4.6 Stati anomali del controllo.....	40
4.6.1 <i>Interruzione</i>	40
4.6.2 <i>Sospensione</i>	40

4.6.3	<i>Controllo non eseguibile per assenza del rappresentante aziendale</i>	41
5.	IL FLUSSO DELLE ATTIVITA'	42
5.1	Avvio Controllo.....	43
5.1.1	<i>Estremi Visita</i>	43
5.1.2	<i>Verifica Ute</i>	43
5.1.3	<i>Selezione allevamenti da verificare</i>	44
6.	VERIFICA OGGETTIVA	45
6.1	Informazioni Aziendali.....	45
6.2	Scansione documenti	46
6.3	Analisi e valutazione della documentazione aziendale.....	47
6.3.1	<i>Il Quaderno di Campagna</i>	48
6.3.2	<i>Contratto con il contoterzista</i>	48
6.3.3	<i>Moduli di Acquisto dei prodotti fitosanitari</i>	48
6.4	VERIFICA OGGETTIVA	49
6.4.1	<i>Acqua Irrigua</i>	49
6.4.2	<i>Produzioni Vegetali e di Mangimi</i>	49
6.4.3	<i>Presenza di Animali</i>	49
6.4.4	<i>Utilizzo dei carburanti</i>	49
6.4.5	<i>Utilizzo dei prodotti fitosanitari</i>	50
6.4.6	<i>Sostanze Pericolose</i>	50
6.4.7	<i>Attività' Agroindustriale</i>	50
6.4.8	<i>Fertilizzazioni</i>	50
6.4.9	<i>Attivazione verifiche per criteri e norme di condizionalità non a controllo</i>	50
6.5	INPUT DATI ALFANUMERICI	51
6.5.1	<i>Definisci appezzamenti agronomici</i>	51
6.5.2	<i>Operazioni colturali</i>	51
6.5.3	<i>Fertilizzazioni</i>	52
6.5.4	<i>Trattamenti Fitosanitari (Condizionalità e PSR)</i>	52
6.5.5	<i>Definisci Sub appezzamenti</i>	53
6.5.6	<i>Dati aggiuntivi dell'appezzamento</i>	53
6.5.7	<i>Dati aggiuntivi operazioni colturali</i>	54
6.5.8	<i>Dati aggiuntivi trattamenti fitosanitari</i>	54
7.	DATI DI BASE	55
7.1	Depositi dei mezzi tecnici.....	55
7.1.1	<i>Deposito del Carburante</i>	55

7.1.2	<i>Deposito dei prodotti fitosanitari:</i>	55
7.2	Stoccaggi effluenti zootecnici:	55
7.3	Acquisizione Foto	56
8.	CONSISTENZA ZOOTECNICA	57
8.1	Verifiche preliminari per tutti gli ambiti di controllo	57
8.2	Consistenza Zootecnica per i Controlli di Ammissibilità	59
8.3	Controllo Ovicapriini	62
8.4	Controllo Bovini.....	64
8.5	Controlli di Condizionalita' connessi alla consistenza zootecnica	67
8.6	Evidenti infrazioni al sistema I & R di capi non potenzialmente ammissibili	68
8.7	Anomalie	69
9.	CONTROLLI.....	72
9.1	CGO 2 – Aree ZPS/ZSC.....	72
9.2	BCAA 3 – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento.....	72
9.3	CGO 1 – Protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati	73
9.4	CGO 3 – conservazione degli habitat naturali e seminaturali.....	76
9.5	CGO 6 – Identificazione e registrazione dei suini.....	76
9.6	CGO 10 – Prodotti fitosanitari.....	76
9.7	CGO 4 – Sicurezza alimentare	77
9.8	BCAA 2 – Procedure autorizzazione uso acque ai fini dell'irrigazione.....	78
9.9	Requisiti Minimi Fertilizzanti.....	78
9.10	Requisiti Minimi prodotti Fitosanitari	79
9.11	Mantenimento di una superficie agricola	79
9.12	Attività agricola minima	81
10.	CHIUSURA DEL CONTROLLO	83
10.1	Valutazione dell'esito.....	83
10.1.1	<i>Prescrizione degli Azioni Correttive e degli Impegni di Ripristino a seguito dei controlli di Condizionalita'.....</i>	<i>83</i>
10.1.2	<i>Calcolo delle riduzioni per la violazione dei controlli di Ammissibilità.....</i>	<i>86</i>
11.	CONTROLLO DELLE AZIONI CORRETTIVE PER LE INFRAZIONI AI CRITERI ED ALLE NORME DI CONDIZIONALITA'	87
11.1	Introduzione.....	87
11.2	Pianificazione del controllo.....	89
11.3	Esecuzione del controllo	89
12.	PREDISPOSIZIONE E CONSEGNA DEL MATERIALE UTILIZZATO PER I CONTROLLI	90

ALLEGATO N°1 – FAC-SIMILE TELEGRAMMA DI O PEC PER IL PREAVVISO	93
ALLEGATO N°2 – FAC-SIMILE CONFERIMENTO DI INCARICO	94
ALLEGATO N°3 – COMUNICAZIONE PER I CAA - FACSIMILE FAX/E-MAIL DI PREAVVISO VISITA IN AZIENDA.....	95
ALLEGATO N°4 - ELENCO DOCUMENTAZIONE PROBATORIA RICHIESTA ALL'AZIENDA.....	96
ALLEGATO N°5 – FACSIMILE RELAZIONE DI CONTROLLO	98

1. INTRODUZIONE

1.1 Controlli Aziendali Integrati – ambito delle attività

Il Sistema Integrato di Gestione e Controllo previsto dal regolamento (UE) n. 1306/2013 richiede che il rispetto delle disposizioni relative ai regimi di aiuto e alle misure di sostegno gestiti nell'ambito del sistema integrato debba essere controllato in modo efficace. A tal fine, Agea O.P. annualmente predispone e descrive dettagliatamente i criteri e le modalità tecniche di esecuzione dei controlli amministrativi e dei controlli in loco relativi ai criteri di ammissibilità, agli impegni ed altri obblighi stabiliti per i regimi di pagamenti diretti, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

Le verifiche ed i controlli in loco sono un requisito fondamentale per accertare la sussistenza dei requisiti per l'accesso ai vari regimi di aiuto.

Ai fini dello svolgimento dei controlli in loco, Agea O.P. seleziona i campioni delle aziende da verificare in base a un'analisi di rischio ed assicura la rappresentatività del campione rispetto alla popolazione delle domande di pagamento presentate.

Ciascun controllo in loco è oggetto di una relazione di controllo, che consente di riesaminare i particolari delle verifiche effettuate.

La normativa comunitaria prevede che i vari controlli, relativi agli agricoltori che presentano domanda di sostegno e di pagamento nel quadro di uno o più regimi di intervento, debbano essere combinati secondo un metodo di verifica integrato basato sull'azienda. Tuttavia, per alcune misure di sostegno, i controlli in loco potrebbero essere ripartiti nel corso dell'anno per poter verificare efficacemente il rispetto degli impegni. La durata di un controllo in loco deve essere limitata al minimo indispensabile. Tuttavia, se i criteri di ammissibilità, gli impegni o gli obblighi sono connessi ad un determinato periodo di tempo, un controllo in loco può richiedere ulteriori visite presso l'azienda del beneficiario. Per tali casi è opportuno precisare che l'arco di tempo dei controlli in loco nonché il numero delle visite devono essere limitati al minimo indispensabile.

La gestione integrata dei controlli aziendali per gli ambiti:

- Programmi di Sviluppo Rurale (misure connesse alla superficie ed agli animali);
- Condizionalità: Criteri e norme
- Domande di sostegno accoppiato per animale nel settore bovino ed ovicaprino (ammissibilità zootecnica);

consente di:

- ottimizzare il flusso delle rilevazioni, acquisendo una sola volta le informazioni utilizzate da più ambiti di controllo;
- ottimizzare la gestione delle informazioni, mettendo a fattor comune le informazioni complessivamente acquisite;
- garantire la congruità dei dati acquisiti in vari momenti del controllo, attraverso l'elaborazione delle informazioni e la gestione integrata delle stesse.

I controlli aziendali svolti in modalità integrata - Controlli Aziendali Integrati – (CAI) sono affidati da Agea O.P. alla S.I.N. S.p.A..

L'oggetto di tali controlli sono le aziende estratte a campione, che hanno presentato domanda nell'ambito dei regimi di aiuto per superficie o per animale previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013, nonché le aziende che hanno presentato domanda di pagamento nell'ambito delle misure a superficie previste dai Programmi di Sviluppo Rurale definiti dal regolamento (CE) n. 1698/2005 e dal regolamento

(UE) n. 1305/2013. e limitatamente alla sola verifica dei criteri e delle norme di condizionalità ai pagamenti per il settore viticolo previsti dal regolamento (UE) n. 1308/2013. In questo capitolo sono descritti per ciascun ambito di controllo (Condizionalità, Zootecnia e Programmi di Sviluppo Rurale) i Criteri, gli Impegni e gli Obblighi (ICO) il cui rispetto sarà oggetto di verifica nel corso dei Controlli Aziendali Integrati (CAI).

1.2 Controlli di Condizionalità – Criteri e Norme

La normativa unionale relativa all'applicazione della nuova programmazione 2014-2020 stabilisce il nuovo quadro della Condizionalità con il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Consiglio europeo, con il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e con il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione.

In questo contesto, l'elenco degli obblighi ai quali sono soggette le aziende, è stato definito a livello nazionale, nel Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 17 gennaio 2019 che unifica il quadro normativo di applicazione della condizionalità.

Ai fini dell'esecuzione dei controlli e dell'applicazione delle riduzioni o esclusioni, le Istruzioni Operative dell'AGEA – Area Coordinamento, riguardante “l'applicazione della Normativa Unionale e Nazionale in materia di Condizionalità - anno 2019”, definiscono i criteri e gli indici che consentono:

- la corretta individuazione dei Criteri di Gestione Obbligatori e delle Norme di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali applicabili alle aziende agricole beneficiarie degli aiuti della PAC;
- la verifica, da parte dell'autorità di controllo, del rispetto degli impegni previsti in capo all'agricoltore;
- l'acquisizione, nel corso dei controlli che verranno svolti da parte dell'Organismo Pagatore competente o di altra Autorità competente per i controlli, di informazioni qualitative o quantitative sufficienti a calcolare l'esito ed applicare l'eventuale riduzione od esclusione dai pagamenti.

Agea O.P. ha recepito le direttive fornite dall'AGEA – Area Coordinamento con proprie Istruzioni Operative, all'interno delle quali vengono specificati gli indici di verifica ed i parametri di graduazione del livello di violazione per i Criteri e le Norme recepite integralmente a livello delle Regioni e Province Autonome con le deroghe eventualmente adottate in relazione a quanto previsto dal DM n. 17 gennaio 2019.

La riduzione degli aiuti, qualora applicabile, sarà graduata in funzione dei seguenti criteri, previsti dall'articolo 38 del regolamento (UE) n. 640/2014:

- **portata** di un'inadempienza: determinata tenendo conto in particolare dell'impatto dell'inadempienza stessa, che può essere limitato all'azienda agricola oppure più ampio;
- **gravità** di un'inadempienza: che dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inadempienza medesima alla luce degli obiettivi del criterio o della norma in questione;
- **durata** di un'inadempienza: dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Gli agricoltori, al fine di evitare riduzioni o esclusioni dei pagamenti dovute a non conformità riscontrate nell'ambito della condizionalità, devono rispettare gli impegni così come individuati nella normativa unionale, nazionale e regionale di riferimento.

Il regolamento (UE) n. 1306/2013, all'Allegato II, organizza i Criteri e le Norme di condizionalità in Temi e Settori.

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempienza.

I Settori di condizionalità, rispetto ai quali calcolare le riduzioni, sono quelli definiti dall'articolo 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013 ed elencati all'articolo 64 del regolamento (UE) n. 809/2014:

1 Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno

- Tema Acque
- Tema Suolo e stock di carbonio
- Tema Biodiversità
- Tema Livello minimo di mantenimento dei paesaggi

2 Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

- Tema Sicurezza alimentare
- Tema Identificazione e registrazione degli animali
- Tema Malattie degli animali
- Tema Prodotti fitosanitari

3 Igiene e benessere degli animali

- Tema Benessere degli animali

4 Mantenimento dei pascoli permanenti

La tabella riportata nella pagina seguente, contiene l'elenco dei criteri e delle norme di condizionalità ed i legami di tali norme con i requisiti analoghi previsti della precedente programmazione che sono oggetto di verifica nel corso dei Controlli Aziendali Integrati affidati da Agea O.P. a SIN S.p.a.

Nella stessa tabella sono inoltre definite le condizioni di applicabilità dei vincoli, fatti salvi eventuali provvedimenti delle Regioni e Province autonome.

Settore	Tema principale	Criteri e norme			Programmazione 2007-2013	Condizioni di applicabilità (DM 2019)	
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Acque	CGO 1	Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1)	Articoli 4 e 5	Atto A4	Almeno una particella aziendale (anche non agricola) in ZVN	
		BCAA 1	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua			Standard 5.2	Superfici art. 3 (4) lett. d)
		BCAA 2	Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione			Standard 5.1	Superfici art. 3 (5) lett. d)
		BCAA 3	Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola			Standard 5.3 (Atto A2)	Superfici art. 3 (5) lett. d) Tutte le aziende agricole, anche senza terra
	Biodiversità	CGO 2	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7). 1. In ZPS/ZSC: impegni decreto MATTM 2. Fuori dalle ZPS/ZSC: non eliminazione degli elementi caratteristici del paesaggio – alberi isolati, alberi in filare, siepi.	Articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4	Atto A1	Superfici art. 3 (5) lett. d) e superfici forestali di cui alla lettera e) L'appartenenza alle ZPS/ZSC è un fattore di rischio e di incremento dei vincoli	
		CGO 3	Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)	Articolo 6, paragrafi 1 e 2	Atto A5	Superfici art. 3 (5) lett. d) e superfici forestali di cui alla lettera e) appartenenti ai SIC	

Settore	Tema principale	Criteri e norme			Programmazione 2007-2013	Condizioni di applicabilità (DM 2019)
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 4	Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1)	Articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1 (3) e articoli 18, 19 e 20	Atto B11	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità
	Identificazione e registrazione degli animali	CGO 6	Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 31)	Articoli 3, 4 e 5	Atto A6	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità che hanno un allevamento suinicolo
		CGO 7	Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio(GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1)	Articoli 4 e 7	Atto A7	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità che hanno un allevamento bovino o bufalino
		CGO 8	Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8)	Articoli 3, 4 e 5	Atto A8	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità che hanno un allevamento ovicaprino
Prodotti fitosanitari		CGO 10	Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1)	Articolo 55, prima e seconda frase	Atto B9	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità

1.2.1 TIPOLOGIE DI AZIENDE E ADEMPIMENTI SPECIFICI

▪ CGO 1 – Aziende Agricole situate nelle aree vulnerabili da nitrati

Le aziende interessate da questo CGO sono quelle le cui particelle, ricadono in tutto o in parte nelle **Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN)**.

Gli adempimenti da rispettare sono quelli contenuti nei documenti gestionali approntati dagli enti preposti a livello territoriale: i **Programmi di Azione**.

In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti.

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di "azoto al campo", calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda al fine della verifica degli stoccaggi degli effluenti sono presi in esame il tipo di allevamento, l'eventuale organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

Elementi di verifica

Per quanto attiene all'evidenza delle violazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, rileva l'adempimento degli impegni seguenti:

A – Obblighi amministrativi – in relazione agli impegni aziendali derivanti dalla classe di appartenenza:

1. presentazione della comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici semplificata o completa;
2. predisposizione del Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti, in forma semplificata o completa o, quando previsto, rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D. Lgs. 59/05.

CLASSE	Azoto al campo prodotto (Kg/anno)	Obblighi amministrativi
1	Minore o uguale a 1000	esonero dalla comunicazione e dal PUA (art. 29 comma 7)
2	Da 1001 a 3000	comunicazione semplificata (All. V parte C) Esonero dal PUA
3	Da 3001 a 6000	Comunicazione completa con PUA eventualmente semplificato (All. V parte B)
4	Maggiore di 6000	Comunicazione completa con PUA completo (All. V parte A)
5	Allevamenti ricadenti nel	Integrazione tra le procedure di Autorizzazione ai sensi del D. Lgs.

CLASSE	Azoto al campo prodotto (Kg/anno)	Obblighi amministrativi
	campo di applicazione del D. Lgs. 59/2005	59/2005 e la comunicazione completa con PUA completo (art. 19 c.1 e All. V parte A)
	Oppure Allevamenti bovini con più di 500 UBA	Comunicazione completa comprensiva di un PUA completo

B – Obblighi relativi agli stoccaggi

3. rispetto della capacità di stoccaggio, al fine di garantire la prevista autonomia di stoccaggio per le diverse tipologie di effluenti:
 - a. presenza del o degli impianti necessari;
 - b. corretto dimensionamento in relazione alla produzione di effluenti e del periodo di autonomia da garantire;
4. stato di funzionalità dell'impianto:
 - a. stato di manutenzione;
 - b. impermeabilità dell'impianto e assenza di perdite.

C – Obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti

5. rispetto del massimale previsto di 170 kg/ha/anno di apporto di azoto (media aziendale) dovuto agli effluenti distribuiti sui terreni a disposizione dell'azienda posti all'interno delle ZVN.

N.B.: Nel caso di aziende che abbiano anche terreni al di fuori delle ZVN e sia impossibile la verifica del rispetto del massimo apporto di azoto all'interno delle sole ZVN, in base ai dati ottenibili dai registri aziendali o da altra documentazione in possesso dell'azienda, la verifica del rispetto del massimale a livello aziendale sarà fatta tenendo in considerazione l'insieme degli interventi di distribuzione di effluenti e di altri apporti azotati e delle superfici direttamente riconducibili alle distribuzioni stesse. In questi casi, non potendo distinguere le situazioni all'interno o all'esterno delle ZVN, il massimale da rispettare rimane quello dei 170 kg/ha/anno.

D – Obblighi relativi al rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti, dei fertilizzanti o di cumuli temporanei dei soli materiali palabili ai sensi del DM 25.02.2016, art. 39, "letami e lettiere esauste di allevamenti avicunicoli" (si applicano all'insieme delle superfici a disposizione dell'azienda comprese nelle ZVN)

6. rispetto dei divieti spaziali, (in relazione al tipo di effluente o fertilizzante utilizzato) ed in particolare:
 - a. fasce di rispetto: divieto di utilizzazione in prossimità di corsi d'acqua, acque marine e lacuali;
 - b. fasce di rispetto: copertura vegetale permanente o altre misure equivalenti;
 - c. terreni in pendenza;
 - d. aree a destinazione non agricola, aree in prossimità di centri abitati;
 - e. boschi;
 - f. terreni gelati, innevati, con frane in atto e terreni saturi d'acqua;
 - g. in orticoltura, sulle colture foraggere, nei casi in cui i liquami possano entrare direttamente in contatto con prodotti destinati al consumo umano;
7. rispetto dei divieti temporali (in relazione al tipo di effluente o fertilizzante utilizzato):
 - a. periodo 1 novembre – 28 febbraio;
 - b. altre restrizioni dovute all'utilizzazione produttiva dei terreni interessati.
8. Corretta gestione degli accumuli temporanei di effluenti palabili sul terreno.

▪ **CGO 2 – Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli Uccelli selvatici**

Si applica a tutte le superfici agricole, come definite all'articolo 3, comma 4, lettera d) del DM 1867 e le superfici forestali di cui alla stessa lettera d).

Per quanto attiene all'evidenza delle violazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, rileva l'adempimento degli impegni seguenti:

Terreni compresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS).

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 1867:
 - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
2. superfici di cui alla lettera c) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 1867:
 - divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente;
3. superfici di cui alla lettera b) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 1867:
 - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
 - rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
4. superfici di cui alla lettera d) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 1867:
 - divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

Tutti i terreni interni ed esterni alle Zone di Protezione Speciale (ZPS).

5. sarà verificato il mantenimento sul terreno degli alberi isolati, alberi in filari o siepi qualora non tutelati già dalla BCAA 7. In caso di loro eliminazione, sarà verificata la presenza dell'autorizzazione, ove tale autorizzazione sia prevista. Ai fini del presente controllo, si considerano gli elementi che presentano caratteristiche differenti da quelle definite ai fini della BCAA 7, in particolare:
 - elementi lineari (alberi in filare, siepi) con lunghezza inferiore a 25 metri;
 - siepi di larghezza superiore a venti metri.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa

▪ **CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE, concernente la conservazione degli Habitat**

Tutte le superfici agricole, così come definite all'articolo 3, comma 4, lettera d) del DM 1867 e le superfici forestali di cui alla stessa lettera d), ricadenti nei Siti di Interesse Comunitario (SIC) o Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

Per quanto attiene all'evidenza delle violazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, rileva l'adempimento degli impegni di natura agronomica seguenti:

Terreni compresi nei SIC/ZSC.

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 1867:
 - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
2. superfici di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 1867:
 - divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente;
3. superfici di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 1867:
 - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
 - rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
4. superfici di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 1867:
 - divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;

- divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti;
- rispetto delle misure di conservazione previste dalle disposizioni regionali, ove approvate.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

▪ **CGO 4 – Regolamento (CE) 178/2002 - sicurezza alimentare**

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

1. produzioni animali;
2. produzioni vegetali;
3. produzione di latte;
4. produzione di uova;
5. produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

Per alcuni dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Criterio, data la loro natura estremamente specializzata, si terranno in considerazione prevalentemente gli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari. Occorre considerare che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri Criteri, in conseguenza di quanto sopra indicato, per il presente CGO si terranno in considerazione i soli requisiti non controllati già per altri Criteri e Norme.

Qui di seguito si elencano, per ogni settore di produzione aziendale, gli impegni che saranno oggetto di controllo nell'ambito dei Controlli Aziendali Integrati:

1 – Produzioni animali – Impegni a carico dell'azienda

- curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, attraverso opportune misure precauzionali;
- assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;
- tenere opportuna registrazione, nei casi previsti, o conservare la documentazione di:
 - i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;
 - ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;
 - iii. i risultati di ogni analisi, rapporto o controllo effettuati sugli animali o sui prodotti animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
- immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;

- immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.

2 – Produzioni vegetali – Impegni a carico dell'azienda

- modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose (compresi carburanti, oli lubrificanti, batterie esauste, fitofarmaci, ecc.) che consentano di evitare ogni contaminazione (ad es. locali separati e lontani rispetto ai locali di stoccaggio delle derrate prodotte, tempistiche di utilizzazione o smaltimento, ecc.);
- presenza e corretto aggiornamento delle registrazioni relative ai risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
- conservazione in azienda di un registro dei trattamenti effettuati per gli ultimi tre anni, a partire dal 2013 ed in particolare:
 - i. presenza e aggiornamento del registro;
 - ii. per ogni coltura dovranno essere registrate le fasi fenologiche/agronomiche principali della coltura (semina o trapianto, inizio fioritura e raccolta);
 - iii. il registro dovrà essere conservato per gli ultimi tre anni, a partire dal 2013 e dovrà essere disponibile per ogni verifica;
 - iv. l'aggiornamento dovrà essere fatto entro 30 (trenta) giorni dal trattamento

Per registro dei trattamenti si intende un modulo aziendale che riporti cronologicamente l'elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria.

Valgono i seguenti casi particolari:

- nel caso in cui l'utilizzatore e/o l'acquirente dei prodotti fitosanitari non sia il titolare dell'azienda, il registro potrà essere compilato da persona diversa. In questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, relativa delega scritta da parte del titolare;
- nel caso in cui i trattamenti siano realizzati da contoterzisti, il registro dei trattamenti deve essere compilato dal titolare dell'azienda sulla base del modulo rilasciato per ogni singolo trattamento dal contoterzista. In alternativa, il contoterzista potrà annotare i singoli trattamenti direttamente sul registro dell'azienda controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato;
- nel caso di cooperative di produttori che acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci (trattamenti effettuati con personale e mezzi delle cooperative) il registro dei trattamenti (unico per tutti gli associati) potrà essere conservato presso la sede sociale dell'associazione e dovrà essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante previa delega rilasciatagli dai soci;
- il registro dei trattamenti deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate.

3 – Produzione di latte – Impegni a carico dell'azienda

- 3.a. rispetto delle condizioni di salute degli animali in produzione: animali in buona salute, esenti da malattie, per i quali siano rispettati gli eventuali tempi di sospensione dalla produzione previsti dalla norma
- 3.b. certificazione come allevamento esente da brucellosi e tubercolosi;
- 3.c. rispetto dei requisiti minimi delle strutture e degli impianti, al fine del raggiungimento dei livelli attesi di igiene e sicurezza alimentare:
 - i. caratteristiche costruttive e posizionamento nell'azienda degli impianti e locali di mungitura, stoccaggio e refrigerazione del latte;

- ii. protezione dagli agenti patogeni dei locali di stoccaggio del latte;
 - iii. utilizzo di strumenti, impianti e locali, facilmente lavabili e disinfettabili;
- 3.d. rispetto delle condizioni di igiene nelle operazioni mungitura e trasporto del latte;
- 3.e. identificazione, documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione;
- 3.f. Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte (per le sole aziende che producono latte fresco);

Per i produttori di latte fresco, il Manuale di cui al punto 3.f deve contenere le seguenti informazioni:

Parte Generale

- denominazione Azienda;
- data di emissione;
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;

indice

- definizioni;
- riferimenti normativi;
- modalità di gestione della documentazione;
- modalità di gestione delle non conformità.

Parte Speciale (riferita al ruolo di produttore nella filiera del latte fresco)

- denominazione Azienda;
- data di emissione;
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;

indice

- finalità;
- latte venduto e sua destinazione.

Per la produzione di latte, il titolare dell'attività è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione che comprende anche tutte le registrazioni utilizzate ai fini della rintracciabilità del prodotto.

Il Manuale e la documentazione devono comunque essere sempre presente e reperibile in azienda, anche in copia.

5 – Produzione di mangimi o alimenti per gli animali – Impegni a carico dell'azienda

- 5.a. registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) del Regolamento (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività e acquistare i mangimi solo da operatori registrati ai sensi del Regolamento CE 183/2005;
- 5.b. modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose (compresi carburanti, oli lubrificanti, batterie esauste, ecc.) che consentano di evitare ogni contaminazione (ad es. locali separati e lontani rispetto ai locali di stoccaggio dei foraggi o dei mangimi, tempistiche, ecc.);
- 5.c. tenere una registrazione completa e aggiornata, ove previsto, o conservare la documentazione relativa a:
 - i. analisi e controlli effettuati sui foraggi e mangimi dagli Enti preposti o dalla stessa azienda;
 - ii. eventuale uso di semente geneticamente modificata (OGM);
 - iii. movimentazioni in entrata ed in uscita di foraggi e componenti dei mangimi.

- **CGO 10 – Direttiva 91/414/CEE – prodotti fitosanitari**

Le aziende interessate da questo Atto sono tutte quelle assoggettate alla condizionalità.

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari valgono gli impegni previsti dal Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e dal Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014, Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

In relazione a quanto sopra, le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

1. disponibilità, conformità e aggiornamento del **registro dei trattamenti** e delle fatture d'acquisto dei prodotti fitosanitari ad uso professionale relative agli ultimi tre anni;
2. uso di prodotti ammessi, vale a dire commercializzabili e non revocati;
3. rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
4. presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti per ogni prodotto usato;
5. presenza in azienda di un sito a norma per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari;
6. nel caso di ricorso a contoterzista, deve essere conservata dal beneficiario la scheda o il modulo di trattamento effettuato dai contoterzisti (D.Lgs. 150/2012) o, in alternativa, il contoterzista annota e controfirma ogni trattamento effettuato direttamente sul registro dell'azienda. Ove previsto, il contoterzista timbra il modulo o il registro.
7. disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti (patentino) o certificato di abilitazione per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novembre 2015, ai sensi del punto A.1.2 del D.M. del 22 gennaio 2014, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita". Ai sensi di quanto previsto al punto A1.1 comma 7 del DM 22 gennaio 2014, i patentini rilasciati e rinnovati, attraverso le modalità stabilite dal DPR n. 290/2001 e s.m.i., in data precedente all'entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, sono ritenuti validi fino alla loro scadenza;
8. disponibilità e conservazione, per il periodo di tre anni, di
 - a. fatture d'acquisto di tutti i prodotti fitosanitari per uso professionale;
 - b. copia dei moduli di acquisto (di cui all'articolo 16 del D. Lgs. n. 150/2012) per i prodotti acquistati nel periodo antecedente al 26 novembre 2015. Questi ultimi dovranno contenere:
 - le informazioni sul prodotto acquistato;
 - le generalità dell'acquirente e gli estremi dell'autorizzazione all'acquisto (patentino) e all'utilizzazione dei prodotti fitosanitari classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, Xn).

- **CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla identificazione e alla registrazione dei suini.**

Questo CGO si applica a tutti i beneficiari che abbiano allevamenti suini. Pur rimanendo di competenza dei SSVV, la verifica degli obblighi connessi a questo CGO, nel corso dello svolgimento dei Controlli Aziendali Integrati saranno registrate tutte le eventuali violazioni rilevate nel corso dei controlli relativi ai regimi di aiuto connessi agli animali.

Gli obblighi associati a questo CGO sono:

- A.: comunicazione dell'azienda agricola alla asl per la registrazione dell'azienda

- A.1 Registrazione dell'azienda in BDN (nei casi previsti) a seguito di richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio dell'attività;
- A.2 Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche dell'azienda entro 7 giorni.
- B: Tenuta del registro aziendale, comunicazione della consistenza dell'allevamento dell'azienda agricola e aggiornamento della BDN
- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale;
- B.2 Corretto aggiornamento del registro di stalla, con entrata ed uscita dei capi (entro 3 giorni dall'evento); per i nati ed i morti, entro 30 giorni;
- B.3 Comunicazione della consistenza dell'allevamento, rilevata entro il 31 marzo in Banca Dati Nazionale (BDN);
- B.4 Comunicazione al servizio veterinario competente per territorio ed alla BDN di ogni variazione della consistenza zootecnica dell'azienda (nascite, morti, movimentazioni). Il detentore deve registrare nascite e morti entro 30 giorni sul registro di carico e scarico ed al 31 marzo di ogni anno in BDN.
- Movimentazione dei capi tramite Modello 4, riportante il numero dei capi, da allegare e registrare nel registro di stalla aziendale nei casi in cui non è previsto il Modello 4 elettronico. Le movimentazioni in entrata e in uscita dall'allevamento e le nascite in azienda devono essere registrate entro 3 giorni dall'evento sul registro aziendale di carico e scarico, ed entro 7 giorni dall'evento in BDN.
- C.: Identificazione e registrazione degli animali
- C.1 Obbligo di marcatura individuale con codice aziendale (tatuaggio), entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima dell'uscita del capo dall'azienda. In base al Decreto del Ministero della Salute del 28 giugno 2016 (G.U. Serie Generale n.205 del 2-9-2016), nel caso in cui viene utilizzato il modello 4 elettronico non è necessario esibire la copia cartacea di detto modello.

▪ **CGO 7 – Regolamento 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento (CE) 820/97**

Questo CGO si applica a tutti i beneficiari che abbiano allevamenti bovini e/o bufalini. Pur rimanendo di competenza dei SSVV, la verifica degli obblighi connessi a questo CGO, nel corso dello svolgimento dei Controlli Aziendali Integrati saranno registrate tutte le eventuali violazioni rilevate nel corso dei controlli relativi ai regimi di aiuto connessi agli animali. In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 23, comma 3 del DM 1867, si applicano a livello di azienda agricola gli impegni di seguito descritti.

- A.: registrazione dell'azienda presso l'ASL e in BDN
- A.1 Registrazione dell'azienda in BDN a seguito di richiesta al Servizio Veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio dell'attività (Il Servizio veterinario, entro 7 giorni dalla richiesta, registra l'azienda nella BDN).
- A.2 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche dell'azienda (entro 7 giorni dall'evento).
- A.3 Comunicazione dell'opzione sulla modalità di registrazione degli animali: Direttamente nella BDN con accesso tramite "smart card"; Tramite delegato (A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato).
- B: identificazione e registrazione degli animali
- B.1 Richiesta codici identificativi specie bovina (numero 2 marche auricolari) direttamente alla BDN o tramite delegato. Le marche auricolari sono individuali.
- B.2 Presenza di marcatura ai sensi del DPR 437/2000 per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Obbligo della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e, comunque, prima che l'animale lasci l'azienda d'origine. (Nel caso di importazione di un capo da paesi terzi, marcatura da eseguire entro 20 giorni dai controlli di ispezione frontaliera). Gli animali oggetto di scambi intracomunitari devono essere identificati, a partire dal 1 gennaio 1998, ai sensi del Regolamento 1760/2000.
- B.3 Compilazione, contestuale alla marcatura, della cedola identificativa, se l'allevatore non registra direttamente in BDN.
- B.4 Consegna della cedola identificativa al servizio veterinario competente per territorio, o ad altro soggetto delegato, entro 7 giorni dalla marcatura del capo (se l'allevatore non registra direttamente in BDN). Nei casi previsti il passaporto viene rilasciato al detentore dopo che il capo sia stato iscritto nella BDN.
- B.5 Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, ai fine della loro iscrizione in anagrafe (BDN), consegna al Servizio Veterinario competente per territorio, o ad altro soggetto delegato, della documentazione prevista, debitamente compilata, entro 7 giorni dai controlli previsti per l'importazione.
- C.: tenuta del registro aziendale e aggiornamento della BDN
- C.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale;
- C.2 Corretto aggiornamento del Registro di stalla entro 3 giorni dagli eventi (nascite, morti e movimentazioni in entrata e uscita);
- C.3 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'applicazione delle marche auricolari e identificazione dei capi
- C.4 Comunicazione/aggiornamento in BDN, entro 7 giorni dagli eventi (nascite, morti e movimentazioni in entrata e uscita). Gli allevatori che non aggiornano direttamente la BDN devono notificare al Servizio veterinario, o ad altro soggetto delegato, le informazioni di cui sopra relativamente ai capi di propria competenza.
- D.: movimentazione dei capi in uscita dall'azienda: vendite, furti / smarrimenti
- D.1 L'allevatore, direttamente o tramite delegato, registra in BDN e nel Registro di stalla tutte le informazioni relative ai capi oggetto di movimentazione in uscita (verso altra azienda e/o impianto di macellazione);
- D.2 Decesso dell'animale in azienda: in caso di decesso dell'animale in azienda, notifica dell'evento entro 24 ore e, nel caso di animali appartenenti alle specie bovina e bufalina nati prima del 1 maggio 2015 in Italia, consegna, entro 7 giorni dallo stesso evento, del passaporto del capo deceduto al Servizio veterinario competente per territorio;
- D.3 Furti e smarrimenti: è obbligatoria la comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio, entro 2 giorni dall'evento, di eventuali furti/smarrimenti di animali, passaporti o marche auricolari non ancora utilizzate.

N.B.: Il Detentore deve annotare sul registro di stalla, entro gli stessi termini di 2 giorni, l'avvenuto smarrimento o furto di capi.

- E.: movimentazione dei capi in ingresso in azienda: acquisti
- E.1 L'allevatore, direttamente o tramite delegato, registra in BDN e nel Registro di stalla tutte le informazioni relative alle movimentazioni in ingresso da altra azienda.
- E.2 Nel caso di animali appartenenti alle specie bovina e bufalina nati prima del 1 maggio 2015 in Italia, è obbligatoria la regolare compilazione ed annotazione, entro 3 giorni dall'evento (acquisto di capi), del passaggio di proprietà sul retro del "passaporto", aggiornato con i dati previsti che deve accompagnare sempre detti animali.

- **CGO 8 – Regolamento CE 21/2004 del consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (ce) 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pagina 8) Articoli 3, 4 e 5.**

Questo CGO si applica a tutti i beneficiari che abbiano allevamenti ovicaprini. Pur rimanendo di competenza dei SSVV, la verifica degli obblighi connessi a questo CGO, nel corso dello svolgimento dei Controlli Aziendali Integrati saranno registrate tutte le eventuali violazioni rilevate nel corso dei controlli relativi ai regimi di aiuto connessi agli animali. In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 23, comma 3 del DM 1867, si applicano a livello di azienda agricola gli impegni di seguito descritti anche in relazione a quanto stabilito dalla Circolare del Ministero della Salute, n. 4618 dell'8 marzo 2012.

- A.: registrazione dell'azienda in BDN
- A.1 Registrazione dell'azienda in BDN a seguito di richiesta al Servizio Veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio dell'attività (Il Servizio veterinario, entro 7 giorni dalla richiesta, registra l'azienda nella BDN);
- A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
Direttamente nella BDN con accesso tramite smart card;
Tramite delegato (A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato).
- A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche dell'azienda entro 7 giorni;
- B.: tenuta del registro aziendale e aggiornamento della BDN

- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale;
- B.2 Comunicazione della consistenza dell'allevamento (aggiornata almeno una volta l'anno) entro il mese di marzo dell'anno successivo nel registro aziendale e in BDN. Qualora tutti i capi siano stati registrati individualmente in BDR/BDN unitamente alle loro movimentazioni, ad eccezione degli agnelli destinati a macellazione entro i 12 mesi di età, non è necessario procedere alla comunicazione del censimento annuale in quanto tale comunicazione si considera così soddisfatta;
- B.3 Movimentazione dei capi tramite Modello 4 (cartaceo o informatizzato) riportante il numero dei capi ed i relativi codici di identificazione, e registrazione nel Registro aziendale e in BDN delle informazioni identificative, di provenienza e destinazione dei capi oggetto di movimentazione;
- B.4 Per i capi nati dal 1 gennaio 2010 obbligo della registrazione sul registro aziendale delle marche auricolari individuali dei capi identificati elettronicamente;
- B.5 Aggiornamento del registro di stalla aziendale entro 3 giorni dall'evento (nascita, decesso e movimentazione dei capi) e aggiornamento della BDN entro 7 giorni. Nel caso in cui l'allevatore abbia optato per la tenuta del registro aziendale direttamente in BDN, l'aggiornamento della BDN deve avvenire entro 3 (tre) giorni dall'evento. In base al Decreto del Ministero della Salute del 28 giugno 2016 (G.U. Serie Generale n.205 del 2-9-2016), nel caso in cui venga utilizzato il modello 4 elettronico non è necessario esibire la copia cartacea di detto modello.

C.: identificazione e registrazione degli animali

- C.1 Per i nati prima del 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale;
- C.2 Per i nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale (doppio marchio auricolare oppure un marchio più un tatuaggio) oppure identificatori elettronici ai sensi del Regolamento (CE) 933/08) con codice identificativo rilasciato dalla BDN. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;
- C.3 Per i nati dopo il 09.07.2005: capi di età inferiore a 12 mesi destinati al macello: identificazione mediante unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine). Agnelli: fino a 6 mesi di tempo per apporre la marcatura, se non lasciano l'allevamento prima.
- C.4 Per i capi nati a partire dal 1° gennaio 2010, non destinati al macello, obbligo di identificazione con tatuaggio o identificativo auricolare più identificativo elettronico.

▪ **BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua**

Questa BCAA si applica a tutte le superfici agricole come definite all'articolo 3 comma 4, lettera d) del DM 1867.

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, la presente norma prevede:

- il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua. Ai fini della BCAA 1 la porzione di terreno dove vige il divieto è definita nel seguito "fascia tampone";
- la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita "fascia inerbita".

Pertanto la presente norma stabilisce i seguenti impegni:

a) **Divieto di fertilizzazioni.**

È vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua, in corrispondenza della fascia tampone. I corsi d'acqua comprendono anche i corpi idrici descritti al punto successivo.

L'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dalla normativa vigente.

L'uso dei liquami e dei materiali ad essi assimilati è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dalla normativa vigente.

L'eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un'unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 1.

Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno.

b) Costituzione/non eliminazione di fascia inerbita.

Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, il beneficiario è tenuto alla sua costituzione.

I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nel DM 131/2008 e nel D.M. 8/11/2010, n. 260.

L'ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.

In assenza di una definizione formale di "corso d'acqua", sono esclusi dagli impegni di cui alla lettera a) e alla lettera b) gli elementi di seguito indicati e descritti:

Impegno di cui alla lettera a) – divieto di fertilizzazioni

- *Scoline e fossi collettori* (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.
- *Adduttori d'acqua per l'irrigazione*: rappresentati dai corpi idrici le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.

Impegno di cui alle lettere a) – divieto di fertilizzazioni e b) – costituzione/non eliminazione della fascia inerbita

- *Pensili*: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.
- *Corpi idrici arginati*: provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato, che determinano una barriera tra il campo e l'acqua.

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente ed alla riduzione del rischio di incendi. Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione/reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico.

È fatto salvo in ogni caso il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

Gli impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore della Norma (1° gennaio 2012) e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.

▪ **Standard BCAA 2 - Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione**

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente. Lo standard si ritiene rispettato qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

Si ha infrazione alla presente Norma nel caso in cui siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili all'azienda:

1. assenza della documentazione prevista;
2. documentazione incompleta o non conforme alla situazione aziendale.

- **Standard BCAA 3 – Aziende agricole che utilizzano sostanze pericolose in relazione all'inquinamento delle acque sotterranee**

Tutte le aziende che richiedono aiuti diretti sono interessate dal presente standard e sono chiamate al rispetto dei seguenti impegni:

- obblighi e divieti validi per tutte le aziende: assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;
- obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici: autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, rilasciata dagli Enti preposti e rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

Gli elementi di verifica relativi agli impegni che interessano tutte le aziende sono :

- 1- i contenitori e distributori di carburanti devono essere a perfetta tenuta;
- 2- gli oli lubrificanti, i prodotti fitosanitari o veterinari, nelle proprie originarie confezioni, devono essere stoccati in un locale o contenitore chiuso o protetto e posto su di un pavimento impermeabilizzato, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;
- 3- i depositi o accumuli di lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, involucri e contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose, devono avere adeguata protezione dagli agenti atmosferici ed essere posti su pavimenti impermeabilizzati;
- 4- le carcasse di trattori, automobili o altri mezzi, ancora non smaltite, devono essere adeguatamente ricoverate sotto coperture che le proteggano dagli eventi atmosferici e su pavimenti impermeabilizzati, al fine di prevenire la contaminazione dei suoli, in quanto assimilabili ad una fonte di sostanze pericolose;
- 5- i contenitori di carburante posti su mezzi mobili devono essere omologati.

Gli elementi di verifica relativi agli impegni aggiuntivi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici sono:

- presenza, congruità e completezza dell'autorizzazione ai sensi degli articoli 105, 106, 107 e 124 del D. Lgs. 152/2006.
- saranno presi anche in considerazione i risultati degli accertamenti effettuati dagli Enti competenti per la verifica dell'applicazione delle disposizioni normative.

N.B.:

1. Nel caso dei contenitori di carburanti, perché siano considerati a perfetta tenuta è necessario che il contenitore/distributore sia provvisto di:
 - a. bacino di contenimento;
 - b. tettoia di protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale non combustibile;
 - c. il contenitore di carburante posto su mezzi mobili deve essere omologato.

Sono considerate conformi anche le cisterne provviste di omologazione che, per loro caratteristiche costruttive, non necessitano di bacino di contenimento o di protezione dagli agenti atmosferici pur assolvendo ai requisiti di copertura, prevenzione dalle perdite accidentali, impermeabilità.

2. Saranno considerate infrazioni con effetti **extra - aziendali** le infrazioni degli impegni 1, 2, 3, 4 o 5 che interessino direttamente o indirettamente corsi **d'acqua naturali** o artificiali o altre risorse idriche come fossi, scoline, pozzi e canali, se non prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acqua meteorica.

1.3 Controlli di ammissibilità nel settore zootecnico – sostegno accoppiato

Oggetto del controllo sono le aziende che hanno presentato domanda di aiuto nell'ambito del Regime di pagamento unico e che abbiano richiesto il sostegno accoppiato facoltativo, previsto dal Titolo IV del Regolamento UE 1307/2013, istituito dal DM prot. 6513 del 18 novembre 2014 per una tra le seguenti misure:

- ✓ **Settore zootecnia bovini da latte**
 - Bovini da latte (art. 20, comma 1)
 - Bovini da latte in zone di montagna (art. 20, comma 4)
 - Bufale di età superiore a di 30 mesi (art. 20, comma 7)

- ✓ **Settore zootecnia bovini da carne**
 - Vacche nutrici iscritte a LLGG o RA (art. 21, comma 1)
 - Vacche nutrici iscritte a LLGG o RA inserite in piani selettivi o di gestione di razza (art. 21, comma 3)
 - Bovini macellati
 - di età compresa tra 12-24 mesi e allevati dal richiedente per almeno 6 mesi prima della macellazione (art. 21, comma 4);
 - di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 12 mesi dal richiedente, aderenti a sistemi di etichettatura facoltativa riconosciuta (art. 21, comma 5);
 - di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 12 mesi dal richiedente, aderenti a sistemi di qualità (art. 21, comma 5);
 - di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 12 mesi dal richiedente, macellati e certificati DOP/IGP ai sensi del regolamento UE 1151/2012 (art. 21, comma 5)

- ✓ **Settore zootecnia ovi-caprina**
 - Agnelle da rimonta nell'anno, identificate e registrate ai sensi del regolamento (CE) 21/2004, che fanno parte di greggi che aderiscono ai piani regionali di selezione per la resistenza alla scrapie e nei quali sono esclusi dalla riproduzione gli arieti omozigoti sensibili alla scrapie (art.22 commi 1 e 2)
 - Capi ovis e caprini macellati nell'anno e certificati DOP/IGP (art. 22, commi 5 e 6)

Le verifiche di ammissibilità dei capi al sostegno accoppiato, che vengono svolte nell'ambito dei Controlli Aziendali Integrati, comprendono:

Capi Bovini :

- conformità dei capi agli obblighi di identificazione e registrazione di cui al regolamento (CE) 1760/2000 e al DPR 437/2000;
- verifica appartenenza capi a razze di cui all'elenco dell'allegato I del DM 1922 del 20/03/2015;
- **per i bovini da latte** - verifica evento del parto nell'anno oggetto della domanda di pagamento e verifica, per i relativi vitelli nati nell'anno, del rispetto degli obblighi di identificazione e registrazione (art. 20 comma 1 del DM 6513 del 18/11/14)
- **per i bovini da latte** - verifica detentore del capo potenzialmente eleggibile al momento del parto (art. 20, comma 1 del DM 6513 del 18/11/14)
- **per i capi bufalini di età superiore a di 30 mesi** - verifica evento del parto nell'anno oggetto della domanda di pagamento e verifica, per i relativi vitelli nati nell'anno, del rispetto degli obblighi di identificazione e registrazione (art. 20, comma 7 del DM 6513 del 18/11/14)
- **per i capi bufalini di età superiore a 30 mesi** - verifica detentore del capo potenzialmente eleggibile al momento del parto (art. 20, comma 8 del DM 6513 del 18/11/14)
- **per i bovini da carne** - verifica detentore del capo potenzialmente eleggibile al momento del parto (art. 21, comma 1 del DM 6513 del 18/11/14)

- **per i bovini da carne** - verifica evento del parto nell'anno oggetto della domanda di pagamento e verifica del rispetto degli obblighi di identificazione e registrazione per i vitelli nati (art. 21, comma 1 del DM 6513 del 18/11/14)

Capi Ovicaprini :

- **per le agnelle da rimonta nell'anno tra 6 e 12 mesi** - verifica del rispetto degli obblighi di registrazione individuale in BDN (art. 4, comma 7 del DM 1922 del 20/03/15)

I controlli di condizionalità sono svolti in azienda solo in caso di infrazioni accertate durante il controllo di ammissibilità, e sono riferiti alla verifica del rispetto, da parte degli allevatori/produttori, dei Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO 6, 7 e 8) secondo le modalità illustrate nei successivi capitoli.

1.4 Programmi di Sviluppo Rurale – misure connesse alla superficie ed agli animali – Impegni, Criteri ed Obblighi (ICO)

Il regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione, dispone che i controlli in loco siano effettuati in modo da consentire di verificare in modo efficace:

- a) **l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda** di aiuto, nella domanda di sostegno, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- b) **il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi** (ICO) inerenti al regime di aiuto e/o alla misura di sostegno oggetto della richiesta di pagamento, le condizioni in base alle quali l'aiuto e/o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi;
- c) **i criteri e le norme in materia di condizionalità.**

Agea O.P. in collaborazione con le Autorità di Gestione dei PSR, predispone le necessarie procedure affinché gli impegni, i criteri e gli obblighi connessi all'adesione alle domande di pagamento possano essere controllate in base a una serie di indicatori verificabili.

I risultati dei controlli in loco sono oggetto di esame da parte dell'Organismo Pagatore al fine di stabilire le cause, la necessità di eventuali esami ulteriori e le necessarie misure correttive e preventive da porre in essere a fronte delle violazioni accertate nel corso dei controlli aziendali.

Per la campagna 2019 saranno gestiti nell'ambito del sistema dei Controlli Aziendali Integrati (CAI) i controlli del rispetto degli impegni, criteri ed obblighi per tutte le misure connesse alla superficie ed agli animali per le regioni: **Lazio; Marche; Sardegna; Sicilia; Campania; Puglia; Abruzzo; Basilicata; Molise; Umbria; Liguria; Friuli Venezia Giulia; Valle d'Aosta.**

In particolare i controlli comprenderanno i seguenti ambiti:

1. controllo obblighi ed impegni **PSR 2014 – 2020** – regolamento (UE) 1305/13 per le misure e sottomisure riportate nella tabella seguente:

rif. regolamento (UE) 1305/2013	codice misura	descrizione misura	codice sottomisura	descrizione sottomisura
Articolo 28	10	Pagamenti agro-climatico-ambientali	10.1	Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali
Articolo 29	11	Agricoltura Biologica	11.1	Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica
			11.2	Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica
Articolo 30	12	Indennità' Natura 2000 e indennità' connesse alla direttiva quadro sulle acque	12.1	Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000
			12.2	Pagamento compensativo per le zone forestali Natura 2000
			12.3	Pagamento compensativo per le zone di gestione dei bacini idrografici
Articolo 31	13	Indennità' a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici	13.1	Pagamento compensativo per le zone montane
			13.2	Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi
			13.3	Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli specifici
Articolo 33	14	Benessere degli animali	14.1	Pagamento per il benessere degli animali
Articolo 34	15	Servizi silvo-ambientali e climatici salvaguardia delle foreste	15.1	Pagamento per impegni silvo-ambientali e impegni in materia di clima

2. controllo obblighi ed impegni per le misure dell'asse 2 del regolamento (UE) n. 1698/2005 - **PSR 2007 – 2013** , compresi gli impegni pertinenti di condizionalità;

3. controllo degli impegni essenziali ed accessori specifici per misura relativi alle misure a superficie del **PSR 2000 – 2006**;
4. controlli di ammissibilità relativi alla consistenza zootecnica (articolo 31 del regolamento UE n. 640/2014);
5. controlli relativi alla Buona Pratica Agricola normale – BPA_n per le misure a superficie del PSR 2000 – 2006;
6. controlli relativi al rispetto dei requisiti minimi di igiene ambiente e benessere degli animali per le misure a superficie del PSR 2000 – 2006 se espressamente previsto dai bandi regionali;
7. **mantenimento delle superfici agricole e attività agricola minima**; per le superfici oggetto d'impegno nell'ambito delle misure 10; 11; 12 e 13 del PSR 2014 – 2020;
8. **requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari** per le misure 10 e 11 del PSR 2014 – 2020 e per le corrispondenti misure del PSR 2007-2013.

I requisiti minimi relativi « all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari », ai sensi degli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'art. 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i., i «criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione » e l'«attività agricola minima», di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014, n. 6513, si applicano alla Superficie oggetto d'impegno (SOI).

1.4.1 REQUISITI MINIMI

Nella programmazione 2014 – 2020, gli obblighi dei requisiti minimi, relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, si applicano alle aziende che aderiscono alle misure degli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (pagamenti agro-climatico - ambientali e agricoltura biologica). A differenza di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 65/11 (programmazione 2007-2013), tali requisiti non sono da considerarsi criteri di condizionalità ma obblighi connessi al PSR. In applicazione del regolamento (UE) 809/14 si estendono alle analoghe misure del PSR 2007-2013 (misura 214). Si riporta di seguito l'elenco degli adempimenti connessi al rispetto di tali obblighi.

■ **Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti**

Si applica solo alle aziende che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e sull'agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, dell'art. 28 e dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013 ed alle corrispondenti misure del PSR 2007-2013.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo. In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola e nel Decreto interministeriale 7 aprile 2006 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 28 e dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013:

- obblighi amministrativi;
- obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- divieti relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti (spaziali e temporali).

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di «azoto al campo», calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l'organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

Ai fini del calcolo della riduzione di cui all'articolo 6 del presente decreto, i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono considerati connessi al settore «Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno» di cui all'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2014. I requisiti minimi per i fertilizzanti sono considerati Criteri di Gestione Obbligatoria, ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti, figura anche il divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua, conformemente alla BCAA 1.

▪ **Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari**

Si applicano solo alle aziende che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e sull'agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, dell' art. 28 e dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013 ed alle corrispondenti misure del PSR 2007-2013.

A norma dell' articolo 14, del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, si applicano gli impegni di seguito indicati:

- a) Ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 150, del 14 agosto 2012, tutte le attrezzature, impiegate per uso professionale, vanno sottoposte almeno una volta al controllo funzionale entro il 26 novembre 2016. Fino a quella data ai fini dell'assolvimento dell'impegno è valida la verifica funzionale. Per verifica funzionale si intende il controllo della corretta funzionalità dei dispositivi di irrorazione attestata da un tecnico del settore o da una struttura specializzata.

Ai sensi del D.M. del 22 gennaio 2014 per l'Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, le aziende agricole devono rispettare i seguenti impegni:

- b) Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc ...). Nel caso in cui non sia presente alcuna rete di monitoraggio fitosanitario, le aziende assolveranno a tale impegno ricorrendo ad un apposito servizio di consulenza, messo a disposizione dalle regioni e dalle province autonome. Il riferimento è ai punti A.7.2.1, A.7.2.2 e A.7.2.3 del suddetto D.M. del 22 gennaio 2014.
- c) Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novembre 2015 hanno l'obbligo di possedere il certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, come prescritto al CGO 10. Il riferimento nel D.M. del 22 gennaio 2014 è al punto A.1.2, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita". Fino alla data del 26 novembre 2015 tale certificato di abilitazione è obbligatorio per chi acquista ed utilizza prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come molto tossico, tossico o nocivo.
- d) Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014.
- e) le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.

1.4.2 Manutenimento delle superfici agricole - attività agricola minima

L'articolo 4 del Regolamento (UE) 1307/2013 prevede che vengano concessi **pagamenti diretti agli agricoltori che svolgono in azienda "attività agricola"**, da intendersi come:

1. produzione, allevamento o coltivazione di prodotti agricoli compresi raccolta, mungitura, allevamento e custodia degli animali per fini agricoli;
2. mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la renda idonea al pascolo o alla coltivazione;
3. svolgimento di un'attività minima.

Le definizioni e i criteri dei punti 2) e 3) sono stabiliti dallo Stato Membro.

Il regolamento (UE) n. 1305/2013 prevede, per alcune misure del PSR, come requisito obbligatorio, che il beneficiario ottemperi ai pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) – mantenimento di una superficie agricola - e iii) – attività agricola minima - , del regolamento (UE) n. 1307/2013.

In particolare, per le misure 10 ; 11 e 12, il Regolamento (UE) 1305/2013 dispone che il sostegno sia concesso per impegni che vadano al di là dei requisiti di condizionalità, dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei fitosanitari e che vadano al di là dei criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del regolamento (UE) n. 1307/2013. Le regole per il rispetto di tali requisiti sono stabilite dai DM n. 6513 del 18 novembre 2014 e DM n. 1420 del 26 febbraio 2015.

▪ **Mantenimento di una superficie agricola**

Il DM n. 1420 del 26 febbraio 2015 art. 2 (con i successivi chiarimenti MIPAAF dell'08/05/2015 e 29/05/2015) considera una superficie agricola come mantenuta in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione quando è accessibile, rispettivamente, per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie e non abbisogna di interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari per rimanere in tale stato.

Pur nel rispetto delle regole di condizionalità stabilite dalla normativa (Art. 93 Regolamento (UE) N. 1306/2013 - DM 23 gennaio 2015), l'attività agricola ha cadenza almeno annuale e la pratica agronomica utilizzata è idonea a:

- a) prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi;
- b) limitare la diffusione delle infestanti;
- c) mantenere, nel caso di colture permanenti, in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali;
- d) non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti con il sovra sfruttamento o la sottoutilizzazione.

Tutte le superfici agricole risultano soggette al "mantenimento", ad esclusione di quelle a prato permanente caratterizzate da vincoli ambientali (altitudinali e di pendenza): queste ultime devono rispettare il requisito di "attività agricola minima".

- **Attività agricola minima**

Le norme relative all'“attività agricola minima”, come da art. 3 del DM n. 1420 del 26 febbraio 2015, si applicano alle superfici agricole mantenute naturalmente, individuate nei prati permanenti caratterizzati da vincoli ambientali che ne consentono la conservazione anche in assenza di pascolamento o di qualsiasi altra operazione colturale.

L'“attività minima” si riferisce alle superfici a “prato permanente” caratterizzate da vincoli ambientali (di altitudine e pendenza) e si esplica anch'essa attraverso un'attività di pascolamento o, in alternativa, di sfalcio o altra operazione colturale volta al miglioramento del pascolo.

2. QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

2.1 Normativa comunitaria

- Regolamento (UE) **1303/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. **1305/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento /CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. **1306/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) N. **1307/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento Delegato (UE) N. **639/2014** della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- Regolamento Delegato (UE) n. **640/2014** della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento di Esecuzione (UE) N. **809/2014** della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento di Esecuzione (UE) **747/2015** dell'11 maggio 2015 della Commissione, recante deroga al Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **2333/2015** della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. **1306/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) n. **1383/2015** della Commissione del 28 maggio 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità relative agli obblighi di identificazione e registrazione degli animali per il sostegno accoppiato previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (CE) n. **1760/2000** del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000

che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio;

- Regolamento (CE) n. **1082/2003** della Commissione del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini;
- Regolamento (CE) n. **21/2004** del Consiglio del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il
- regolamento (CE) n. **1782/2003** e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE e successive modifiche.
- Regolamento di esecuzione (UE) **2017/1242** della Commissione: modifica del Reg. di esecuzione (UE) n.809/2014 sulle modalità di applicazione del Reg. (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità – art. 1, comma b).

2.2 Normativa Nazionale

- Legge **241/90** e successive modifiche e integrazioni: nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- D.M. prot. n. **6513 del 18 novembre 2014** - Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
- D.M. prot. n. **162 del 12/01/2015** – Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.
- D.M. **17 gennaio 2019** – Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale – pubblicato sul Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale”, n. 72 del 26 marzo 2019 - Serie generale.
- D.M. prot. n. **1420 del 26 febbraio 2015** - disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
- D.M. prot. n. **1922 del 20 marzo 2015** – Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.
- D.M. prot. n. **1566 del 12 maggio 2015** recante ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014-2020.
- Decreto legislativo **14 agosto 2012, n. 150** recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi».
- DECRETO MiPAAF **22 gennaio 2014** recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012”
- Testo Unico Ambientale **D. Lgs. n. 152/2006**.

2.3 Disposizioni ed istruzioni AG.E.A.

- Circolare ACIU.2014.91 del 21 febbraio 2014 – Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata per i produttori agricoli.
- Circolare ACIU.2014.702 del 31.10.2014 – Artt. 43 e ss. del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e

art. 40 del Regolamento (UE) n. 639/2014 – pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente – definizione del periodo di riferimento per la diversificazione colturale.

- Circolare **ACIU.2014.812 del 16/12/2014** – Addendum n.1 alla circolare prot. N. ACIU.2014.702 del 31,10.2014.
- Circolare **ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015** – Agricoltore in attività.
- Circolare **ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015** - Piano di Coltivazione.
- Istruzioni operative dell'OP AGEA n. **25 del 30 aprile 2015** per la costituzione e l'aggiornamento del Fascicolo aziendale.
- Circolare AGEA **371 /2016 del 03.03.2016**: Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 1307/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune – Istruzioni per la compilazione e la presentazione della domanda unica di pagamento – Campagna 2016.
- Circolare AGEA prot. n. **ACIU.2015.425** del 29 settembre 2015 - riforma PAC – criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;
- Circolare agea prot. n. **ACIU.2015.569** del 23 dicembre 2015 -riforma pac – criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - integrazione alla circolare agea prot. n. aciu.2015.425 del 29 settembre 2015;
- Circolare AGEA prot. n. **ACIU.2016.35** del 20 gennaio 2016 - riforma PAC – criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - integrazione alla circolare agea prot. n. aciu.2015.569 del 23 dicembre 2015.
- Circolare **AGEA OC**: Applicazione della normativa Unionale e Nazionale in materia di Condizionalità - anno 2019 – in corso di pubblicazione.
- Circolare **AGEA OP** - Istruzioni Operative - Applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di Condizionalità - anno 2019 – in corso di pubblicazione.

2.4 Altri documenti di riferimento.

- European Commission - **Guidance document on control and penalty rules in rural development** - vers. giugno 2015;
- DS-CDP-2016-03 - **Technical guidance for On-The-Spot Checks (OTSC)** and area measurement according to art. 24, 25, 26, 27, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 of Regulation (EU) no 809/2014 as amended by Regulation (EU) 2015/2333 (“Common Technical Specifications For the 2016 campaign of On-The-Spot Checks”);
- Ministero della Salute - **nota prot. 2570-07/02/2014**-dgsaf - obbligo della vidimazione dei registri di stalla da parte dei servizi veterinari delle ASL;
- Ministero della Salute - **nota prot. 9384 del 10/04/2015** –cancellazione dell'obbligo di rilascio del passaporto per i bovini/bufalini nati a partire dal 1 maggio 2015;
- Ministero della Salute - **ordinanza del 28/05/2015** - lotta alla tubercolosi, alla brucellosi ed alla leucosi - obbligo “su tutto il territorio nazionale” della registrazione individuale in BDN di ogni animale identificato elettronicamente, entro 7 giorni dalla identificazione.
- Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – **nota prot.110202 del 29/05/2015** – DM 180/2015 – precisazioni in materia di condizionalità e sviluppo rurale.

3. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO

3.1 Schema generale del processo di controllo

Le attività previste nell'ambito dei Controlli Aziendali svolti in modalità Integrata (CAI) vengono supportate in tutte le fasi di realizzazione (pianificazione; esecuzione; monitoraggio, calcolo esiti; produzione verbale) dal sistema software CAI. La Piattaforma CAI si compone di due moduli:

1. **CAI-Server**, accessibile ai coordinatori ed ai validatori, gestisce i processi di assegnazione, monitoraggio e valutazione dei controlli;
2. **CAI-PDA** (PDA/Notebook), a disposizione dei tecnici incaricati dei controlli, gestisce la procedura di controllo aziendale.

Entrambi i moduli risultano accessibili solo disponendo delle idonee abilitazioni che definiscono il profilo dell'utilizzatore e quindi le funzioni utilizzabili. Per ogni informazione di dettaglio inerente il funzionamento del software CAI, si rimanda allo specifico Manuale operativo disponibile nell'area download del portale SIAN.

Secondo la metodologia adottata, il controllo delle aziende ricadenti nel campione 2019 prevede le seguenti fasi principali:

1. Assegnazione delle aziende e caricamento banca dati su Tablet PC o PC portatile;
2. Esecuzione delle verifiche previste presso i terreni ed il centro aziendale;
3. Stampa dei modelli prodotti dal *software* e consegna di copia della relazione di controllo al rappresentante aziendale;
4. Verifica esecuzione interventi correttivi previsti in caso di violazione delle norme e dei criteri di condizionalità e per gli impegni ed obblighi del PSR;
5. Archiviazione e consegna del materiale utilizzato per i controlli.

Nella tabella che segue sono sintetizzate le attività che relative a ciascuna fase.

FASE DI LAVORO	ATTIVITÀ DA REALIZZARE (in corsivo le attività gestite o assistite)
1. Assegnazione delle aziende e caricamento banca dati su Tablet PC o PC portatile	– <i>Vedi Manuale operativo CAI</i>
2. Esecuzione del controllo del rispetto degli impegni e degli obblighi applicabili all'azienda presso i terreni e presso il centro aziendale	– Incontro presso la sede aziendale
	– Eventuale riconvocazione tramite telegramma o pec in assenza del rappresentante aziendale
	– Espletamento delle formalità di riconoscimento del rappresentante aziendale
	– Comunicazione al rappresentante aziendale delle finalità e delle modalità di svolgimento del controllo
	– <i>Acquisizione tramite software CAI delle informazioni necessarie alla definizione dell'esito del controllo</i>
	– <i>Acquisizione della eventuale documentazione integrativa, necessaria per il completamento delle operazioni di controllo</i>
	– <i>Evidenza e documentazione (foto di campo) degli elementi qualificanti la conformità e delle eventuali infrazioni riscontrate. Rilevazione punto GPS (centro aziendale).</i>
– <i>Evidenza delle azioni correttive e degli impegni di ripristino eventualmente applicabili</i>	

4. Compilazione e firma della relazione di controllo	- Firma della relazione di controllo prodotta da software da parte del tecnico incaricato e del rappresentante aziendale e acquisizione dei modelli firmati
	- Consegna di una copia dei modelli firmati al rappresentante aziendale
5. Validazione dell'attività di controllo	- Verifica e validazione del 100% dei fascicoli di controllo da parte del Responsabile dell'attività in relazione a: completezza, coerenza e documentazione delle rilevazioni
6. Verifica esecuzione azioni correttive per criteri / norme di condizionalità ed impegni ed obblighi del PSR	- Organizzazione del calendario dei controlli
	- Presa di contatto con le aziende attraverso i CAA
	- Esecuzione del controllo in loco e verbalizzazione dell'esito
	- Rideterminazione dell'esito aziendale
8. Archiviazione e consegna del materiale utilizzato per i controlli.	- Archiviazione delle Relazioni di controllo
	- Archiviazione della documentazione aziendale acquisita
	- Archiviazione del materiale fotocartografico utilizzato
	- Consegna del materiale all'archivio centrale

3.2 Livelli di responsabilità

Tutti coloro che sono coinvolti nelle varie fasi ed a diverso livello nell'esecuzione dei controlli oggettivi partecipano, seppure in maniera diversa, alla determinazione degli esiti finali che si concludono con la chiusura del procedimento amministrativo e la conseguente liquidazione dell'aiuto spettante al Produttore / Beneficiario.

I tecnici che effettuano i controlli in loco devono:

- avere un comportamento consono al ruolo di rappresentanza dell'Amministrazione che essi svolgono nei confronti del Produttore / Beneficiario;
- attenersi scrupolosamente al rispetto delle procedure previste per lo svolgimento dei controlli;
- al termine dell'incontro, rilasciare al rappresentante aziendale la copia della relazione di controllo debitamente compilata e firmata;
- utilizzare correttamente il software e seguire le procedure informatiche previste per la sicurezza ed integrità dei dati;
- utilizzare le funzionalità del software al fine di registrare regolarmente i risultati del controllo e definire correttamente l'esito aziendale;
- firmare la relazione di controllo al termine dell'incontro, apponendo il proprio timbro professionale;
- invitare il rappresentante aziendale a firmare la relazione di controllo al termine dell'incontro ed in caso di rifiuto di questo, annotarne le motivazioni;

Il tecnico incaricato dei controlli aziendali è responsabile della veridicità e correttezza delle dichiarazioni che acquisirà all'interno del SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e che porteranno alla valutazione dell'esito e quindi alla determinazione degli importi degli aiuti spettanti al produttore / beneficiario.

Il tecnico è anche responsabile del corretto utilizzo dell'applicazione software. Il tecnico dovrà tempestivamente comunicare alla struttura di supporto tecnico la presenza di eventuali malfunzionamenti dell'applicazione.

Tutti i tecnici coinvolti nel processo di controllo sono tenuti a dare la loro disponibilità a riferire del proprio operato al coordinamento centrale di SIN S.p.A., che risponderà ad AG.E.A. per eventuali contenziosi (Camera Arbitrale, Magistratura ordinaria, Avvocatura dello Stato, Organi di Polizia Giudiziaria, singoli produttori), che dovessero presentarsi successivamente alla consegna degli esiti dei controlli.

Se AGEA, nel corso dell'attività di risoluzione dei contenziosi aziendali, dovesse chiedere a SIN l'intervento dei tecnici incaricati dello svolgimento dei controlli, questi si metteranno a disposizione per le opportune verifiche del loro operato.

3.3 Figure professionali incaricate dei controlli

Le attività di controllo, in ogni loro fase, devono essere effettuate da personale tecnicamente qualificato. Nel caso specifico, il personale impiegato deve essere regolarmente iscritto ad uno dei seguenti Albi, Collegi e Ordini Professionali: dottori Agronomi o dottori Forestali, Agrotecnici, Periti Agrari.

Per tutti è obbligatorio non avere rapporti professionali in essere con CAA, OO.PP., aziende sottoposte a controllo. Il controllo deve essere effettuato nel rispetto del principio della separazione delle funzioni, quindi il personale che effettua i controlli in loco non deve essere in alcun modo coinvolto con le attività di controllo amministrativo relativo alle stesse domande.

Tutto il personale incaricato dell'esecuzione dei controlli, è tenuto a prendere atto che la SIN ha adottato un Codice Etico (disponibile sul sito internet www.sin.it) contenente i principi ed i valori che debbono ispirare il comportamento di chiunque agisca per la SIN nei rapporti con gli interlocutori della SIN stessa, inoltre è tenuto a dichiarare espressamente di averne preso visione e di condividerne il contenuto, obbligandosi al rispetto di quanto ivi indicato.

Il personale incaricato dell'esecuzione dei controlli, non deve essere mai stato implicato in procedimenti giudiziari relativi a reati di cui al D.Lgs. 231/2001.

Al fine di documentare il rispetto di tali disposizioni, i tecnici incaricati saranno chiamati a controfirmare apposite dichiarazioni, di cui al modello DC1.

3.4 Attività di formazione ed aggiornamento

Tutto il personale impiegato a vario titolo e con qualunque funzione nelle attività previste per l'esecuzione dei controlli aziendali, sarà destinatario, all'avvio delle attività operative, di uno o più incontri di aggiornamento e/o formazione. Obiettivo dell'attività è quello di rendere omogenea sul territorio nazionale l'applicazione delle procedure di controllo.

Nel corso degli incontri di formazione, saranno illustrate le problematiche tecniche ed operative, le eventuali prescrizioni e le corrette modalità di esecuzione del controllo.

Lo svolgimento di tutti gli incontri di formazione/aggiornamento sarà formalizzato mediante la compilazione di un apposito "verbale di registrazione degli interventi formativi".

La partecipazione agli incontri di aggiornamento e/o formazione organizzati da SIN è obbligatoria e

rappresenta una condizione necessaria per l'abilitazione allo svolgimento delle attività di controllo.

3.5 Collaudi, Controlli di Qualità e Validazione esiti

3.5.1 COLLAUDI E CONTROLLI DI QUALITÀ

Le attività di controllo saranno oggetto di monitoraggio, controllo qualità (CQ) e collaudo da parte della struttura di coordinamento centrale di SIN S.p.A..

I coordinatori ed i responsabili della qualità delle sedi operative nel corso delle verifiche previste, metteranno a disposizione del personale incaricato da SIN, tutti i materiali elaborati dai tecnici e consentiranno loro l'accesso alle banche dati per l'esecuzione delle operazioni di CQ.

Il CQ comporterà, da parte del personale incaricato, la riesecuzione e/o verifica del lavoro svolto. L'attività di verifica potrà avvenire in presenza dei tecnici/operatori il cui lavoro è oggetto di verifica.

Al termine dell'attività di controllo, al coordinatore e/o responsabile della qualità delle sedi operative sarà consegnata copia del verbale di CQ, contenente anche l'indicazione degli eventuali problemi riscontrati.

Nel caso in cui venissero accertate non conformità rispetto alle procedure di lavoro previste, i tecnici e/o gli operatori responsabili saranno chiamati a correggere od eseguire nuovamente il lavoro svolto, seguendo le indicazioni, i suggerimenti e le prescrizioni contenute nel verbale di CQ.

Per la descrizione delle procedure, delle modalità e tempi di esecuzione del CQ si rimanda alla procedura SIN per il collaudo funzionale delle attività inerenti i servizi ingegneristico – agronomici.

3.5.2 VALIDAZIONE ESITI

Il 100% dei controlli eseguiti, una volta trasmessi al SIAN, saranno sottoposti alla validazione da parte del personale incaricato di tale attività. Tale procedura supportata da specifiche funzioni software (si veda manuale operativo CAI) consiste nel ripercorrere tutte le fasi del controllo, valutare la congruenza e completezza della documentazione acquisita nel corso della visita aziendale, la completezza e la coerenza intrinseca del controllo stesso.

Se l'azienda risulta validata negativamente sarà riassegnata al tecnico, che sarà tenuto a effettuare nuovamente il controllo in loco al fine di sanare le problematiche segnalate dal validatore. In caso di validazione positiva il controllo in loco può ritenersi concluso ed i relativi esiti utilizzabili ai fini della definizione del procedimento amministrativo.

4. ELEMENTI GENERALI DEL CONTROLLO

4.1 Indicazioni generali relative al controllo

Il controllo in loco deve essere effettuato alla presenza del Beneficiario o, in subordine, di un suo delegato munito di delega scritta; nel caso in cui al controllo sia presente il tecnico del CAA mandatario, egli deve essere munito di apposito conferimento d'incarico (allegato n.2).

Il beneficiario è tenuto a collaborare con i tecnici incaricati del controllo e deve consentirne l'accesso alle strutture ed ai terreni costituenti la propria azienda. Inoltre è tenuto a fornire tutti i documenti richiesti. Si ricorda che il regolamento (CE) n. 1306/2013 prevede che i benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di della legislazione comunitaria.

4.1.1 PREAVVISO

Ai sensi del regolamento (UE) n. 809/2014, i controlli in loco devono essere effettuati senza dare alcun preavviso all'azienda oggetto di controllo. Tuttavia, lo stesso regolamento ammette un preavviso che deve essere limitato al tempo strettamente necessario a rendere possibile il controllo stesso, purché non venga compromessa la finalità del controllo. **Tale preavviso non può eccedere le 48 ore.**

L'eventuale preavviso deve avvenire a mezzo di un telegramma, indirizzato alla sede legale del titolare della domanda o tramite PEC (vedi allegato n. 1) da inviare all'indirizzo memorizzato nel fascicolo aziendale del SIAN.

È opportuno avvalersi della collaborazione degli uffici provinciali/locali dei CAA sia per ottenere assistenza nel reperimento del produttore che per il raggiungimento della sede aziendale. A tale scopo nell'elenco delle aziende selezionate per il controllo e assegnate a ciascun tecnico, per ciascuna azienda, viene riportato il riferimento dell'ufficio CAA cui essa è associata.

Non dovranno mai essere resi pubblici gli elenchi delle aziende da sottoporre a controllo, tranne quelli relativi ai controlli da realizzarsi nelle 48 ore successive, da consegnarsi al personale individuato dai CAA per seguire le operazioni di controllo, rispettando così il vincolo posto dalla normativa comunitaria.

Al momento della visita, nel caso di irreperibilità dell'azienda o del produttore, indipendentemente dal motivo, il controllore deve obbligatoriamente comunicare l'esecuzione di una seconda visita di controllo per mezzo di un telegramma di preavviso indirizzato alla sede legale del titolare della domanda o PEC (allegato n. 1), da inviare all'indirizzo memorizzato nel fascicolo aziendale del SIAN.

4.1.2 TEMPI DI ESECUZIONE DEI CONTROLLI IN LOCO

Come principio generale, tutti controlli in loco contemplati dalla normativa unionale sono effettuati contemporaneamente.

Per le misure del PSR connesse alle superfici ed agli animali, i controlli in loco sono ripartiti nel corso dell'anno sulla base di un'analisi dei rischi connessi ai diversi impegni relativi a ciascuna misura. I controlli in loco verificano il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi riguardanti tali regimi di aiuto e misure di sostegno. La durata dei controlli in loco è strettamente limitata al minimo necessario.

Al fine di svolgere nel periodo opportuno le verifiche, per ciascun criterio, impegno ed obbligo (ICO) all'interno del sistema CAI risulta associato un parametro che indica il Periodo Ottimale di Controllo (POC). I controlli aziendali dovranno essere eseguiti secondo un calendario che consenta di verificare il maggior numero di ICO nel periodo ottimale. Nel caso in cui alcuni criteri di ammissibilità, impegni e altri obblighi possono essere verificati solo durante un periodo di tempo specifico, i controlli

in loco possono richiedere ulteriori visite a una data successiva. In tal caso i controlli in loco sono comunque organizzati in modo tale da limitare al minimo indispensabile il numero e la durata di tali visite a un beneficiario.

In linea di principio, i controlli aziendali sono effettuati nell'ambito di una sola ispezione. In relazione alla dimensione dell'azienda da controllare, al numero ed al livello di complessità dei controlli da eseguire, il controllo potrebbe non completarsi nel corso di una sola giornata. Tuttavia, la durata massima dei controlli aziendali, da intendersi come numero di giorni trascorsi tra l'avvio del controllo e la data di stampa del verbale, tranne casi eccezionali opportunamente documentati, non dovrebbe essere superiore a 14 giorni.

L'art. 71 del regolamento UE n. 809/2014 prevede che i controlli relativi alla condizionalità vengano completati nello stesso anno civile in cui sono state presentate le domande di pagamento selezionate a campione.

4.2 Metodologia di controllo

La procedura di controllo prevista per la verifica del rispetto degli impegni e degli obblighi connessi ai criteri di ammissibilità e condizionalità degli aiuti, prevede la combinazione di diversi metodi di indagine:

- **Verifiche documentali:** tali controlli prevedono la possibilità di richiedere ai Beneficiari di esibire la documentazione relativa alle operazioni agricole, si richiederà, solitamente, di poter acquisire copia delle fatture e dei documenti contabili o altre certificazioni rilasciate da Enti terzi. Tali documenti, in combinazione con i registri di magazzino, rappresentano un'importante fonte di prova;
- **Valutazioni tecnico agronomiche formulate nel corso delle visite in loco relative alle strutture dell'aziende ed alle superfici aziendali:** per alcune tipologie d'impegno, l'effettuazione di visite presso le strutture dell'azienda (magazzini, stalle, terreni) fornisce la principale fonte di informazione ai fini della verifica del rispetto degli impegni e degli obblighi a cui sono soggetti i Produttori;
- **Misure analitiche:** verranno acquisiti elementi dimensionali e quantitativi di strutture e/o di situazioni specifiche presenti in azienda, quali misure fisiche degli stoccaggi, conteggio del numero di animali presenti, numerosità di elementi a controllo. In alcuni casi sarà previsto il prelievo di campioni (parti di pianta, terreno, ecc) al fine di eseguire analisi chimico / fisiche finalizzate all'accertamento di sostanze il cui utilizzo è vietato o soggetto a limitazioni nell'ambito di specifici protocolli di coltivazione (es. agricoltura biologica/ integrata);
- **Controlli svolti nell'ambito del SIAN:** in questa categoria sono incluse tutte le verifiche che sia possibile effettuare mediante l'incrocio di banche dati certificate (esempio: BDN / Banca Dati Fitofarmaci, ecc) e mediante l'utilizzo dei dati del Fascicolo Aziendale (consistenza territoriale, UMA, macchine operatrici, ecc).

4.3 Invio dati al SIAN

L'applicazione software CAI consente di inviare i dati raccolti durante la verifica in loco direttamente al SIAN. A tal fine, il tecnico dovrà collegare alla rete Internet il PDA / PC e seguire le istruzioni riportate nel manuale del software. Conclusa la procedura di invio, verranno trasmesse al SIAN non solo le informazioni relative ai controlli, ma anche tutta la documentazione probatoria (scansioni di documenti e foto) inserita a sistema dal tecnico.

I dati inviati saranno visionati dai coordinatori territoriali e successivamente validati, come descritto nel capitolo "Validazione e Controllo di Qualità".


4.4 Aggiornamento dell'applicazione software CAI

Ad ogni avvio dell'applicazione CAI, se il PDA / PC è connesso alla rete internet, si avvierà in automatico il download dell'ultima versione dell'applicazione. Nel caso in cui non venga effettuato un allineamento dei dati entro 48 ore, il sistema presenterà un warning non bloccante, che consiglierà al tecnico di effettuare, appena possibile, un aggiornamento dell'applicazione.

In questo caso è necessario collegare il PDA / PC a internet ed effettuare un "invio dati", al termine del quale verrà in automatico aggiornata l'applicazione.

Se il tecnico non avrà provveduto ad aggiornare l'applicazione per 72 o 96 ore, verrà presentato un warning, in questo caso bloccante, che imporrà la necessità di un aggiornamento. In tal caso non sarà possibile iniziare alcun rilievo se non si collega il PDA / PC alla rete e se non si effettua l'invio dei dati al SIAN.

Nella figura seguente viene schematizzato il sistema di avvisi e blocco dell'applicazione in caso di mancato collegamento del PDA / PC al SIAN.



4.5 Stati di avanzamento del controllo

L'avanzamento del controllo aziendale è tracciato attraverso un codice composto da tre digit che identificano la modalità di avvio della visita, lo stato di avanzamento e quello finale. La codifica utilizzata è la seguente:

1. Il **primo** digit rappresenta la **modalità di avvio della visita** (1) e può assumere uno dei seguenti valori:

- A = normale
 - B = dopo sospensione del controllo
 - C = dopo aborto (1° volta) del controllo
 - D = dopo modifica dei dati inviati al SVR, ma non ancora validati
 - E = dopo validazione negativa di un controllo completato
 - F = dopo devalidazione di un controllo validato positivamente
 - H = dopo interruzione del controllo
 - W = dopo richiesta istanza di riesame
2. Il **secondo** digit rappresenta lo **stato di avanzamento della visita**, (2) e può assumere uno dei seguenti valori:
- A = visita da eseguire
 - B = visita pianificata
 - C = visita in corso
 - D = invio al SIAN dei dati alfanumerici acquisiti
 - E = ack dell'operazione D
 - F = invio al SIAN dei dati raster acquisiti
 - G = ack dell'operazione F
 - H = valore aggiornato dal server sul PDA
3. Il **terzo** digit rappresenta lo **stato finale della visita** (3) e può assumere uno dei seguenti valori:
- X = void (visita non ancora completata)
 - A = normale
 - B = sospesa
 - C = abortita (assenza rappresentante)
 - D = ute senza terra
 - E = ute rifiutata
 - N = validata positivamente
 - O = validata negativamente
 - H = interrotta

4.6 Stati anomali del controllo

4.6.1 INTERRUZIONE

Il tecnico potrà trovarsi di fronte all'esigenza di interrompere il processo di controllo, al fine di modificare o ricontrollare i dati inseriti.

Il tecnico potrà interrompere il controllo ogni qual volta lo ritenga necessario, successivamente, al termine dell'interruzione, ricomincerà a lavorare l'azienda a partire dalla fase iniziale, senza la richiesta di acquisizione del documento di identità del rappresentante aziendale.

Nel caso di "interruzione del controllo" il sistema invierà sempre e comunque al Server una copia dei dati raccolti fino a quel momento.

4.6.2 SOSPENSIONE

Si potrebbero verificare situazioni che richiedono una sospensione formale del controllo, nel caso ad esempio di

- documentazione non idonea
- documentazione incompleta
- verifica della documentazione acquisita
- richiesta di sopralluogo suppletivo

oppure in altri casi definiti dalla procedura tecnica del controllo stesso nel caso di accertamento di particolari infrazioni per le quali si rende necessaria una successiva visita (non sono compresi in questa casistica i controlli delle azioni correttive e degli impegni di ripristino previsti in caso di infrazione a taluni obblighi di condizionalità).

In questi casi il tecnico avvierà la procedura di “sospensione del controllo”: acquisirà nello specifico campo proposto dal sw il motivo della sospensione e il sistema invierà una copia dei dati raccolti fino a quel momento al SIAN. Il tecnico potrà sospendere il controllo ogni qual volta lo ritenga necessario, successivamente, tornato dalla sospensione, ricomincerà a lavorare l’azienda a partire dalla fase iniziale e acquisendo nuovamente il documento di identità del rappresentante aziendale.

In caso di sospensione, verrà prodotto un verbale cartaceo che dovrà essere firmato dal tecnico incaricato e dal rappresentante aziendale e la cui scansione sarà quindi acquisita a sistema. Di tale verbale di sospensione sarà necessario rilasciarne una copia al rappresentante aziendale. Si evidenzia che nel caso il Beneficiario non si presenti al successivo incontro, nel luogo e nella data concordata, munito dei documenti richiesti, saranno presi a riferimento per la definizione dell’esito tecnico del controllo, i dati disponibili al momento del primo controllo.

4.6.3 Controllo non eseguibile per assenza del rappresentante aziendale

Può accadere che il **rappresentante aziendale** non sia reperibile o non si presenti nel luogo e nella data concordata; in tal caso il tecnico dovrà selezionare dalla apposita combo il motivo dell’assenza del rappresentante. La selezione di uno dei motivi previsti causa l’immediata chiusura formale del rilievo, con la stampa della Relazione di Controllo e la necessità di acquisirne la scansione; verrà attivata quindi la fase di seconda convocazione, che dovrà essere effettuata tramite l’invio al rappresentante aziendale di un telegramma, il relativo fac-simile è riportato come allegato 1 al presente documento.

A questo punto, il tecnico sarà tenuto a ripresentarsi in azienda. Se per la seconda volta non sarà possibile effettuare il controllo per motivi imputabili all’agricoltore, il tecnico incaricato del controllo riacquisirà una Relazione di Controllo e si attiverà nuovamente la chiusura del controllo questa volta attraverso la “procedura di aborto”. A questo punto l’azienda non sarà più presente nell’elenco delle aziende da lavorare. Si ricorda che qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili all’agricoltore o a chi ne fa le veci, la domanda di aiuto in questione viene respinta ai sensi dell’art. 59 del regolamento (UE) 1306/2013.

5. IL FLUSSO DELLE ATTIVITA'

Il controllo presso l'azienda verrà effettuato utilizzando l'applicazione sw denominata CAI 2019 (utilizzabile da un Notebook o da un Tablet PC Windows), appositamente predisposta da SIN S.p.A. e fornita ai tecnici dai coordinatori territoriali.


Circa le modalità di controllo relative ad ogni ambito di verifica (CGO / PSR / Zootecnia), si rimanda alle specifiche "note operative" predisposte per ciascuno di esse; in particolare, per i controlli PSR, sono stati predisposti i manuali operativi specifici per ciascuna delle Regioni i cui controlli sono gestiti con l'applicazione CAI 2019.

Per gli impegni relativi all'art. 28 e dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013 ed alle corrispondenti misure del PSR 2007-2013, si provvederà inoltre a verificare anche il rispetto degli impegni pertinenti di condizionalità, ovvero degli obblighi di condizionalità chiaramente ricollegabili all'impegno che grava sul beneficiario. Tali impegni pertinenti di condizionalità saranno attivati automaticamente dall'applicazione software, in base a quanto previsto dalle specifiche norme regionali.

L'applicazione software contiene tutte le informazioni di base necessarie ad eseguire il controllo, oltre a fornire una linea guida alla quale attenersi.

Il controllo aziendale si compone di una serie di attività (vedi figura seguente – Flusso delle Attività), a ciascuna delle quali sono dedicati i successivi paragrafi:

- ✓ Avvio Controllo
- ✓ Verifica Oggettiva
- ✓ Dati di base
- ✓ Controlli
- ✓ Valutazioni
- ✓ Chiusura del rilievo



L'applicazione sw si basa su una piattaforma Java WEB Start. E' quindi indispensabile disporre sul PC che si intende utilizzare, della **Java Virtual Machine versione 6 release 33**, rilasciata da Oracle e scaricabile dall'indirizzo:

<http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre6-downloads-1637595.html>

L'ultima versione della Java Virtual Machine, la 7, non è al momento supportata e quindi non va utilizzata, fino a diversa indicazione. L'accesso all'applicazione è protetto da Username e password.

5.1 Avvio Controllo

5.1.1 Estremi Visita

Preliminarmente all'avvio del controllo presso la sede aziendale, si procederà al **riconoscimento del rappresentante aziendale**. Tale procedura prevede che il tecnico incaricato si presenti alla data e all'ora prevista presso la sede aziendale o il luogo di appuntamento prefissato, nel caso in cui sia stato fornito un preavviso, e svolga le seguenti attività:

- verifica della presenza del rappresentante aziendale;
- riconoscimento del rappresentante aziendale, con eventuale acquisizione del conferimento d'incarico (allegato n. 2) nel caso in cui il rappresentante sia un delegato del Produttore / Beneficiario.

Il Tecnico dovrà acquisire i dati anagrafici richiesti dall'applicazione desumendoli dal documento di identità che il rappresentante gli avrà fornito. Non sarà possibile procedere nella visita se non si scansiona il documento di identità del rappresentante aziendale.

Preliminarmente all'avvio del controllo, il tecnico incaricato della verifica dovrà comunicare al rappresentante aziendale alcune informazioni relative al controllo in corso. Le informazioni che obbligatoriamente dovranno essere fornite riguardano:

- gli scopi del controllo;
- procedura di esecuzione del controllo;
- gli impegni, criteri ed obblighi che saranno verificate in azienda;
- i principi generali del metodo di calcolo dell'esito del controllo e le motivazioni che potranno generare il rifiuto o la revoca dei pagamenti in caso di accertamento di violazioni.

Si evidenzia che a completamento del controllo, contestualmente alla consegna della copia del verbale, il tecnico avrà l'obbligo di comunicare al rappresentante aziendale l'elenco completo delle violazioni accertate, le percentuali di riduzione derivanti, le azioni correttive e gli impegni di ripristino da realizzare nei tempi previsti.

5.1.2 Verifica Ute

Per **UTE** si intende una porzione di azienda gestita in modo autonomo dalle altre; tale gestione può dipendere da cause esterne (distanza tra i corpi aziendali che ne impediscono una gestione unitaria o il ricadere di questi in Regioni diverse) o da scelte gestionali proprie dell'azienda.

Normalmente a ciascuna UTE è associato un set di documenti (Registro dei Trattamenti, Registro di Stalla, ecc.) distinto da quello relativo ad altri corpi aziendali.

Durante le fasi iniziali del controllo, il tecnico dovrà verificare, insieme al referente aziendale, se la ripartizione proposta corrisponde alla realtà oggettiva. In questa fase, il tecnico può confermare quanto proposto oppure creare o accorpate UTE, fino ad arrivare a definire la realtà aziendale.

Nel caso in cui alcune delle UTE ricadano in un'altra provincia (Regione) oppure comunque fuori dal raggio d'azione assegnato al tecnico, egli dovrà "rifiutare" le UTE interessate, le quali saranno assegnate ad altro tecnico. L'esito aziendale complessivo deriverà dall'aggregazione degli esiti delle singole UTE.

Una volta definito il corretto numero di UTE nelle quali l'azienda è suddivisa si procederà ad acquisire le informazioni minime che la caratterizzano (indirizzo della UTE ed estremi della persona di riferimento) e, successivamente, ad associarvi le particelle catastali che la compongono.

5.1.3 Selezione allevamenti da verificare

Il tecnico dovrà definire su quale codice ASL sarà effettuato il controllo aziendale. Se infatti l'azienda per la stessa specie dispone di codici ASL differenti, il tecnico deve selezionare quello relativo alla stalla presso cui effettua il controllo.

6. VERIFICA OGGETTIVA

6.1 Informazioni Aziendali

L'applicazione CAI, per consentire una corretta esecuzione del controllo aziendale, mette a disposizione del tecnico anche i dati acquisiti dal SIAN e da altre banche dati nazionali certificate; tali informazioni sono di supporto per la valutazione preliminare dell'azienda da controllare e per meglio pianificare le attività di verifica.

I dati provenienti da banche dati esterne, sono resi disponibili in funzione dalla tipologia di controllo che si deve eseguire; in particolare:

- **Per tutti i CONTROLLI**

- **Macchine Agricole:** questo menù consente di visualizzare l'elenco delle macchine agricole in possesso delle aziende iscritte all'UMA.

- **Solo per i CONTROLLI PSR**

- **Appezamenti PSR a premio:** Questo menù consente di visualizzare gli appezzamenti a premio nell'ambito delle domande per le misure a superficie del PSR, suddividendoli per UTE di appartenenza. Verrà visualizzata la coltura (codice e descrizione prodotto), il codice SIAN dell'appezzamento, l'eventuale appartenenza a zone SIC, ZVN o ZPS e per quale misura del PSR è stato richiesto il premio.
- **Particellare PSR:** Questo menù consente di identificare le particelle associate ad un intervento a premio nella domanda PSR, suddivise per UTE di appartenenza.
- **Consistenza Zootecnica PSR:** Questo menù permette di prendere visione delle specie e categorie animali dichiarate nell'ambito delle domande PSR.

- **Solo per i CONTROLLI CGO**

- **Particellare CGO:** Questo menù consente di identificare le particelle da controllare ai fini della condizionalità, suddivise per UTE di appartenenza.
- **Macrousi:** Questo menù consente di prendere visione dei macrousi in cui è suddivisa l'azienda (seminativi, pascoli etc), cioè della superfici investite con le principali categorie di utilizzo. Inoltre è possibile visualizzare la superficie totale dell'azienda, quella che ricade in una zona SIC (Sito di Interesse Comunitario), ZPS (Zona di Protezione Speciale) oppure ZVN (Zona Vulnerabile da Nitrati).

- **Solo per i CONTROLLI ZOOTECNIA**

- **Consistenza zootecnica BDN:** Questo menù consente di prendere visione della consistenza zootecnica aziendale, ovvero della specie allevata e del numero di capi registrati in BDN per ogni allevamento.
- **Registro di Stalla:** Questo menù permette di prendere visione, in forma tabellare, dei capi presenti sul registro di stalla BDN che è stato precedentemente caricato nel sistema. In questo modo si visualizzeranno i codici delle marche auricolari per ogni capo, la razza, la data di nascita e/o di uscita e altre informazioni che verranno riprese per la valutazione della consistenza dei bovini e ovini.

6.2 Scansione documenti

L'acquisizione dei documenti resi disponibili dal rappresentante aziendale è un passaggio fondamentale per la corretta esecuzione dei controlli. A tale scopo il tecnico dovrà richiedere direttamente in azienda, o anche tramite gli uffici dei CAA, la documentazione necessaria, il cui elenco viene definito dal sw in funzione delle caratteristiche aziendali e del tipo di controlli a cui l'azienda è soggetta. Per eseguire una corretta scansione il tecnico dovrà inserire sul piano di lettura dello scanner il documento da acquisire, assicurandosi che sia correttamente orientato. La scansione dovrà essere eseguita tenendo il coperchio dello scanner chiuso, al fine di favorire una maggiore leggibilità del documento scansionato. Un elenco generale, relativo ai controlli di condizionalità e zootecnia (per il PSR si vedano le specifiche relative a ciascuna regione), della documentazione che può risultare necessaria nel corso dei controlli è contenuta nell'allegato n. 4 del presente documento.

DOCUMENTI PRELIMINARI: I documenti preliminari dovranno essere acquisiti, se presenti, a prescindere dal controllo cui è sottoposta l'azienda. Si tratta dei seguenti documenti:

- Registro di stalla – Bovini;
- Registro di stalla – Bufalini;
- Registro di stalla – Ovini e Caprini;
- Registro di stalla – Suini;
- Documentazione comprovante l'acquisto del carburante agricolo presso distributore di carburante (documentazione fiscale o altra evidenza);
- Documentazione circa il ritiro e il successivo smaltimento presso una struttura autorizzata delle sostanze pericolose;
- Registro interventi profilassi veterinaria (documento da verificare; **scansionare ma da NON vidimare**);
- Attestazioni relative alle lavorazioni meccaniche effettuate da terzi (documento attestante la lavorazione eseguita; la data; il soggetto (cod. fiscale) che ha eseguito la lavorazione; il mezzo (targa / n° telaio)

Per quanto riguarda i registri di stalla, nel momento dell'inserimento bisognerà inserire anche il codice ASL relativo alla stalla aziendale. Il registro di stalla dovrà quindi essere acquisito per tutte le aziende che lo dispongono, anche se non sono sottoposte al controllo zootecnico. E' molto importante eseguire questo passaggio perché rilevare la presenza di animali, senza aver acquisito il registro di stalla, o con un codice ASL errato, può scatenare un'infrazione. (Acquisire tutte le pagine). **Per le aziende che optano per la tenuta su BDN del registro risulta comunque necessario produrre una stampa da BDN del registro che dovrà essere acquisto all'interno del CAI.**

I rimanenti documenti sono invece richiesti per una evidenza di alcune situazioni particolari che si possono generare in azienda. **La mancata necessità del deposito di carburante** può essere supportata dalla presenza di un documento (ad esempio fattura; ricevuta; ecc) che ne attesti l'acquisto all'occorrenza direttamente presso un distributore. **La mancata necessità di un deposito dei prodotti veterinari** può essere supportata dal registro di profilassi veterinaria, nel caso in cui il veterinario somministri i medicinali in maniera sistematica presso la stalla, fornendoli in prima persona. In questo caso quindi l'azienda non avrebbe la giacenza dei prodotti e non avrebbe necessità del deposito. **La mancata necessità del deposito delle sostanze pericolose** può essere supportata dalla documentazione attestante il ritiro e lo smaltimento di tali rifiuti da parte di una struttura autorizzata.

6.3 Analisi e valutazione della documentazione aziendale

Preliminarmente alla scansione dei documenti, si procederà alla loro valutazione.

1. Per i documenti generici, come ad esempio gli elaborati tecnici (es: piano di concimazione aziendale, piani di accoppiamento, relazioni tecniche, elaborati grafici), gli attestati, le analisi, le autorizzazioni, le certificazioni rilasciate da Enti ed Organismi di Controllo, o altre Autorità competenti, viene generalmente richiesto di valutare e definire la completezza del documento, l'aggiornamento e la presenza di errori formali. Si forniscono di seguito alcuni criteri generali per la valutazione:

- **Completezza:** Un documento è completo quando è compilato in tutte le sue parti e contiene dunque tutti gli elementi richiesti; in particolare la completezza si riferisce alla presenza di tutte le parti costituenti il documento; ad esempio, un quaderno di campagna organizzato per schede colturali deve contenere le schede di tutte le colture praticate in azienda, con l'indicazione di almeno le principali fasi fenologiche.
- **Aggiornamento:** si hanno errori nell'aggiornamento del documento quando:
 - la data di fine validità dello stesso è successiva alla data in cui si effettua il controllo o una data limite stabilita dalla normativa;
 - alla data del controllo, si riscontra la mancanza di una o più delle registrazioni richieste; ad esempio, nel caso del quaderno di campagna, si riscontra l'assenza di lavorazioni delle quali si abbia contezza, o l'ordine di registrazione non rispetti la sequenza temporale attesa.

Si può presentare il caso particolare in cui la data di rilascio/scadenza del documento manchi. In tal caso si verifica in contemporanea sia l'incompletezza che il mancato aggiornamento;

- **Errori formali:** sono presenti errori formali quando si rilevano dati non congrui con quanto previsto dallo specifico campo del formulario, o si registra l'evidenza di errori procedurali (ad esempio, la correzione a penna per sovrascrittura di una registrazione del quaderno di campagna – si ricorda che in tali casi la corretta procedura per la correzione di una registrazione prevede la cancellazione, con un tratto di penna, della registrazione errata e l'inserimento di una nuova registrazione nel rigo sottostante). Generalmente, segnalando un errore formale nella valutazione del documento, sarà possibile annotare in un apposito campo l'anomalia riscontrata.
 - **Data:** si fa riferimento alla data (di ultima registrazione / emissione) riportata sul documento.
2. Per alcuni documenti particolari, come i documenti fiscali (fatture di acquisto di prodotti fitosanitari /fertilizzanti) o per i moduli di acquisto dei prodotti fitosanitari, il tecnico dovrà valutare e inserire anche altri dati, come data, la denominazione del venditore, il numero del documento, secondo quanto richiesto dall'applicazione.

Nel corso del controllo dei registri aziendali e prima di effettuarne la scansione, il tecnico apporrà sulla prima riga libera (subito dopo l'ultima registrazione presente), un tratto di penna, seguito dalla dicitura "controllo AGEA", dalla data di svolgimento della verifica, dalla propria firma e timbro professionale.

6.3.1 IL QUADERNO DI CAMPAGNA.

Il Quaderno di Campagna è un documento di primaria importanza ai fini dello svolgimento del controllo. Il quaderno di campagna, deve contenere i seguenti dati:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione delle fasi fenologiche/agronomiche principali di ogni coltura: semina o trapianto, inizio fioritura e raccolta;
- Il registro deve essere aggiornato entro trenta giorni dall'esecuzione di ogni trattamento.
- Il quaderno di campagna riporta, nel caso in cui vengano effettuate, anche le operazioni di fertilizzazione. Tali registrazioni possono essere inserite in un apposito modulo o all'interno della lista delle varie operazioni colturali.

NB: Il quaderno di campagna va scansionato anche nel caso in cui sia privo di registrazioni.

Per le aziende che utilizzano un sistema elettronico per la tenuta del quaderno di campagna , al momento del controllo sarà comunque necessario produrre una stampa del modello da acquisire in forma di scansione all'interno del CAI.

6.3.2 CONTRATTO CON IL CONTOTERZISTA

Nel caso in cui l'azienda si avvalga di un contoterzista per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari, dovrà essere presente in azienda un contratto tra le parti in cui si specifichi la natura della prestazione offerta dal contoterzista, la data di inizio e fine lavori etc. Il contoterzista dovrà rilasciare all'azienda, oltre che questo contratto, la scheda del trattamento effettuato, contenente le seguenti informazioni minime:

- prodotto utilizzato,
- quantità utilizzata,
- superficie della coltura oggetto del singolo trattamento,
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento.

NB: in caso di trattamenti eseguiti da un contoterzista, si dovrà sempre acquisire la scheda del trattamento; qualora questa sia sostituita dall'annotazione sul quaderno di campagna con timbro e firma del contoterzista, tale pagina dovrà essere acquisita quale scheda del trattamento. Tale acquisizione non esime tuttavia il tecnico dall'acquisire per intero anche il quaderno di campagna quale comprovante dell'esistenza dello stesso.

6.3.3 MODULI DI ACQUISTO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Per i prodotti acquistati prima del 26 novembre 2015, il venditore avrà registrato le generalità dell'acquirente e le caratteristiche dei prodotti su un apposito documento, denominato Modulo di Acquisto. I dati riportati sul modulo di acquisto potranno essere quelli del titolare dell'azienda o di un soggetto da esso delegato (consulente); in quest'ultimo caso, tale conferimento di responsabilità deve essere supportato da una idonea dichiarazione scritta (delega) che il tecnico dovrà acquisire agli atti. Nel

caso in cui l'azienda si avvalga di un consulente, il tecnico verificherà la validità dell'autorizzazione del consulente e la presenza del numero della sua autorizzazione sui moduli d'acquisto dei prodotti classificati.

6.4 VERIFICA OGGETTIVA

La Verifica oggettiva ha lo scopo di raccogliere le informazioni necessarie per definire la tipologia aziendale, le informazioni raccolte in questa fase saranno utilizzate nelle successive fasi per la definizione dell'esito del controllo.

6.4.1 ACQUA IRRIGUA

Il tecnico valuterà l'eventuale utilizzo di acqua ai fini irrigui dopo aver effettuato un sopralluogo che riguarderà tutti i terreni e le strutture dell'azienda. In questa fase sarà valutata la presenza di fonti di approvvigionamento (pozzi, laghetti, fiumi, ecc.); la presenza di macchine, attrezzature e materiali per l'irrigazione; l'ordinamento colturale dell'azienda (presenza di colture ordinariamente irrigue). L'utilizzo di sorgenti presenti all'interno dell'azienda è soggetta ad autorizzazione così come l'utilizzo di altre fonti di approvvigionamento idrico. Fanno eccezione i soli invasi per il contenimento delle acque meteoriche, per i quali si dovrà tuttavia acquisire una certificazione del tecnico che attesta l'uso di tale fonte.

6.4.2 PRODUZIONI VEGETALI E DI MANGIMI

Il tecnico valuterà le produzioni vegetali e la produzione di mangimi prodotti in azienda verificando l'ordinamento colturale e la documentazione probatoria disponibile al momento della visita.

6.4.3 PRESENZA DI ANIMALI

La presenza di animali in azienda sarà confermata a seguito di un sopralluogo effettuato su tutte le superfici e le strutture aziendali. La presenza di animali attiva i controlli connessi:

- alla produzione di latte;
- all'utilizzo di prodotti veterinari e alla conseguente necessità di disporre di un deposito adeguato;
- alla presenza di strutture per lo stoccaggio (vasche e platee) dei reflui zootecnici.

In fase di Verifica Oggettiva il tecnico dovrà rispondere alle domande proposte dal sistema in relazione alla presenza o meno di allevamenti e depositi, mentre la valutazione della conformità degli stessi è prevista in una fase successiva.

L'azienda può non disporre del deposito dei prodotti veterinari, qualora la somministrazione dei medicinali avvenga sistematicamente da parte del veterinario, quindi senza la necessità di una giacenza in azienda.

6.4.4 UTILIZZO DEI CARBURANTI

Il tecnico valuterà l'eventuale utilizzo di carburanti a valle del sopralluogo aziendale. I principali elementi che evidenziano l'utilizzo di carburante da parte dell'azienda sono riferibili in particolare alla presenza di macchine agricole, ed al tipo ed estensione delle colture praticate.

Il caso di contenitori di carburanti posti all'interno di abitazioni o rimesse per automezzi siti all'interno di centri abitati, pur non configurandosi direttamente un'infrazione di condizionalità, sarà oggetto di segnalazione agli Enti preposti per le necessarie verifiche, quindi al verificarsi di questa casistica il tecnico dovrà indicare, nell'apposito campo, l'indirizzo presso il quale si trova il deposito.

Se l'azienda rifornisce i propri mezzi presso un distributore di carburante, può non avere il deposito. Bisognerà avere acquisito il relativo documento per abilitare questa condizione.

6.4.5 UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Il tecnico incaricato del controllo accerterà l'utilizzo dei prodotti fitosanitari anche mediante:

- l'analisi del tipo, estensione e stato delle colture praticate;
- la verifica della documentazione disponibile presso l'azienda (quaderno di campagna, documentazione contabile, moduli di acquisto, schede dei trattamenti compilate dal contoterzista).

Accertato l'uso dei prodotti fitosanitari, il tecnico dovrà definire se la gestione dei prodotti è eventualmente delegata a un consulente o a un contoterzista (in questo caso avrà già acquisito precedentemente la copia dei relativi documenti che attestano la circostanza).

In alcuni casi è previsto il prelievo di campioni vegetali e/o di terreno per l'accertamento analitico di residui di fitofarmaci il cui utilizzo non è consentito o risulta soggetto a limitazioni nell'ambito di taluni protocolli di coltivazione (es: agricoltura biologica; agricoltura integrata).

All'uso dei prodotti fitosanitari è connessa la successiva verifica della presenza e conformità del relativo sito di stoccaggio.

6.4.6 SOSTANZE PERICOLOSE

Le sostanze pericolose di cui è necessario verificare la presenza in azienda e le relative condizioni di stoccaggio sono: combustibili; oli di origine petrolifera e minerale, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, prodotti fitosanitari e veterinari. La mancata necessità del deposito delle sostanze pericolose può essere supportata da un documento che attesti il ritiro o la consegna presso un centro adetto allo smaltimento di tali sostanze.

6.4.7 ATTIVITA' AGROINDUSTRIALE

Il tecnico, a seguito del sopralluogo che dovrà riguardare tutti i terreni e le strutture aziendali, accerterà se l'azienda esercita attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola.

6.4.8 FERTILIZZAZIONI

Il tecnico incaricato del controllo accerterà l'utilizzo di prodotti fertilizzanti tramite:

- l'analisi del tipo, estensione e stato delle colture praticate;
- la verifica della documentazione disponibile presso l'azienda (quaderno di campagna, documentazione contabile etc).
- L'analisi dello stato dei suoli

6.4.9 ATTIVAZIONE VERIFICHE PER CRITERI E NORME DI CONDIZIONALITÀ NON A CONTROLLO

Il sistema CAI garantisce la possibilità di rilevare eventuali infrazioni riscontrate nel corso dei controlli aziendali, relative ai Criteri e Norme di condizionalità anche nel caso in cui l'azienda non risulti selezionata a campione per i controlli di Condizionalità.

Nel caso in cui se ne verifichi la necessità, il tecnico potrà attivare il controllo di uno o più atti di condizionalità che non risultino già a controllo.

Attivando il controllo per un atto di condizionalità, verranno abilitate le scansioni, il tecnico dovrà quindi scansionare eventuali documenti presenti in azienda. Se l'azienda è già a controllo per un determinato atto, il tecnico troverà la risposta bloccata perché il controllo è già attivo.

Si riporta di seguito l'elenco degli atti che è possibile attivare sono con il verificarsi di alcune condizioni particolari:

- CGO 2: può essere attivato anche se l'azienda non ricade in Zona Protezione Speciale (ZPS)
- CGO 1: può essere attivato solo se l'azienda ricade in Zona Vulnerabile ai Nitrati (ZVN)
- CGO 3: può essere attivato anche se l'azienda non ricade in un Sito di Interesse Comunitario (SIC)

Il sistema, in base al verificarsi di alcune condizioni, proporrà automaticamente l'attivazione del controllo di atti specifici, ovvero:

- CGO 1: in presenza di Zona Vulnerabile ai Nitrati, se l'azienda dispone di animali. Se il tecnico rileva la necessità della presenza di uno stoccaggio dei reflui zootecnici, ma l'azienda non ne dispone.
- CGO 10: se l'azienda utilizza prodotti fitosanitari, ma non si avvale di un contoterzista né per l'acquisto né per l'utilizzo dei prodotti e non dispone di un deposito.
- CGO 10 e CGO 4: se l'azienda non dispone del quaderno di campagna e utilizza i prodotti fitosanitari.

Per quanto riguarda l'abilitazione dei CGO 6, CGO 7 e CGO 8, relativi ai controlli sui Suini, Bovini e Ovicapri, si rimanda al capitolo relativo alla consistenza zootecnica.

6.5 INPUT DATI ALFANUMERICI

Il tecnico in questa sezione dovrà acquisire i dati necessari allo svolgimento dei controlli PSR e Condizionalità. I documenti di riferimento per tale operazione sono il quaderno di campagna (che fornisce indicazioni in merito alle colture praticate e relative superfici coltivate, le operazioni colturali, i trattamenti fitosanitari e le fertilizzazioni), il piano di concimazione aziendale ed i disciplinari di produzione.

6.5.1 DEFINISCI APPEZZAMENTI AGRONOMICI

Questa fase di lavoro risulta fondamentale per rendere confrontabile l'aggregazione delle superfici registrata sul quaderno di campagna (appezzamento agronomico) con l'aggregazione delle superfici da costituire all'interno della banca dati CAI (appezzamenti). In considerazione del fatto che le aziende agricole raggruppano le stesse colture nell'ambito di un medesimo codice appezzamento, il sistema proporrà in automatico l'aggregazione delle superfici in appezzamenti, assegnando un codice appezzamento univoco per le particelle investite con la medesima coltura e la medesima varietà. Tali codici possono essere modificati in base alle esigenze di ogni specifica azienda, che verranno individuati dal tecnico all'interno del quaderno di campagna.

6.5.2 OPERAZIONI COLTURALI

Il quaderno di campagna deve contenere le principali fasi fenologiche ed operazioni colturali: semina o trapianto, inizio fioritura e raccolta. Per essere completa, la registrazione deve contenere la data, la

coltura, la superficie trattata e l'operazione registrata (Fertilizzazione, Potatura, Irrigazione, Semina, Trapianto, Innesto, Fioritura, Sfalcio, Erpicatura, etc)

6.5.3 Fertilizzazioni

Il tecnico desumerà le informazioni necessarie a compilare questo quadro all'interno del quaderno di campagna, nella sezione delle fertilizzazioni. Dovrà quindi inserire la data in cui è stata effettuata l'operazione, il nome del prodotto utilizzato, la quantità espressa in chili o litri. Dovrà poi valutare se la fertilizzazione è stata effettuata nel rispetto dell'epoca di impiego prevista, in base alla fase fenologica in cui si trovava la coltura alla data di esecuzione della fertilizzazione ed al tipo di prodotto usato. Il tecnico inoltre, dovrà selezionare dall'apposita combo la fattura di acquisto del prodotto utilizzato per l'operazione oggetto di valutazione (il documento sarà stato precedentemente acquisito nel menù "scansioni").

CASO PARTICOLARE - inserimento del "nuovo prodotto": Può accadere che l'azienda utilizzi un prodotto immesso recentemente sul mercato e quindi non presente nel DataBase dell'applicazione CAI. Il tecnico dovrà risalire alla composizione del prodotto leggendo le indicazioni riportate sulla confezione o rese disponibili dal produttore. Le informazioni da acquisire per i "nuovi prodotti" riguardano: il nome del prodotto, il titolo (N/P/K), l'indicazione se il prodotto è ammesso nell'ambito della produzione con metodo "biologico" ed il nome del produttore.

NB: qualora l'azienda sia anche a controllo per l'atto CGO 1, i valori di azoto inseriti tramite fertilizzanti di sintesi saranno riportati nella form dell'atto CGO, per verificare il rispetto dell'azoto per ettaro su suoli che ricadono in ZVN.

6.5.4 TRATTAMENTI FITOSANITARI (CONDIZIONALITÀ E PSR)

Il tecnico dovrà gestire questa sezione sia per le aziende a controllo per i CGO che per quelle a controllo per i PSR.

- **CONTROLLO PSR:** Nel caso in cui l'azienda risulti a controllo PSR, il tecnico avrà cura di inserire tutti i trattamenti fitosanitari *effettuati dall'azienda e registrati sul quaderno di campagna*.
- **CONTROLLO Condizionalità CGO:** Nel caso in cui l'azienda risulti esclusivamente a controllo CGO, il sistema nell'apposita form richiederà al tecnico di inserire il numero di trattamenti fitosanitari effettuati dall'azienda. Partendo da questo dato, un algoritmo genererà in automatico il numero di trattamenti che il tecnico dovrà acquisire.

NB: nel caso in cui il Registro Aziendale fosse organizzato per schede colturali, il tecnico dovrà preliminarmente apporre a lato di ogni trattamento una numerazione progressiva a matita che dia un ordinamento complessivo a tutti i trattamenti. Si inserirà poi a sistema il numero totale dei trattamenti; il sistema in seguito ai calcoli prodotti dallo specifico algoritmo restituirà i numeri dei trattamenti da inserire: il tecnico avrà cura di selezionare correttamente tali trattamenti e inserirli a sistema.

Nel caso di trattamenti eseguiti da un contoterzista, e se questi non risultino registrati sul quaderno di campagna (con timbro e firma del contoterzista), la numerazione progressiva dei trattamenti coinvolgerà anche le singole schede dei trattamenti del contoterzista. Il tecnico avrà quindi cura di numerare singolarmente in modo progressivo ciascuna scheda (per ogni trattamento eseguito da un contoterzista, si avrà una scheda del trattamento).

Le informazioni necessarie per effettuare il controllo sono desumibili dal quaderno di campagna, nella parte destinata alla registrazione dei trattamenti fitosanitari. Si rimanda alla sezione “Scansioni” per una descrizione esaustiva dei controlli da svolgere su questo documento.

Il tecnico dovrà quindi inserire gli elementi richiesti dall’applicazione CAI: ad esempio la data in cui è stata effettuata l’operazione, il nome del prodotto utilizzato, la quantità di prodotto e quella di acqua di diluizione, l’avversità combattuta.

Si sottolinea l’importanza della fase di valutazione del rispetto delle prescrizioni di utilizzo, che concorrerà a determinare gli esiti relativi al CGO 10; CGO 4 ed al rispetto degli impegni per le misure del PSR (in particolare per le misure agro climatico ambientali).

Si evidenzia che la normativa di riferimento prevede che ogni trattamento fitosanitario deve essere effettuato nel “rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell’etichetta del prodotto impiegato, in particolare:

- in dosi corrette;
- su colture ammesse;
- sui terreni indicati (ove previsto);
- in corrispondenza delle fasi fenologiche indicate;
- contro le avversità previste;
- nel rispetto dei tempi di carenza;

Viene inoltre valutata la presenza in azienda dei dispositivi di protezione individuale previsti.

A seguito della valutazione dell’utilizzo del prodotto, il tecnico dovrà rintracciare e selezionare dalla combo la fattura di acquisto del prodotto utilizzato per lo specifico trattamento fitosanitario (il documento sarà stato acquisito nel menù “scansioni”).

CASO PARTICOLARE: l’inserimento di un “nuovo prodotto”. Può accadere che l’azienda utilizzi un prodotto commercializzato di recente, e quindi non presente nel DataBase dell’applicazione CAI. Il tecnico dovrà risalire al nome del prodotto e desumere le informazioni richieste dal software consultando l’etichetta dello stesso..

6.5.5 DEFINISCI SUB APPEZZAMENTI

Il modulo “Definisci Sub Appezzamenti” sarà abilitato per le misure PSR che prevedono l’acquisizione di alcune informazioni necessarie ai fini di eseguire un controllo completo. Generalmente il menù è abilitato per aziende che hanno richiesto un pagamento nell’ambito delle misure agro ambientali.

In questa fase, il tecnico analizzando il quaderno di campagna potrà riscontrare la divisione in sub appezzamenti di un appezzamento investito con la medesima coltura (ad esempio potrà definire nell’abito di un appezzamento unico investito con la coltura “melo” diversi sub appezzamenti relativi a cultivar diverse che beneficiano di trattamenti diversi per tipo, quantità di prodotto utilizzato e tempi di esecuzione.

6.5.6 DATI AGGIUNTIVI DELL’APPEZZAMENTO

Il modulo “Dati aggiuntivi dell’appezzamento” sarà abilitato per le misure dei PSR per le quali la verifica del rispetto degli impegni risulti connessa alle modalità di esecuzione di particolari operazioni colturali (es. inerbimento, sfalcio, lavorazione del terreno, etc). Generalmente il menù è abilitato per le aziende che hanno richiesto un pagamento nell’ambito delle misure agroambientali, ma le condizioni di effettiva abilitazione saranno indicate specificamente nei paragrafi successivi.

Se il menù è abilitato, il tecnico incaricato del controllo analizzerà il piano di concimazione / fertilizzazione previsto per ogni coltura. La prima verifica è di carattere documentale, e prevederà la valutazione del documento (prendendo in considerazione ogni coltura), in termini di completezza, aggiornamento, presenza di errori formali. La verifica successiva prevederà la quantificazione degli apporti in elementi fertilizzanti (N;P;K) ed il successivo confronto con le relative quantità previste per la coltura in oggetto dagli specifici disciplinari o schede standard. Documenti di base per lo svolgimento dei controlli relativi a questa fase sono il **piano di concimazione** ed il **disciplinare regionale di produzione** o le **schede standard**.

6.5.7 DATI AGGIUNTIVI OPERAZIONI COLTURALI

Il modulo “Dati aggiuntivi operazioni colturali” sarà abilitato per le misure dei PSR che prevedono l’acquisizione di alcune informazioni aggiuntive relative alle operazioni colturali. Le informazioni richieste in questo menù sono generalmente rilevabili dal Quaderno di Campagna.

6.5.8 DATI AGGIUNTIVI TRATTAMENTI FITOSANITARI

Il modulo “Dati aggiuntivi trattamenti fitosanitari” sarà abilitato per le misure PSR che prevedono l’acquisizione di alcune informazioni aggiuntive relative ai trattamenti fitosanitari effettuati. Le informazioni richieste in questo menù sono registrate sempre sul Quaderno di Campagna.

7. DATI DI BASE

Nel corso di questa fase della verifica, a seguito dell'ispezione completa dei terreni e delle strutture aziendali, sarà possibile accertare la presenza e la tipologia di depositi, siti di stoccaggio ed allevamenti animali di varia natura e dimensione. L'applicazione CAI consente di acquisire le relative informazioni a sistema e valutarli, in base alla loro tipologia.

7.1 Depositi dei mezzi tecnici

In generale, per essere considerato "a norma" un deposito deve essere ospitato in un ambiente chiuso o protetto, non deve presentare perdite, e deve risultare spazialmente separato dai siti di stoccaggio, utilizzazione o smaltimento delle derrate alimentare e dei mangimi, al fine di evitarne ogni possibile contaminazione.

Il tecnico dovrà effettuare le riprese fotografiche di tutti gli stoccaggi presenti in azienda. Per alcuni depositi il tecnico valuterà alcuni aspetti specifici descritti di seguito.

7.1.1 DEPOSITO DEL CARBURANTE

In relazione alla valutazione del deposito del carburante si evidenzia che "i contenitori e distributori di carburanti devono essere a perfetta tenuta [...] perché siano considerati a perfetta tenuta è necessario che il contenitore/distributore sia provvisto di:

- a. bacino di contenimento;
- b. tettoia di protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale non combustibile".

Se l'azienda si rifornisce di carburante attraverso delle taniche, riempite all'occorrenza presso un distributore di carburante, le stesse dovranno essere considerate come un deposito vero e proprio e valutate di conseguenza.

7.1.2 DEPOSITO DEI PRODOTTI FITOSANITARI:

Nella fase di valutazione del deposito dei fitofarmaci è necessario considerare che "per essere considerato a norma il sito utilizzato deve essere costituito da un locale o armadio che si possa chiudere e che sia areato, con pavimento lavabile ed il cui contenuto tossico sia opportunamente segnalato".

7.2 Stoccaggi effluenti zootecnici:

Nel corso del controllo saranno acquisiti gli elementi quantitativi e qualitativi necessari alla valutazione degli stoccaggi per i reflui zootecnici. L'applicazione consente di acquisire diverse tipologie di stoccaggio: platea per la raccolta del letame, vasca circolare/rettangolare; a laguna in terra per il liquame. Il tecnico dovrà misurarne le effettive dimensioni e verificare l'eventuale presenza di perdite.

7.3 Acquisizione Foto

Per ogni deposito o stoccaggio rilevato in azienda dovrà essere scattata almeno una fotografia che poi sarà acquisita a sistema tramite le funzionalità messe a disposizione dall'applicazione (vedi Manuale del Software).

Anche al fine di documentare il rispetto / non rispetto di impegni, criteri ed obblighi (ICO) legati alle misure del PSR, il tecnico è tenuto ad acquisire un congruo numero di riprese fotografiche.

In generale il tecnico dovrà porre la massima cura affinché le foto:

- siano correttamente esposte (né buie né eccessivamente chiare);
- nei casi in cui siano riprese esterne, contengano (anche nello sfondo) sicuri riferimenti territoriali (case, manufatti, ecc);
- documentino (anche con riprese aggiuntive di dettaglio) situazioni particolari di infrazioni agli obblighi il cui rispetto è oggetto di verifica.

8. CONSISTENZA ZOOTECNICA

8.1 Verifiche preliminari per tutti gli ambiti di controllo

Il sistema CAI consente di gestire i controlli sulla consistenza zootecnica attraverso vari menù abilitati a seconda del tipo di controllo a cui è sottoposta l'azienda.

I moduli che, a seconda dei controlli applicabili all'azienda, risulteranno abilitati sono:

- **Consistenza Bovini:** permetterà di eseguire il controllo di Ammissibilità per i bovini, descritto in dettaglio nel seguito. Si rammenta che, in caso di infrazioni rilevate durante il controllo di ammissibilità, i dati inseriti per il controllo zootecnico relativo ai Bovini verranno utilizzati anche per il calcolo dell'esito per il controllo di condizionalità del CGO 7.
- **Consistenza Ovicaprini:** permetterà di eseguire il controllo di ammissibilità per gli Ovicaprini, descritto in dettaglio nel seguito. Si rammenta che, in caso di infrazioni rilevate durante il controllo di ammissibilità, i dati inseriti per il controllo zootecnico relativo agli Ovicaprini verranno utilizzati anche per il calcolo dell'esito per il controllo di condizionalità del CGO 8.
- **Capi a Premio PSR:** per le aziende che richiedono pagamenti per le misure del PSR connesse alla salvaguardia delle Razze Minacciate di Abbandono, il sistema CAI proporrà questo menù attraverso il quale sarà possibile inserire, per ogni razza o specie a premio, il numero di animali dichiarati e quello degli animali effettivamente accertati nel corso del controllo. Il sistema utilizzerà i dati inseriti in questa fase per eseguire il controllo del rispetto degli impegni previsti per la misura/azione correlata.

A prescindere dalle verifiche cui è sottoposta l'azienda, il tecnico incaricato del controllo dovrà inserire il numero dei capi accertati in loco (per specie) tramite **conteggio fisico degli animali presenti** e tramite la **valutazione dei documenti aziendali**.

In ogni caso, il sistema CAI acquisirà in automatico i dati relativi ai bovini ed agli ovicapri registrati in BDN.

Se l'azienda è registrata in BDN viene popolato in automatico il campo relativo al codice ASL associato alla stalla, all'interno della apposita colonna. Se invece l'azienda non è registrata in BDN, allora la colonna Codice ASL sarà vuota (e non editabile): in tal caso, il controllo termina con risultato negativo per anomalia "azienda non registrata in BDN".

Se l'azienda NON è a controllo solo per la Zootecnia ma anche (o solo) per PSR e/o CGO, ai fini delle verifiche generali della consistenza zootecnica è necessario rilevare:

- il numero totale degli animali presenti in loco tramite conteggio fisico;
- il numero dei capi accertati in loco di proprietà di terzi;
- il numero dei capi al pascolo accertati in loco;
- il numero dei capi (in media) accertati nel I – II – e III quadrimestre (le colonne saranno abilitate solo per se l'azienda è a controllo per il CGO 1 oppure RMFER);

Al termine del conteggio fisico degli animali il tecnico dovrà confrontare il numero di capi risultati presenti con il numero dei capi trascritti nel registro di stalla e con quello dei capi presenti nel registro BDN, assegnando le eventuali infrazioni del sistema I&R, qualora rilevate.

Il tecnico, se rileva animali associati al codice ASL proposto dal sistema, dovrà inserire il numero dei capi conteggiati nella riga corrispondente al codice ASL e alla categoria cui appartengono. Se all'azienda non risultano associati codici ASL, ma il tecnico rileva la presenza di animali, dovrà comunque rilevarli come sopra descritto ed inserire il relativo numero nella tabella. Il sistema effettuerà dei controlli per verificare la congruità del dato.

I dati acquisiti andranno a popolare in automatico tutti i punti del flusso operativo del controllo in cui viene richiesta la verifica della presenza di animali.

Si evidenzia che il DM 1922 del 20/03/2015 prevede che, per le misure del PSR, la registrazione individuale dei capi ovi-caprini si intende completata successivamente all'aggiornamento della Banca Dati Nazionale (BDN).

Per tutti i tipi di controllo (Zootecnia – Condizionalità – PSR) se l'azienda detiene capi bovini, bufalini, ovini o caprini affinché il controllo sia positivo il tecnico deve accertarsi che l'azienda osservi le

disposizioni in materia di registrazione e identificazione degli animali. L'azienda per risultare conforme deve:

- essere registrata in BDN/ASL
- detenere il registro di stalla con il codice ASL associato corrispondente a quello proposto dal sistema, il registro di stalla deve essere correttamente compilato ed aggiornato
- detenere tutti gli animali correttamente identificati, attraverso l'applicazione di una coppia di marche auricolari per i bovini, o bolo elettronico ed una marca auricolare nel caso degli ovicapri (o due marche auricolari se nati prima del 1.1.2010)
- detenere tutti gli animali correttamente registrati, tramite l'effettiva trascrizione sul registro di stalla delle marche dei singoli capi e degli estremi dei Mod. 4 della loro movimentazione,
- detenere i documenti attestanti la provenienza dei capi entrati e la destinazione di quelli usciti, o, dal 2 settembre 2017 data di entrata in vigore del Mod. 4 elettronico, avere compilato tale documento direttamente in BDN dove deve risultare registrato,
- detenere le registrazioni aggiornate dei capi e della loro movimentazione nella BDN.

L'evidenza di una infrazione provocherà l'abilitazione del CGO 7 nel caso di allevamenti bovini e del CGO 8 per gli ovicapri; il CAI provvederà a trasferire automaticamente le informazioni e le anomalie accertate durante il controllo di ammissibilità nella parte relativa alla condizionalità : CGO 7 e 8.

Allo scopo di determinare la quantità di capi da controllare (numerosità) in relazione al numero complessivo rilevato di capi presenti, il CAI ne estrarrà il numero sulla base della Tabella II "Numerosità del campione per rilevare una percentuale di irregolarità pari almeno al 5% con il 95% di livello di confidenza" di seguito allegata.

Nel caso di controllo PSR o CGO, se l'azienda detiene **suini**, il tecnico deve accertarsi che l'azienda osservi le disposizioni in materia di registrazione e identificazione degli animali. Nel caso sia presente in azienda più di un capo, l'azienda deve quindi:

- essere registrata in BDN/ASL,
- detenere il registro di stalla con il codice ASL associato corrispondente a quello proposto dal sistema, ed il registro di stalla deve essere correttamente compilato,
- documentare le movimentazioni dei capi tramite il modello 4,
- detenere gli animali marcati individualmente tramite il tatuaggio riportante il codice ASL

L'evidenza di una infrazione attiverà il controllo del CGO 6.

Numerosità del campione per rilevare una percentuale di irregolarità pari almeno al 5% con il 95% di livello di confidenza

Numerosità della popolazione	Numerosità del campione	Numerosità della popolazione	Numerosità del campione
fino a 20	tutti	da 63 a 67	39
21	20	da 68 a 72	40
22	21	da 73 a 77	41
da 23 a 24	22	da 78 a 83	42
25	23	da 84 a 90	43
da 26 a 27	24	da 91 a 98	44
28	25	da 99 a 107	45
da 29 a 30	26	da 108 a 117	46
da 31 a 32	27	da 118 a 130	47
da 33 a 34	28	da 131 a 144	48
da 35 a 36	29	da 145 a 162	49
da 37 a 38	30	da 163 a 184	50
da 39 a 40	31	da 185 a 211	51
da 41 a 43	32	da 212 a 247	52
da 44 a 45	33	da 248 a 297	53
da 46 a 48	34	da 298 a 369	54
da 49 a 51	35	da 370 a 483	55
da 52 a 55	36	da 484 a 691	56
da 56 a 58	37	da 692 a 1194	57
da 59 a 62	38	da 1195 in poi	58

8.2 Consistenza Zootecnica per i Controlli di Ammissibilità

Il controllo della consistenza zootecnica per gli ovicaprini e per i bovini/bufalini mediante la piattaforma CAI consente di utilizzare le informazioni raccolte nella fase di lavoro definita “verifiche preliminari” anche successivamente per:

- valutare il rispetto delle condizioni di ammissibilità ai pagamenti in relazione agli obblighi di identificazione e registrazione per gli Ovicaprini e per i Bovini/Bufalini;
- valutare l’esistenza di eventuali infrazioni di condizionalità relative ai CGO 7 e 8 connesse al mancato rispetto degli obblighi in materia di identificazione e registrazione per i bovini/bufalini e per gli ovicaprini, emerse durante il controllo di ammissibilità.

Si premette che con nota prot. 2570-07/02/2014-DGSAF il Ministero della Salute ha eliminato l’obbligo della vidimazione dei Registri di stalla da parte dei Servizi Veterinari delle ASL, fatta eccezione per gli animali della specie bovina e bufalina per i quali permane l’obbligo della vidimazione.

Inoltre, il Ministero della Salute con nota prot. 9384 del 10/04/2015 ha eliminato l’obbligo di rilascio del Passaporto per i bovini/bufalini nati a partire dal 1 maggio 2015 che nascono e si movimentano sul territorio nazionale.

Infine, sempre il Ministero della Salute con Ordinanza del 28/05/2015, nell’ambito della lotta alla tubercolosi, alla brucellosi ed alla leucosi, ha sancito l’obbligo “su tutto il territorio nazionale” della

registrazione individuale in BDN di ogni animale identificato elettronicamente, entro 7 giorni dalla identificazione e comunque prima di qualunque spostamento.

Fermo restando quanto indicato al paragrafo 8.1.1, i controlli di **ammissibilità** Zootecnia svolti in azienda relativi alla **consistenza zootecnica** riguardano il numero di **capi potenzialmente ammissibili** e si articolano secondo le seguenti fasi.

- **Ovini e caprini:** i capi potenzialmente ammissibili 2019 sono le AGNELLE DA RIMONTA NELL'ANNO (*sono le agnelle da rimonta nate tra il 1 luglio 2018 ed il 30 giugno 2019*) in regola con il sistema di Identificazione & Registrazione di cui al regolamento (CE) n. 21/2004 e s.m.i.. Sono capi potenzialmente ammissibili 2019 anche gli AGNELLI MACELLATI DOP/IGP i cui dati di ammissibilità all'aiuto vengono acquisiti a fine Campagna dagli specifici Enti certificatori.

Si precisa che i controlli di "Appartenenza delle agnelle da rimonta a greggi che aderiscono ai piani regionali di selezione per la resistenza alla scrapie e nei quali sono esclusi dalla riproduzione gli arieti omozigoti sensibili alla scrapie" sono svolti a livello amministrativo e non formano oggetto dei controlli in azienda di cui al presente Manuale.

1. La verifica preliminare della registrazione in BDN dell'azienda e dei capi potenzialmente ammissibili, e la loro individuazione, viene effettuata dal CAI che provvede ad acquisire i dati tramite web service (quindi non bisognerà più inserire il registro di stalla manualmente in formato CSV, ma basterà cliccare sul pulsante "carica BDN" con il PC / PDA connesso correttamente alla rete internet.) Si rammenta che dopo 48 ore dallo scarico dei dati da BDN, se il controllo non è stato ancora iniziato il sistema CAI chiederà di scaricare nuovamente la BDN aggiornata.
2. Verificare in azienda la presenza del registro aziendale regolarmente compilato; in caso positivo determinare:
 - che i capi potenzialmente ammissibili che risultano sul registro BDN scaricato nel CAI siano gli stessi, identificati e registrati singolarmente sul registro aziendale per mezzo di marca auricolare individuale e bolo elettronico, sia quelli che risultano ancora presenti in azienda alla data del controllo sia quelli che eventualmente risultano essere stati presenti in azienda a partire dal 1 gennaio 2019 ma non lo sono più;
 - tramite conteggio fisico il numero dei capi come sopra definiti e riportarlo nel CAI;
 - per i capi potenzialmente ammissibili 2019 non più presenti in azienda alla data del controllo, la regolarità dei documenti di uscita (d.d.t., mod. 4 elettronico, certificati veterinari, ecc.) e la trascrizione dei relativi estremi nel registro aziendale ed in BDN;
3. verificare, per tutti gli ovicaprini **potenzialmente ammissibili** presenti in BDN ed in azienda, l'avvenuta identificazione mediante applicazione di una marca auricolare individuale e del bolo elettronico;
4. verificare i capi **potenzialmente ammissibili** presenti in BDN ed in azienda che risultano privi di uno dei dispositivi di identificazione (marca auricolare o bolo elettronico) e registrare sul CAI il relativo codice individuale per anomalia del sistema I&R indicando la tipologia di infrazione;
5. verificare i capi **potenzialmente ammissibili** che risultano privi di entrambi i dispositivi di identificazione individuale e riportarne la quantità totale nell'apposito campo del CAI;
6. il sistema calcolerà in automatico, sulla base dei dati inseriti precedentemente dal tecnico, quanti e quali capi **potenzialmente ammissibili** devono essere sottoposti a controllo (incrocio marche/registro/BDN) e il numero di anomalie del sistema I&R attese, (vedi paragrafo ANOMALIE). Il controllo eseguito su tali capi riguarderà tutti gli elementi pertinenti: rispondenza dei marchi auricolari individuali e delle registrazioni nel registro aziendale ed in BDN, presenza e correttezza della documentazione di

ingresso/uscita (es.: fatture di acquisto e di vendita, certificati veterinari, d.d.t., mod. 4 elettronico, ecc.) e relativa trascrizione degli estremi dei documenti stessi nel registro aziendale ed in BDN;

7. completare il controllo con il conteggio dei capi avviati al macello nell'anno 2019 registrati sul registro di stalla e quelli risultanti sui mod. 4 elettronici ed in BDN, riportandone nell'apposito spazio del CAI la quantità accertata.

- Bovini/Bufalini: i capi potenzialmente ammissibili 2019 sono:
 - le VACCHE DA LATTE CHE ABBIANO PARTORITO NELL'ANNO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ED I CUI VITELLI SIANO IDENTIFICATI E REGISTRATI secondo le modalità ed i termini previsti dal regolamento (CE) 1760/2000 e dal DPR n. 437/2000;
 - le VACCHE DA CARNE CHE ABBIANO PARTORITO NELL'ANNO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ED I CUI VITELLI SIANO IDENTIFICATI E REGISTRATI secondo le modalità ed i termini previsti dal regolamento (CE) 1760/2000 e dal DPR n. 437/2000;
 - le BUFALE DI ETA' SUPERIORE A 30 MESI CHE ABBIANO PARTORITO NELL'ANNO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ED I CUI VITELLI SIANO IDENTIFICATI E REGISTRATI secondo le modalità ed i termini previsti dal regolamento (CE) 1760/2000 e dal DPR n. 437/2000;
 - i CAPI BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI, ALLEVATI PER ALMENO 6 MESI NELL'AZIENDA RICHIEDENTE ;
 - i CAPI BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI, ALLEVATI PER ALMENO 12 MESI NELL'AZIENDA RICHIEDENTE.

Per tutti i capi potenzialmente ammissibili sopra definiti, la verifica degli ulteriori requisiti di ammissibilità stabiliti dal DM prot. 6513 del 18 novembre 2014 e s.m.i. è demandata ai controlli amministrativi svolti informaticamente su BDN e non fa parte dei controlli CAI, così come la verifica dei tempi di notifica alla BDN delle movimentazioni dei capi.

I controlli in azienda si svolgeranno come di seguito.

1. La verifica preliminare della registrazione in BDN dell'azienda e dei capi **potenzialmente ammissibili**, e la loro individuazione, viene effettuata dal CAI che provvede ad acquisire i dati tramite web service (quindi non bisognerà più inserire il registro di stalla manualmente in formato CSV, ma basterà cliccare sul pulsante "carica BDN" con il PC / PDA connesso correttamente alla rete internet.) Si rammenta che dopo 48 ore dallo scarico dei dati da BDN, se il controllo non è stato ancora iniziato il sistema CAI chiederà di scaricare nuovamente la BDN aggiornata;
2. verificare in azienda la presenza del registro aziendale regolarmente compilato. A tale scopo, si rammenta la possibilità dell'allevatore di tenere un Registro di stalla Informatizzato sancita dalla Circolare del Ministero della Salute, prot. DGSA n. 15611-P-24/07/2008, nella quale si stabilisce altresì che tale scelta da parte dell'allevatore debba essere registrata in BDN, a beneficio di qualunque Organismo di Controllo, e che comunque in azienda ci sia la possibilità di stampa immediata, su richiesta, del Registro Informatizzato aggiornato; se ci si trova in questa eventualità, chiedere la stampa immediata del registro informatizzato con tutti i movimenti dal 01.01.2019 alla data del controllo aziendale. In caso positivo determinare il numero di capi potenzialmente ammissibili presenti su tale registro che deve coincidere con quelli presenti nella BDN e nel CAI;
3. determinare tramite conteggio fisico il numero totale di capi **potenzialmente ammissibili** presenti in azienda, che deve coincidere con quello desunto dal registro di stalla e dalla BDN, e la corretta identificazione tramite applicazione di una coppia di marche auricolari: si devono riportare nel CAI i casi anomali riscontrati;
4. il sistema calcolerà in automatico, sulla base dei dati inseriti precedentemente dal tecnico, quanti e quali capi devono essere sottoposti a controllo (incrocio marche/registo/BDN/eventuale passaporto nei casi previsti) e il numero di anomalie

del sistema I&R attese, (vedi paragrafo ANOMALIE). Il controllo eseguito su tali capi riguarderà tutti gli elementi pertinenti: rispondenza dei marchi auricolari individuali e delle registrazioni nel registro aziendale ed in BDN, passaporti se previsti, presenza e correttezza della documentazione di ingresso/uscita (es.: fatture di acquisto e di vendita, certificati veterinari, d.d.t., mod. 4 elettronici in BDN, ecc.) e relativa trascrizione degli estremi dei documenti stessi nel registro aziendale ed in BDN;

5. le verifiche del rispetto del Sistema I&R devono essere eseguite **prima sui vitelli nati** da vacche potenzialmente ammissibili, in quanto il requisito di ammissibilità al premio delle vacche (da latte o da carne) è che i relativi vitelli siano nati nell'anno 2019 e siano regolarmente identificati e registrati (registro di stalla e BDN); eventuali anomalie di I&R dei vitelli devono essere registrate a carico del vitello, riportandole con il codice della sua marca auricolare, ma poi va assegnata alla vacca "madre" la nuova anomalia "vitello non in regola col Sistema I&R";
6. completare il controllo con il conteggio e la verifica dei capi avviati al macello nell'anno 2019 registrati sul registro di stalla, in BDN e quelli risultanti sui modelli 4, identificando i capi con anomalie del sistema I&R e registrandone la tipologia di infrazione.

Per l'esecuzione delle attività di controllo sono disponibili tramite l'applicazione CAI i dati della BDN relativi alla consistenza numerica ed all'elenco dei capi allevati in azienda.

8.3 Controllo Ovicapri

Tale controllo prevede preliminarmente il caricamento del registro BDN tramite il Web Service, al massimo due giorni prima dell'inizio del controllo.

Il tecnico, utilizzando il modulo "Scansioni", dovrà preliminarmente acquisire il registro aziendale (solo la pagina 1 con l'intestazione e le pagine relative ai capi potenzialmente ammissibili) mediante fotografie dello stesso e associandone il relativo codice ASL. Nel caso in cui il registro sia assente o non consenta di eseguire una verifica della consistenza aziendale, il controllo si concluderà con esito negativo (registro aziendale assente o non regolarmente compilato).

Se il registro aziendale di stalla o altri documenti relativi ai capi non sono in azienda perché trattenuti dalla ASL/veterinario/Associazione Produttori etc., si dovrà fissare un nuovo incontro per il controllo aziendale quando siano disponibili in azienda il registro o i documenti (se non è possibile farseli portare tempestivamente in azienda), al massimo entro le 48 ore successive.

In caso di registro presente, il tecnico dovrà provvedere al conteggio dei capi potenzialmente ammissibili trascritti sul registro di stalla, inserendo poi tale valore nell'applicativo (si veda "Guida all'utilizzo dell'applicazione CAI-PDA" par. CONTEGGIO ANIMALI) e verificando che **coincida** con il dato scaricato dalla BDN. Quindi, si dovrà procedere al conteggio dei capi potenzialmente ammissibili presenti in azienda, che dovranno essere quelli registrati individualmente in BDN, inserendone poi il numero nell'apposita casella del CAI.

Ai fini del controllo I&R dei capi potenzialmente ammissibili, si procederà alla verifica incrociata marche, bolo, registro, BDN, mod. 4 (per capi macellati) di tutti o di un campione di capi potenzialmente ammissibili presenti. Tali eventuali campionamenti (effettuati con i criteri della citata Tabella II) sono calcolati automaticamente da CAI secondo una procedura informatica che produrrà un elenco delle marche dei capi da controllare, in base al quale si procederà alla individuazione dei capi ed alla contestuale verifica della presenza di entrambi i dispositivi di identificazione individuale (marca auricolare + bolo elettronico) correttamente applicati. Si rileverà altresì il numero di capi privi di entrambi gli identificativi, o di uno solo, riportando i dati nel CAI, identificando altresì i capi potenzialmente ammissibili che presentino anomalie del sistema I&R e registrandone la tipologia di infrazione.

In questa fase l'applicazione provvederà a definire, mediante i dati inseriti dal tecnico, le eventuali anomalie del sistema I&R riscontrate in fase di conteggio. Ad esempio, se il numero di capi sul registro aziendale alla data del controllo dovesse risultare minore rispetto al numero di capi registrati in BDN, in

assenza di documento di uscita dei capi registrato sul registro di stalla ed in BDN, il sistema provvederà ad evidenziare un numero di anomalie, appartenenti alla macroclasse "Registrazione assente: Registro < BDN", pari alla differenza tra i due valori precedentemente descritti.

Per proseguire il controllo il tecnico sarà tenuto ad inserire un numero di anomalie del sistema I&R almeno pari a quelle calcolate in automatico dal software.

Con riferimento al controllo dei capi vivi (così come definiti: presenti in azienda, nel registro di stalla ed in BDN), di seguito si riporta un elenco di casi di infrazione riscontrabili e le eventuali anomalie associate, ricordando che i capi potenzialmente ammissibili sono le agnelle da rimonta dell'anno che devono quindi essere identificate entro il compimento del 6° mese di età con una marca auricolare ed un bolo elettronico e che risultano essere registrate individualmente nel registro di stalla ed in BDN:

1. Per i capi **con una sola marca auricolare e senza bolo o senza marca auricolare ma con bolo e che siano in regola con il sistema di identificazione e registrazione**, il codice anomalia da assegnare è il **2** e la descrizione è la seguente: *"Presenza di una sola marca o solo del bolo, purché sia in regola tutto quanto altro previsto dal Sistema I&R per quel capo"*.
2. Nel caso in cui il capo, **con un solo dispositivo di identificazione, non sia in regola con il sistema I&R** il codice anomalia sarà l'**1** e la descrizione la seguente: *"Presenza di una sola marca o solo del bolo ed irregolarità nel Sistema I&R per quel capo"*.
3. Nel caso di **assenza di una marca e del bolo, e mancanza di elementi giustificativi dell'assenza**, si dovrà assegnare il codice anomalia **1** con descrizione *"Assenza di bolo e marca"*.
4. Nel caso di **registrazioni di nascita/entrata assenti sul registro aziendale**, si avrà il codice anomalia **1** con descrizione *"Assenza registrazione di nascita o entrata sul Registro aziendale"*.
5. Se si riscontra la **mancata registrazione di entrata sul registro aziendale, ma l'azienda è in possesso della fattura di acquisto del capo che risulta comunque registrato in BDN** si avrà codice anomalia **2** con descrizione *"Mancata registrazione sul registro aziendale della movimentazione in entrata del capo, ma presenza in azienda di tutta la documentazione necessaria, regolarmente compilata, prevista dalla normativa e presenza del capo in BDN"*. In questo caso si dovrà acquisire la fattura d'acquisto del capo ed il foglio del Registro stampato da BDN nel quale risulta registrato il relativo Mod. 4.
6. Nel caso di **registrazioni di uscita assenti sul registro aziendale**, si avrà il codice anomalia **1** con descrizione *"Assenza registrazione di uscita sul Registro aziendale"*.
7. Nel caso di **registrazioni di uscita/morte assenti in BDN**, si avrà il codice anomalia **1** con descrizione *"Assenza registrazione di uscita o morte in BDN"*.
8. Se si riscontra **l'assenza dei documenti di entrata o uscita del capo** il codice anomalia è **1** e la descrizione sarà *"Assenza documento di entrata (mod.4, d.d.t., certificato ASL, etc.)"* per l'entrata, oppure *"Assenza documento di uscita o morte (mod.4, d.d.t., certificato ASL, etc.)"* per l'uscita.
9. Se si riscontra o la **categoria animale o il codice razza errati** si avrà rispettivamente l'anomalia **5 o 6**.

Si ricorda che per uno stesso capo è possibile selezionare più anomalie. Inoltre, per tutte le anomalie che prevedono documenti giustificativi, il tecnico è tenuto ad acquisirli utilizzando l'apposita form (si veda "Guida all'utilizzo dell'applicazione CAI-PDA" par. DOCUMENTAZIONE PROBATORIA CAPI VIVI) altrimenti le anomalie passeranno al codice anomalia 1 con la descrizione "Assenza documentazione attestante l'anomalia di rilevanza inferiore".

Per il controllo dei **capi macellati** il tecnico dovrà rilevare il numero di capi usciti verso il macello a partire dal 1° gennaio dell'anno di campagna presenti sul registro aziendale ed il numero dei capi avviati al macello associati ai modelli 4 registrati nel registro aziendale e relativi all'anno di campagna; tali mod. 4 devono risultare registrati in BDN con le relative quantità di capi cui si riferiscono.

Nel caso che i due valori non coincidano, il sistema provvederà in automatico ad inserire tanti capi anomali quanti sono quelli ricavati dalla differenza dei due valori. In particolare se il numero dei capi registrati come usciti verso il macello sul registro risulta maggiore di quello riportato sui modelli 4 l'anomalia sarà di codice 1 e la descrizione: *"Assenza documento di uscita o morte (mod.4, d.d.t., certificato ASL, etc.)"*. In caso contrario l'anomalia sarà di codice 2 con descrizione *"Mancata registrazione sul registro aziendale della movimentazione in uscita del capo, ma presenza in azienda di tutta la documentazione necessaria, regolarmente compilata, prevista dalla normativa e presenza del mod. 4 registrato in BDN con il numero di capi cui si riferisce"*. Si ricorda che per poter indicare il

numero di capi usciti verso il macello nell'anno di campagna presenti sui modelli 4 elettronici, si dovranno preliminarmente acquisire a sistema nel menù "scansioni" dell'applicazione le pagine del registro stampato dalla BDN in cui sono registrati tali mod. 4.

Al fine di dare evidenza a quanto accertato in fase di controllo, il tecnico dovrà acquisire le foto del gregge controllato, avendo cura di fare in modo che da tali foto sia possibile valutare la presenza di capi senza marche.

8.4 Controllo Bovini

Tale controllo prevede preliminarmente il caricamento della BDN tramite il Web Service, al massimo due giorni prima dell'inizio del controllo.

Il tecnico, dopo essersi recato in azienda, dovrà preliminarmente verificare se l'azienda è in possesso del registro di stalla acquisendolo tramite il modulo "scansioni", mediante fotografie dello stesso e associando il codice ASL al documento; se questo non fosse disponibile, dopo aver verificato che l'azienda non sia autorizzata a detenere il registro aziendale informatizzato, il controllo verrà concluso con esito negativo (registro aziendale assente).

Se il registro aziendale di stalla o altri documenti relativi ai capi non sono in azienda perché trattenuti dalla ASL/veterinario/Associazione Produttori etc., si dovrà fissare un nuovo incontro per il controllo aziendale quando siano disponibili in azienda il registro o i documenti (se non è possibile farseli portare tempestivamente in azienda), comunque al massimo entro le 48 ore successive (preavviso massimo è 48 ore).

In caso di registro presente, il tecnico dovrà provvedere al conteggio dei capi **potenzialmente ammissibili** trascritti sul registro di stalla, inserendo poi tale valore nell'applicativo (si veda "Guida all'utilizzo dell'applicazione CAI-PDA" par. CONTEGGIO ANIMALI).

Analogamente, si dovrà procedere al conteggio dei capi potenzialmente ammissibili presenti in azienda, inserendone poi il numero nell'apposita casella del CAI.

Ai fini del controllo dei capi potenzialmente ammissibili, si procederà alla verifica incrociata marche, registro, BDN, passaporti, mod. 4 di un campione di capi presenti. Tali campionamenti (effettuati con i criteri della citata Tabella II) sono calcolati automaticamente da CAI secondo una procedura informatica che produrrà un elenco dei capi da controllare.

Successivamente alla determinazione da parte di CAI dei capi potenzialmente ammissibili da sottoporre a controllo, si passerà alla fase di individuazione dei capi potenzialmente ammissibili ed alla contestuale verifica della presenza di entrambe le marche auricolari correttamente applicate. Si rileverà altresì il numero di capi privi di marche auricolari o di una sola marca auricolare, riportando i dati nel CAI. Il controllo eseguito su tali capi riguarderà tutti gli elementi pertinenti: rispondenza dei marchi auricolari, degli eventuali passaporti e delle registrazioni in BDN e nel registro aziendale, presenza e correttezza della documentazione di ingresso, identificando i capi potenzialmente ammissibili con anomalie del sistema I&R e registrandone la tipologia di infrazione. Lo stesso tipo di controllo andrà eseguito sui vitelli partoriti nell'anno 2019 (dalle vacche potenzialmente ammissibili di cui sopra) assegnando loro le eventuali anomalie di I&R rilevate; in questo caso, dovrà essere assegnata alla vacca "madre" la anomalia per "vitello non in regola col Sistema I&R".

In questa fase l'applicazione provvederà a definire, mediante i dati inseriti dal tecnico, le eventuali anomalie del sistema I&R riscontrate in fase di conteggio. Ad esempio se il numero di capi sul registro aziendale alla data del controllo dovesse risultare minore rispetto al numero di capi registrati in BDN, il sistema provvederà ad evidenziare un numero di anomalie, appartenenti alla macroclasse "Registrazione assente: Registro < BDN", pari alla differenza tra i due valori precedentemente descritti.

Per proseguire il controllo il tecnico sarà tenuto ad inserire un numero di anomalie del sistema I&R almeno pari a quelle calcolate in automatico dal software.

Con riferimento al controllo dei capi vivi, di seguito si riporta un elenco di casi di infrazione riscontrabili e le eventuali anomalie associate:

1. Per i capi con **una sola marca auricolare e che siano in regola con il sistema di identificazione e registrazione**, il codice anomalia da assegnare è il **2** e la descrizione è la seguente: *"Presenza di una sola marca, purché sia in regola tutto quanto altro previsto dal Sistema I&R per quel capo"*,

2. Per i capi con **una sola marca auricolare e che non siano in regola con il sistema di identificazione e registrazione**, il codice anomalia da assegnare sarà l'**1** e la descrizione è la seguente: *“Presenza di una sola marca ed irregolarità nel Sistema I&R per quel capo”*,
3. Per i capi **senza entrambe le marche se l'identificazione non è stata effettuata per cause non imputabili all'azienda** il codice anomalia sarà il **4** e le descrizioni disponibili sono le seguenti: *“Mancata applicazione delle marche auricolari per ritardi nella consegna, ma presenza della richiesta delle marche da parte dell'azienda agricola”*, *“Presenza in azienda delle marche da applicare, ma non applicate in attesa Veterinario”*. In questi casi, se richiesto, l'azienda dovrà allegare la documentazione giustificativa della situazione riscontrata, e comunque va verificato l'eventuale passaporto, la razza, il sesso e l'età del capo corrispondente al numero della marca auricolare di cui è stata esibita la richiesta di duplicato o la marca da applicare.
4. Nel caso in cui le **marche siano state smarrite e l'azienda ne abbia richiesto il duplicato**, il codice anomalia sarà il **2** con la seguente descrizione: *“Entrambe le marche assenti causa smarrimento, ma esibita richiesta del duplicato presso la ASL”*; a titolo giustificativo si dovrà allegare la richiesta di duplicato delle marche e comunque va verificato l'eventuale passaporto, la razza, il sesso e l'età del capo corrispondente al numero della marca auricolare di cui è stata esibita la richiesta di duplicato.
5. Per **tutti gli altri casi che non rientrano nelle situazioni citate nei precedenti casi 3, 4**, si dovrà assegnare il codice anomalia **1** con descrizione *“Entrambe le marche assenti”*.
6. Nel caso di **registrazioni non corrette sul registro aziendale**, si avrà il codice anomalia **1** con descrizione *“Assenza registrazione di nascita o entrata sul Registro aziendale”* per l'entrata, oppure *“Assenza registrazione di uscita sul Registro aziendale”* per l'uscita.
7. Se si riscontra la **mancata registrazione di entrata sul registro aziendale, ma l'azienda è in possesso della fattura di acquisto del capo ed il capo risulta registrato in BDN** si avrà codice anomalia **2** con descrizione *“Mancata registrazione sul registro aziendale della movimentazione in entrata del capo, ma presenza in azienda di tutta la documentazione necessaria, regolarmente compilata, prevista dalla normativa”*. In questo caso si dovrà acquisire la fattura d'acquisto del capo e la pagina del registro BDN con la registrazione del mod. 4.
8. Nel caso di **registrazioni non corrette in BDN senza giustificazioni**, si avrà il codice anomalia **1** con descrizione *“Assenza registrazione di nascita o entrata in BDN”* per l'entrata, oppure *“Assenza registrazione uscita in BDN”* per l'uscita.
9. Se le **registrazioni in BDN non sono state effettuate per cause non imputabili all'azienda** si avrà codice anomalia **4** con la descrizione *“Adempimenti di Identificazione e/o Registrazione non eseguiti per motivi non dipendenti dall'azienda agricola, che ha provveduto nei tempi stabiliti dalla Normativa a svolgere i propri doveri”*.
10. Se si riscontra **l'assenza dei documenti di entrata o uscita del capo** il codice anomalia è **1** e la descrizione sarà *“Assenza documento di entrata (mod.4, d.d.t., certificato ASL, etc.)”* per l'entrata, oppure *“Assenza documento di uscita o morte (mod.4, d.d.t., certificato ASL, etc.)”* per l'uscita.
11. Se si riscontra la **categoria animale o il codice razza errati sulla BDN** si avrà rispettivamente l'anomalia **5** o **6**.

Esempi

- a. Se un capo è privo di marche auricolari, l'azienda deve esibire la richiesta di duplicato spedita alla ASL, in conformità a quanto previsto dalla normativa: se la esibisce, l'anomalia è ritenuta lieve (*codice anomalia 2*); in caso contrario l'anomalia sarà grave (*codice anomalia 1*).
- b. Se un capo presente in BDN non è invece presente in stalla perché deceduto/sostituito/venduto, l'azienda deve esibire la documentazione idonea a provare che l'evento è avvenuto entro il termine di notifica stabilito dalla normativa vigente: in caso contrario l'anomalia sarà grave (*codice anomalia 1*).
- c. Se un capo presente in stalla non è presente in BDN perché nato/sostituito/acquistato, l'azienda deve esibire la documentazione idonea a provare che l'evento è avvenuto entro il termine di registrazione/notifica stabilito dalla normativa vigente: in caso contrario l'anomalia sarà grave (*codice anomalia 1*).
- d. Se un capo non è presente né in azienda né sul registro aziendale perché deceduto/venduto, ma risulta ancora presente sulla BDN, l'azienda deve esibire la

documentazione idonea sanitaria/uscita a riprova che la documentazione è stata consegnata alla ASL (o organismo delegato) per la registrazione in BDN entro i termini stabiliti dalla normativa e tale documentazione deve essere acquisita nel CAI: in caso contrario l'anomalia sarà grave(codice anomalia 1).

- e. Se il registro aziendale di stalla non è in azienda perché trattenuto dalla ASL/veterinario/Associazione Produttori etc., si dovrà fissare un nuovo incontro entro le successive 48 ore per il controllo aziendale quando sia disponibile in azienda il registro (se non è possibile farselo portare tempestivamente in azienda).

Si ricorda che per uno stesso capo è possibile selezionare più anomalie (nel caso in cui si verificano per uno stesso capo, più di un caso di quelli sopra descritti). Inoltre, per tutte le anomalie che prevedono documenti giustificativi, il tecnico è tenuto ad acquisirli nell'apposita form ("Guida all'utilizzo dell'applicazione CAI-PDA" par. DOCUMENTAZIONE PROBATORIA CAPI VIVI) altrimenti le anomalie passeranno al codice anomalia 1 con la descrizione "Assenza documentazione attestante l'anomalia di rilevanza inferiore".

Successivamente si passa al controllo dei capi macellati, presenti nell'elenco specifico prodotto da CAI dei capi macellati potenzialmente ammissibili, aggiungendovi i capi eventualmente usciti verso il macello tra la data di estrazione del registro da BDN (effettuata da CAI) e la data del controllo in azienda. Questo si effettua mediante l'esame del registro aziendale di stalla e del registro presente in BDN, verificando che per i capi che risultano "usciti" con destinazione macello siano presenti i relativi documenti giustificativi (Modello 4 elettronico) regolarmente compilati in BDN e che gli estremi degli stessi siano trascritti nel registro aziendale e nel registro in BDN.

Il Modello 4 elettronico è tassativamente necessario per ogni capo uscito, ai fini della regolarità del sistema di identificazione e registrazione; i modelli 4, per essere validi, devono obbligatoriamente riportare il numero del marchio auricolare del capo uscito a cui si riferiscono ed essere correttamente compilati in ogni sezione.

A seconda del numero di capi macellati tra il giorno **1 Gennaio 2019** ed il giorno della visita aziendale di controllo, l'applicazione può provvedere a definire, secondo uno specifico algoritmo, il numero di capi da estrarre a campione per il controllo.

Nel caso in cui il numero di capi registrati come macellati sul registro di stalla sia diverso rispetto a quello ricavato dal registro BDN o dal numero dato dal totale dei capi macellati nell'anno 2019 associati ai modelli 4 dell'azienda, il sistema provvederà a definire il numero di anomalie I&R attese per i capi macellati. Il tecnico sarà tenuto quindi ad inserire un numero di anomalie I&R almeno pari a quelle evidenziate dal sistema.

Poiché il mod. 4 elettronico viene compilato direttamente in BDN, per ogni capo macellato che non presenta anomalia, o che presenta anomalie di rilevanza minore, NON sarà più necessario acquisire il relativo modello 4 cartaceo.

Al fine di dare evidenza di quanto accertato in fase di controllo, il tecnico dovrà acquisire le foto dell'allevamento controllato, avendo cura di fare in modo che da tali foto sia possibile identificare se sono presenti capi senza marche o con una sola marca.

Il sistema CAI trasferisce automaticamente ai controlli di Condizionalità dei CGO 6 – 7 - 8 le eventuali anomalie di ammissibilità accertate. Saranno inoltre oggetto di rilevazione ed annotazione nel verbale di controllo e successiva segnalazione ai **SSVV** le seguenti casistiche:

- presenza capi senza marche
- presenza potenziali violazioni delle norme sul Benessere Animale
- presenza di potenziali violazioni dell'Igiene alimentare (latte, mangimi, etc.).

8.5 Controlli di Condizionalità connessi alla consistenza zootecnica

I Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) introdotti dal Regolamento (CE) n. 1782/2003 si riferiscono a specifici obblighi che i produttori devono rispettare se intendono beneficiare dei finanziamenti messi a disposizione dall'Unione Europea attraverso la PAC.

In questo paragrafo saranno trattati i controlli riguardanti alcuni degli obblighi relativi al campo di condizionalità "Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante", in particolare gli Atti:

- **CGO 6** – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini
- **CGO 7** – Regolamento CE 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento CE 820/97;
- **CGO 8** – Regolamento (CE) 21/2004 del consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE, artt. 3, 4 e 5;

Se l'azienda è a campione PSR e, in questo ambito, ha presentato domanda per aiuti per animali, nella fase di controllo aziendale sono sottoposti a controllo gli obblighi relativi alla registrazione dell'azienda in BDN e di detenzione del registro di stalla. Sarà poi verificata la presenza di violazioni relative all'identificazione e registrazione dei capi interessati dalle misure attivate.

In caso di presenza di qualsiasi tipo di violazione a questi obblighi, sarà approfondito il controllo con l'attivazione della corrispondente check list di condizionalità (Suini CGO 6 – Bovini e Bufalini CGO 7 – Ovicapri CGO 8).

Nel caso di aziende a controllo di ammissibilità Zootecnia, l'applicazione stessa provvederà a calcolare le eventuali infrazioni agli obblighi di condizionalità.

Gli elementi di verifica riguardano:

1. presenza delle marche auricolari, o altri elementi di identificazione dei capi;
2. presenza in azienda della documentazione prevista per la corretta gestione e registrazione dei capi allevati;
3. registrazione dell'azienda nella BDN;
4. irregolarità nella identificazione e/o registrazione dei capi e dei loro movimenti.

Le eventuali violazioni (capi anomali) relative a tali adempimenti sono espresse, ove pertinente, in numero di capi non conformi. Tramite l'applicazione CAI verranno acquisiti gli elementi identificativi dei capi per i quali sia stata constatata nel corso della verifica aziendale una non conformità. In particolare, il sw assegnerà, nell'ambito dei controlli di condizionalità, i codici di anomalia secondo il seguente schema che definisce la corrispondenza con i codici anomalia previsti per i controlli di ammissibilità:

- **A = Capo identificato/registrato in modo non corretto riguardo alla razza o alla specie** (può derivare dai codici anomalia 5 o 6 dell' ammissibilità);
- **B = Capo NON registrato nella BDN per responsabilità dell'allevatore** (può derivare dal codice anomalia 1 dell' ammissibilità);
- **C = Capo senza passaporto (quando obbligatorio) e/o marche auricolari / tatuaggio e/o documenti di provenienza e/o uscita** (può derivare dal codice anomalia 1 dell' ammissibilità);
- **D = Infrazione di importanza minore** (può derivare dai codici anomalia 2 o 4 dell' ammissibilità).

Con riferimento alle anomalie sanabili con azioni correttive (codice D), si riportano di seguito alcuni esempi:

- bovini/ovicapri con un solo identificativo individuale;
- registro aziendale o BDN non aggiornati, ma presenza in azienda di tutti i documenti necessari.

Queste anomalie (**Infrazione di importanza minore**) possono essere sanate, e quindi non generano riduzioni sul premio da erogare, se l'allevatore attua le **azioni correttive** prescritte, che corrispondono alla regolarizzazione dell'infrazione entro un tempo prefissato.

Invece, nel caso di accertamento di infrazioni che superino la soglia stabilita per le infrazioni di importanza minore, all'azienda viene prescritta la realizzazione di un **impegno di ripristino** che prevede il recupero, entro un tempo assegnato, delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni. Si precisa che il ripristino delle condizioni di conformità non modificherà la percentuale di riduzione che sarà comunque applicata.

Le anomalie che daranno luogo ad impegno di ripristino sono:

- Assenza di entrambe le marche auricolari o assenza di bolo e marca
- Assenza della documentazione probatoria

Tali anomalie dovranno verificarsi tutte contemporaneamente per uno stesso capo.

In ogni caso, sarà il sistema CAI a valutare l'importanza delle violazioni registrate e ad assegnare le relative azioni correttive o impegni di ripristino (per le violazioni più gravi).

8.6 Evidenti infrazioni al sistema I & R di capi non potenzialmente ammissibili

Per le aziende a campione **SOLO** per ammissibilità Zootecnia, nel caso in cui se ne verifichi la necessità, il tecnico dovrà attivare e svolgere il controllo degli atti di condizionalità interessati (CGO 7 – CGO 8) che non risultino già avviati per assenza di infrazioni sull'ammissibilità. Il controllo sarà eseguito sulla base delle istruzioni riportate nel presente documento.

Un **esempio** di tale evenienza è la constatazione, durante il controllo di ammissibilità sui capi potenzialmente ammissibili, della presenza in azienda di uno o più capi **NON** potenzialmente ammissibili privi di uno o entrambi i dispositivi di identificazione (marca auricolare/bolo elettronico), anche se il controllo sui capi potenzialmente ammissibili non ha evidenziato alcuna infrazione.

In questo caso si dovrà comunque aprire il controllo del relativo CGO e procedere al controllo di Condizionalità su tutti i capi presenti di quella specie.

NOTA BENE – Estensione per la condizionalità del campione di capi controllati in ammissibilità

Il controllo di ammissibilità Zootecnia, come detto, riguarda i capi potenzialmente ammissibili all'aiuto che sono solo una parte degli animali presenti in azienda. Le eventuali infrazioni accertate nel corso del controllo di ammissibilità determinano una percentuale di riduzione che è rapportata quindi ad un numero di capi ristretto rispetto al numero totale di capi presenti in azienda. Pertanto, tale percentuale, riportata nella Condizionalità, comporta una riduzione che scaturisce da un campione di capi che potrebbe **NON** essere di numerosità coerente con quella della Tabella II sopra riportata per il numero complessivo di capi presenti in azienda.

Per tale motivo, nel caso di infrazioni accertate nell'ammissibilità, prima di trasferirle nella Condizionalità si dovrà determinare la corretta numerosità del campione da verificare, secondo la citata Tabella II, rispetto al numero complessivo di animali presenti in azienda (per specie), quindi si dovrà procedere al controllo I&R della differenza tra il numero di capi già controllati in ammissibilità ed il numero che è riportato nella Tabella II per la quantità totale di capi presenti.

Solo al termine di questo ampliamento del controllo si potranno determinare le corrette percentuali di infrazione alla Condizionalità, riferite al campione complessivo controllato di numerosità pari alla somma del numero di capi controllati per l'ammissibilità e del numero integrativo di capi controllati per la condizionalità.

Qualora, invece, in base alla citata Tabella II il numero di capi controllati per l'ammissibilità sia già di per sé di numerosità sufficiente rispetto al numero complessivo di capi presenti in azienda al momento del

controllo, le infrazioni accertate in ammissibilità e la relativa percentuale saranno direttamente applicate anche per la condizionalità senza ampliamento del numero di capi da controllare.

8.7 Anomalie

Al fini di fornire ai tecnici incaricati dei controlli ulteriori strumenti di supporto e controllo della congruenza delle informazioni acquisite, all'interno del software è stata implementata una procedura di calcolo automatico delle anomalie attese in funzione dei dati oggettivi acquisiti nel corso del controllo di ammissibilità zootecnica.

La procedura software prevede che a valle dell'acquisizione dei dati del conteggio dei capi, il sistema definisca automaticamente il numero di anomalie attese. Le anomalie attese, saranno raggruppate dal software secondo "macroclassi". Così ad esempio tutte le anomalie che descrivono l'assenza delle marche o del bolo e marca saranno associate alla macroclasse con "5 - Marche assenti o assenza di bolo e marca".

Il tecnico è tenuto ad inserire un numero di anomalie almeno pari a quelle attese.

I codici anomalia associati alle varie anomalie sono i seguenti:

CODICI ANOMALIA

codice	tipo anomalia
1	Identificazione e/o registrazione del capo assente
2	Identificazione e/o registrazione del capo presente ma non totalmente conforme
4	Identificazione e/o Registrazione non effettuata per giustificati motivi
5	Capo non corrispondente alla categoria animale desumibile dalla BDN
6	Capo non compatibile con il codice razza registrato in BDN

NOTA – I codici anomalia 2 e 4 NON rappresentano violazione del Sistema I&R da parte del produttore. Nell'ambito dei controlli di Condizionalità, i codici anomalia 2 e 4 si configurano come "Infrazioni di importanza minore" sanabili tramite esecuzione entro un tempo assegnato di un'azione correttiva (la cui esecuzione va verificata con un controllo ulteriore da registrare nel CAI).

Di seguito è riportata la tabella con l'elenco delle anomalie e la tabella con l'elenco delle macroclassi generate dal sw CAI.

MACROCLASSIFICAZIONE	CODICE ANOMALIA	DESCRIZIONE	DOCUMENTI RICHIESTI	VISIBILITÀ	CODICE CGO
1	1	Assenza registrazione di uscita in BDN		BV	B
		Adempimenti di Identificazione e/o Registrazione non eseguiti perché ancora all'interno delle			
2	4	Adempimenti di Identificazione e/o Registrazione non eseguiti per motivi non dipendenti dall'azienda agricola, che ha provveduto nei tempi stabiliti dalla Normativa a svolgere i propri doveri	RICEV_ASL	BV	D
2	1	Assenza registrazione di nascita o entrata in BDN		BV	B
3	1	Assenza registrazione di uscita sul Registro aziendale		TV	B
4	1	Assenza registrazione di nascita o entrata sul Registro aziendale		TV	B
4	2	Mancata registrazione sul registro aziendale della movimentazione in entrata del capo, ma presenza in azienda di tutta la documentazione necessaria, regolarmente compilata, prevista dalla normativa	FATT_A CQ_ZO O	TV	D
5	1	Entrambe le marche assenti o assenza di bolo e marca		OV	C
5	1	Entrambe le marche assenti		BV	C
5	2	Entrambe le marche assenti causa smarrimento, ma esibita richiesta del duplicato presso la ASL	DUPLI_MARCHE	TV	D
5	4	Mancata applicazione delle marche auricolari o del bolo per ritardi nella consegna, ma presenza della richiesta delle marche o del bolo da parte dell'azienda agricola	RICH_MARCHE	OV	D
5	4	Mancata applicazione delle marche auricolari per ritardi nella consegna, ma presenza della richiesta delle marche da parte dell'azienda agricola	RICH_MARCHE	BV	D
5	4	Presenza in azienda delle marche o bolo da applicare, ma non applicate in attesa Veterinario	CON_MARCHE	OV	D
5	4	Presenza in azienda delle marche da applicare, ma non applicate in attesa Veterinario	CON_MARCHE	BV	D
6	2	Presenza di una sola marca o solo del bolo, purché sia in regola tutto quanto altro previsto dal Sistema I&R per quel capo		OV	D
6	2	Presenza di una sola marca, purché sia in regola tutto quanto altro previsto dal Sistema I&R per quel capo		BV	D
6	1	Presenza di una sola marca o solo del bolo ed irregolarità nel Sistema I&R per quel capo		OV	D
6	1	Presenza di una sola marca ed irregolarità nel Sistema I&R per quel capo		BV	D
7	1	Passaporto assente		BV	C
8	1	Assenza registrazione di uscita o morte sul Registro aziendale		TM	B
8	2	Mancata registrazione sul registro aziendale della movimentazione in uscita del capo, ma presenza in azienda di tutta la documentazione necessaria, regolarmente compilata, prevista dalla normativa	MOD_4_CM	TM	D
9	4	Mancata registrazione in BDN della movimentazione in uscita del capo, ma presenza in azienda di tutta la documentazione necessaria, regolarmente compilata, prevista dalla normativa	MOD_4_CM	TM	D
9	1	Assenza registrazione di uscita o morte in BDN		TM	B
10	1	Assenza documento di uscita o morte (mod.4, d.d.t., certificato ASL, etc.)		TM	C
11	1	Assenza documento di entrata (mod.4, d.d.t., certificato ASL, etc.)		TV	C
11	1	Assenza documentazione di uscita(mod.4, d.d.t., certificato ASL, etc.)		TV	C
12	2	Mancata annotazione del trasferimento da un'azienda ad un'altra sul retro del passaporto, purché sia in regola tutto quanto altro previsto dal Sistema I&R per quel capo		BV	D
13	5	Categoria animale non corretta		TV	A
14	6	Codice razza non compatibile		TV	A
	1	Assenza documentazione attestante l'anomalia di rilevanza inferiore		TV	C
	1	Assenza documentazione attestante l'anomalia di rilevanza inferiore		TM	C
	999	Nessuna anomalia riscontrata		BV	
	999	Nessuna anomalia riscontrata	MOD_4_CM	TM	

Legenda Tabella Anomalie:

- Macroclasse: id della macroclasse
- Cod Anomalia: codice dell'anomalia
- Descrizione: descrizione dell'anomalia
- Doc Richiesto: tipo di documento richiesto per attestare l'anomalia di rilevanza inferiore
- Visibilità: tipologia di capo al quale è possibile assegnare l'anomalia (BV = bovini vivi; OV = ovini vivi; TV = tutti i capi vivi; TM = tutti i capi macellati)
- Cod CGO: codice anomalia per la CGO

TABELLA MACROCLASSI

ID	DESCRIZIONE	ANOMALIE I&R
1	Registrazione assente: BDN > Registro	X
2	Registrazione assente: BDN < Registro	X
3	Registrazione assente: Registro > Conteggio	X
4	Registrazione assente: Registro < Conteggio	X
5	Marche assenti o assenza di bolo e marca	X
6	Presenza di una sola marca o solo del bolo	X
8	Assenza registrazione sul registro di stalla	X
9	Assenza registrazione in BDN	X
10	Assenza documentazione di uscita(mod. 4)	
11	Assenza documentazione dei capi vivi	
13	Categoria animale non corretta	
14	Razza animale errata	

9. CONTROLLI

In questa sezione delle specifiche tecniche viene descritta la procedura di acquisizione dei dati necessari alla definizione dell'esito tecnico per il controllo di condizionalità. La maggior parte dei campi contenuti nelle *form* associate a questa sezione, saranno compilati automaticamente dal software sulla base dei dati acquisiti nelle precedenti fasi del controllo.

9.1 CGO 2 – Aree ZPS/ZSC

Il tecnico risponderà alla domanda A0140c e verificherà la presenza di superfici non più utilizzate ai fini produttivi e mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali.

La domanda A0140d, sempre a risposta manuale, verificherà la presenza di terrazzamenti sui terreni aziendali.

Il tecnico poi avrà cura di controllare, sui terreni dell'azienda ricadenti in ZPS, che sia stato rispettato il divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente e riporterà l'esito della verifica nel campo A0122a.

Qualora si riscontri infrazione in tal senso, il tecnico nella risposta alla A0122b avrà cura di indicare l'estensione della superficie aziendale per la quale si è riscontrato il mancato rispetto del divieto.

Con il campo A0121a si verificherà che sui terreni dell'azienda ricadenti in ZPS e investiti a seminativo, sia stato rispettato il divieto di bruciatura delle stoppie o delle paglie: il tecnico risponderà secondo quanto riscontrato in loco.

Si controllerà poi che la bruciatura delle stoppie o delle paglie non abbia interessato anche terreni all'esterno dell'azienda attraverso la domanda A0121b a compilazione manuale.

Le domande A0123 e A0124 chiederà al tecnico di analizzare i terreni ricadenti in zona ZPS e non più utilizzati ai fini produttivi: egli riscontrerà la presenza di copertura vegetale degli stessi durante tutto l'anno e l'esecuzione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale.

Per rispondere alla domanda A0125 il tecnico avrà cura di verificare sui terreni dell'azienda ricadenti in ZPS e ritirati volontariamente dalla produzione, se vi sia attuazione del pascolamento: le evidenze saranno ricercate mediante visita in loco.

Si controllerà inoltre il rispetto, su tali terreni, del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo e il 31 luglio di ogni anno.

Le successive quattro domande a risposta manuale riguardano la presenza di eventuali livellamenti del terreno non autorizzati dagli enti preposti e alle eliminazioni dei terrazzamenti.

Il tecnico, valutando attentamente le risposte date in precedenza, indicherà l'estensione complessiva della superficie aziendale ricadente in ZPS per la quale si è riscontrata almeno una violazione degli obblighi agronomici sopra indicati.

9.2 BCAA 3 – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento

Selezionando il pulsante BCAA 3, si avvierà la sequenza di form relative agli obblighi finalizzati alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da sostanze pericolose.

Le domande della *Form attività aziendale* [ST. BCAA 3_1] saranno completamente compilate in automatico.

Il tecnico procederà nel controllo, avendo cura di rispondere alle eventuali risposte che non sono compilate in automatico, come ad esempio riguarnerà verificando la presenza di eventuali *contenitori*

(serbatoi) di carburante posti su mezzi mobili: il tecnico ne valuterà presenza, omologazione ed eventuali perdite.

Superate una serie di Form contenenti esclusivamente domande a compilazione automatica, relative ai depositi dei prodotti veterinari e quelli dei fitofarmaci, il tecnico nella Form *stoccaggio rifiuti pericolosi* [BCAA 3_9] si troverà a rispondere alla [A0253] relativa alla verifica della presenza in azienda di trattori, automobili o altri mezzi meccanici in disuso che possano contenere carburante e/o di batterie.

Nella Form *valutazione effetti extra-aziendali* [BCAA 3_10], il tecnico risponderà, qualora sia attivata, alla domanda A0266 verificando che le perdite riscontrate da uno dei depositi di sostanze pericolose non interessino direttamente o indirettamente corsi d'acqua naturali o artificiali (fossi, scoline, pozzi, ecc.).

Per le aziende per le quali il controllo risulta applicabile, verrà controllata l'autorizzazione allo scarico dell'azienda: il tecnico valuterà che essa sia valida, completa e congrua, ne inserirà la data di rilascio e descriverà, nell'apposita casella di testo della domanda A0208, eventuali anomalie riscontrate.

Inoltre il tecnico risponderà alla domanda A0209 e controllerà se l'azienda abbia subito verifiche da parte degli Enti competenti, e se queste si siano concluse con esito negativo. Quindi, per la compilazione delle domande dalla A0210 alla A0213, tutte a risposta manuale, sarà necessario esaminare se le verifiche effettuate da parte dell'Ente competente abbiano dato esito negativo. Il tecnico dopo aver inserito la data della verifica nel campo A0210 risponderà alle altre domande fino ad arrivare alla A0214 dove sarà chiamato a descrivere la natura delle rilevazioni negative sollevate dall'Autorità competente.

9.3 CGO 1 – Protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati

Selezionando il pulsante Atto CGO 1, si avvia la sequenza di Form che guidano il tecnico nella valutazione del rispetto, da parte dell'azienda, delle norme relative alla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole.

Inizialmente verrà presentata la form CGO 1-1, in sola visualizzazione, che riporterà il numero di animali per quadrimestre inseriti nella form "Consistenza Zootecnica". Questi dati sono utilizzati per calcolare il carico di azoto prodotto dagli animali presenti in azienda.

Le informazioni qui inserite saranno utilizzate per la compilazione della Form "Verifica del carico di azoto" in cui il sistema calcolerà gli apporti di azoto complessivamente conferiti ai terreni aziendali.

Qualora sia stata riscontrata la presenza di operazioni di compravendita di azoto con altre aziende, certificata da documentazione scansionata in fase preliminare, il tecnico avrà cura di inserire i dati relativi attraverso il clic sul tasto "DEF. PER AZ.". Il pop-up darà la possibilità al tecnico di acquisire le informazioni necessarie:

- "N conferito": è la quantità di azoto che l'azienda vende o cede a fornitori esterni (ad esempio liquami ceduti a una azienda di compostaggio / produzione energia da biomasse), il tecnico assocerà il CUAA dell'azienda acquirente, la quantità di azoto conferita e il relativo documento;
- "N ricevuto": è la quantità di azoto che l'azienda riceve da fornitori esterni, il tecnico assocerà il CUAA dell'azienda conferente, la quantità di azoto acquisita e il relativo documento;

Sarà inoltre possibile, attraverso il tasto "DEF. PER UTE", inserire i dati riguardo acquisizione/cessione di azoto con altre porzioni dell'azienda gestita in maniera autonoma. **NB:** per l'attivazione di questo pop-up l'azienda deve risultare divisa in almeno 2 UTE.

Nel caso in cui l'azienda abbia utilizzato fertilizzanti azotati di sintesi oppure abbia distribuito sul terreno acque reflue, il tecnico dovrà acquisire nel sistema le quantità di Azoto derivanti da tali apporti.

L'utilizzo di tali fonti è desumibile dal quaderno di campagna e/o dalle fatture di acquisto dei mezzi tecnici. Per le acque reflue il dato è desumibile dalla certificazione per lo spandimento di acque reflue. Per tutte le aziende che utilizzano fertilizzanti, sarà necessario acquisire il quaderno di campagna oppure, sempre sotto la voce QCAMP, un registro delle fertilizzazioni. Inoltre il tecnico dovrà rispondere SI alla domanda VO4I all'interno del modulo "Fertilizzazioni" posto nella "Verifica Oggettiva".

Per tutte le aziende che utilizzano acque reflue bisognerà aver acquisito l'autocertificazione allo spandimento di acque reflue.

Completata questa operazione preliminare, il tecnico si potrà trovare in due situazioni differenti (per l'utilizzo di fertilizzanti azotati di sintesi):

1. Azienda che utilizza fertilizzanti di sintesi, ma NON è a controllo per una misura PSR che prevede l'inserimento delle fertilizzazioni (il modulo "FERTILIZZAZIONI" nel menù Input Dati PSR risulta quindi non attivo): In questo caso, arrivato alla compilazione delle form relative all'atto CGO 1, il tecnico dovrà cliccare sul pulsante "Azoto Fert e Acque Reflue" per accedere alla form che permetterà di inserire l'azoto che l'azienda ha utilizzato sui propri suoli tramite l'apporto di fertilizzanti azotati. L'azoto si desume moltiplicando il titolo N associato al fertilizzante per la quantità di prodotto utilizzato in chilogrammi. Il tecnico dovrà inserire il dato, cliccare sul pulsante Fertilizzazioni e cliccare su Salva.
2. Azienda che utilizza fertilizzanti di sintesi, ma risulta a controllo per una misura PSR che prevede l'inserimento delle fertilizzazioni (il modulo "fertilizzazioni" nel menù Input Dati PSR risulta quindi attivo): il tecnico dovrà inserire nel modulo Fertilizzazioni posto all'interno dell'Input Dati PSR, le fertilizzazioni eseguite per coltura. Nell'atto CGO 1 non avrà bisogno di inserire alcun dato in quanto il sistema riporterà in automatico riportando il valore di azoto apportato.

Per gestire l'utilizzo delle acque reflue, il flusso sarà il medesimo per tutte le aziende, ovvero:

1. All'interno del pulsante "Azoto Fert" e "Acque Reflue", bisogna cliccare su Acque Reflue e inserire la quantità di azoto al campo apportata attraverso questa fonte.

Tornati alla Form "Verifica del carico di azoto" il sistema darà evidenza del rispetto dei massimali attraverso la colorazione di uno dei tasti posti in basso a destra nella Form: se i massimali sono rispettati si colorerà di verde il tasto SODDISFA, altrimenti si colorerà di rosso il tasto NON SODDISFA.

Nella Form "Superficie utile per la distribuzione degli effluenti", alcuni campi risulteranno calcolati in automatico dal sistema, mentre il tecnico avrà cura di compilare i campi:

- "SAU Asserv. ZO": indica la superficie (in ettari), ricadente in area ordinaria (ZO) che una azienda terza ha messo a disposizione (a vario titolo) dell'azienda oggetto del controllo [asservimento]. Questo dato viene inserito dal tecnico utilizzando l'apposita form (attivata selezionando il pulsante Definisci), che consente di specificare anche i CUAAs delle aziende asservite e di associare la relativa documentazione. I dati verranno memorizzati nella tabella SUP_ASSERVITE;
- "SAU Asserv. ZVN": indica la superficie (in ettari) ricadente in ZVN che una azienda terza a messo a disposizione (a vario titolo) dell'azienda oggetto del controllo [asservimento]. Questo dato viene inserito dal tecnico utilizzando l'apposita form (attivata selezionando il pulsante Definisci), che consente di specificare anche i CUAAs delle aziende asservite e di associare la relativa documentazione. I dati verranno memorizzati nella tabella SUP_ASSERVITE;
- "Prati o cereali autunno/vernini": la check box permette di indicare se l'azienda in questione utilizza per lo spandimento del letame/liquame terreni tenuti a prato o a cereali autunno - vernini. Tale scelta avrà effetti sul successivo calcolo delle quantità e durate di stoccaggio per gli effluenti zootecnici. Questo dato verrà inserito dal tecnico;

Nella form successiva viene verificato, in funzione della classe dimensionale, il rispetto degli obblighi amministrativi che scaturiscono dalla quantità di azoto apportato “al campo” per ogni anno (solo per l’azoto di fonte zootecnica). Nella tabella seguente si riepilogano gli obblighi amministrativi associati a ciascuna classe dimensionale:

CLASSE	Azoto al campo prodotto (Kg/anno)	Obblighi amministrativi
1	Minore o uguale a 1000	Esonero dalla comunicazione e dal PUA (art. 29 comma 7)
2	Da 1001 a 3000	Comunicazione semplificata (All. V parte C) - Esonero dal PUA
3	Da 3001 a 6000	Comunicazione completa con PUA eventualmente semplificato (All. V parte B)
4	Maggiore di 6000	Comunicazione completa con PUA completo (All. V parte A)
5	Allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del D. Lgs. 59/2005	Integrazione tra le procedure di Autorizzazione ai sensi del D. Lgs. 59/2005 e la comunicazione completa con PUA completo (art. 19 c.1 e All. V parte A)
	Oppure Allevamenti bovini con più di 500 UBA	Comunicazione completa comprensiva di un PUA completo

La Form CGO 1-05 “Stabulazioni” sarà totalmente a compilazione manuale. Il tecnico avrà cura di compilare correttamente tutti i campi riportati:

- a. **Classi Animali:** intesa come specie animale (bovini, ovicaprini, ecc.);
- b. **Tipo Animali:** categoria dell’animale;
- c. **N medio:** il numero di capi da considerare per il calcolo degli stoccaggi, tale valore coinciderà con quello definito utilizzando la form CGO 1_01 con il valore medio delle presenze in azienda;
- d. **Sistemazione:** tipo di stabulazione, selezionata utilizzando l’apposita combo;
- e. **Pavimentazione:** definita in base alla tipologia di animale e alla sua sistemazione
- f. **Q.tà:** il numero di animali rispetto a quelli sopra presentati che sono gestiti secondo la modalità specificata (questo numero dovrà essere uguale o minore a quello riportato al punto c) precedente;
- g. **Mesi Stabulazione:** il numero dei mesi di stabulazione, pari al numero di mesi che gli animali hanno trascorso in stalla o presso l’azienda;

Completato l’inserimento, selezionando il pulsante “Aggiungi”, le informazioni specificate verranno inserite nell’apposita tabella che consentirà di tenere sotto controllo tutta l’operazione.

Tale procedura è iterativa, potrà cioè essere ripetuta tante volte quante sono le modalità di stabulazione utilizzate dall’azienda. Per concludere la valutazione dell’atto CGO 1, il tecnico dovrà valutare il rispetto da parte dell’azienda degli obblighi agronomici previsti dalla normativa.

Questa form contiene una serie di campi che prevedono una compilazione manuale e riguardanti il rispetto di alcuni divieti, il tecnico compilerà il campo A0434 e quantificherà (in metri quadri) la superficie oggetto di violazione degli obblighi di tipo agronomico oggetto della verifica.

A seguito dei sopralluoghi svolti sui terreni aziendali, si compilerà il campo A0436 relativo alla verifica, della presenza di fenomeni di inquinamento da nitrati che interessino corsi d’acqua naturali o artificiali.

Il tecnico infine compilerà il campo A0437 relativo alla verifica dello scarico diretto degli effluenti sul suolo, nei corsi d’acqua o canali.

9.4 CGO 3 – conservazione degli habitat naturali e seminaturali

Con la domanda A0540c al tecnico viene chiesto di valutare, a seguito di sopralluogo in campo, il possesso da parte dell'azienda di superfici non più utilizzate ai fini produttivi e mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali.

Nella risposta alla A0522a il tecnico indicherà il mancato rispetto del divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente sui terreni aziendali ricadenti in SIC.

In caso di infrazione di questo obbligo, il tecnico determinerà l'ampiezza dell'area oggetto dell'infrazione indicandone la relativa superficie nel campo A0522b.

Si valuterà quindi: il rispetto del divieto di bruciatura delle stoppie o delle paglie; la presenza della copertura vegetale per tutto l'anno, l'esecuzione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale, il rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo e il 31 luglio di ogni anno; il rispetto del divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati e di eliminazione dei terrazzamenti esistenti.

Nel campo A0529 il tecnico indicherà l'estensione complessiva della superficie aziendale ricadente in SIC per la quale si sia riscontrata almeno una violazione degli obblighi agronomici sopra descritti (ad esclusione del divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente coperta da altra specifica domanda).

9.5 CGO 6 – Identificazione e registrazione dei suini

La presenza di suini in azienda sarà sottoposta a controllo condizionalità tramite il CGO 6, che verificherà la presenza del relativo registro di stalla.

Il controllo per questo Atto, sarà abilitato solo se è stata riscontrata in azienda la presenza di più di un capo suino.

Il tecnico dovrà inserire esclusivamente il numero di suini accertati in azienda; le altre domande richieste saranno precompilate dal sistema in base alle risposte fornite in fase di Verifica Oggettiva e alla presenza o meno del Registro di stalla.

La presenza di più di un suino e l'assenza del relativo registro di stalla (che il tecnico avrà acquisito in fase di scansioni), si configura come una violazione dell'Atto CGO 6.

9.6 CGO 10 – Prodotti fitosanitari

Selezionando il pulsante Atto CGO 10, si avvierà la sequenza di form che consentono di valutare il rispetto degli obblighi di condizionalità connessi all'utilizzo dei prodotti fitosanitari. Alcuni degli elementi del controllo avranno la risposta precompilata determinata in base agli esiti delle precedenti verifiche, che risulterà quindi non modificabile.

Nella Form CGO 10_1a il sistema presenterà in automatico i campi riguardanti l'acquisizione di informazioni di carattere generale; il tecnico risponderà alla domanda B0932 dichiarando se l'azienda utilizza in proprio i prodotti fitosanitari.

Si passerà in seguito alla Form CGO 10_1b, contenente domande inerenti la valutazione dei depositi per i prodotti fitosanitari.

Il tecnico sarà chiamato a rispondere alla domanda B0951 dopo aver verificato la presenza di prodotti di tipo tossico, molto tossico o nocivo nel deposito dei fitofarmaci.

Con la domanda B09xz si richiederà al tecnico di riscontrare, la presenza di fenomeni di inquinamento, generati dall'utilizzo o dallo stoccaggio di prodotti fitosanitari, che interessino corsi d'acqua naturali o artificiali.

Nella Form CGO 10_1c riguarda l'utilizzo, da parte dell'azienda, di prodotti tossici, molto tossici o nocivi. La valutazione della documentazione relativa all'utilizzo dei prodotti fitosanitari avverrà attraverso le domande della Form CGO 10_2: questa form presenta una serie di domande a compilazione automatica mentre il tecnico risponderà alla B0915b verificando che il patentino in possesso dell'azienda per l'utilizzo dei prodotti tossici, molto tossici o nocivi, sia valido alla data del controllo.

Nel caso che l'acquisto e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari tossici, molto tossici o nocivi avvenga attraverso un consulente il tecnico dovrà rispondere alle domande della Form CGO 10_3.

Le domande a compilazione automatica sfruttano le risposte che il tecnico ha dato nella fase di "Verifica Oggettiva"; il tecnico avrà cura di rispondere alla domanda B0922b e verificare che il patentino del consulente che acquista / utilizza prodotti tossici, molto tossici o nocivi, sia valido, alla data del controllo.

Dopo una serie di Form contenenti esclusivamente domande a compilazione automatica verrà proposta la Form di riepilogo CGO 10_8, contenente le informazioni raccolte tramite le form precedenti e che fornisce un quadro di sintesi degli elementi che eventualmente hanno generato infrazione per il presente atto.

9.7 CGO 4 – Sicurezza alimentare

Tale atto prevede l'acquisizione delle informazioni richieste per la verifica del rispetto delle norme in merito alla sicurezza alimentare.

Nella fase iniziale del controllo di tale atto il tecnico si troverà a rispondere alla domanda CGO 403a: verificherà, dalle evidenze riscontrate in loco, se il latte prodotto dall'Azienda viene utilizzato anche per la produzione di latte fresco.

Nella Form CGO 4_2 verranno poste al tecnico due domande a compilazione manuale. Nella CGO 452a il tecnico valuterà le modalità di manipolazione delle sostanze pericolose: verificherà, dalle evidenze riscontrate in loco, che siano idonee ad evitare ogni contaminazione con i mangimi o i foraggi utilizzati per l'alimentazione animale.

Si risponderà poi alla CGO 453a: verrà valutata la contaminazione (con sostanze pericolose quali carburanti, olii, fitofarmaci, ecc.) dei mangimi o degli alimenti per animali destinati all'immissione in commercio. A seguito di analoghe verifiche, si risponderà alle domande CGO 452b e CGO 453b.

Il controllo proseguirà con la valutazione del Quaderno di Campagna, o del Registro dei Trattamenti qualora esso sia un modulo indipendente all'interno del Quaderno di Campagna: nella CGO 455 il tecnico verificherà la presenza, per ogni coltura, della registrazione delle principali fasi fenologiche / agronomiche (semina / trapianto, inizio fioritura e raccolta).

Con la domanda CGO 456 si richiederà al tecnico di riscontrare l'eventuale immissione in commercio di prodotti vegetali per i quali è stato riscontrato il mancato rispetto dei tempi di carenza dei prodotti fitosanitari. A tale scopo, il tecnico verificherà i tempi di carenza di ogni prodotto fitosanitario utilizzato dall'azienda.

Il tecnico nella prima domanda della Form CGO 4_7 verificherà che l'azienda sia tenuta ad effettuare analisi sulle piante o sui prodotti vegetali.

In seguito si procederà con l'analisi della documentazione relativa al Manuale del Latte (Parte Generale): il tecnico sarà chiamato a verificare presenza, completezza e aggiornamento di tale documento.

Successivamente valuterà che la documentazione (Manuale del Latte, Parte Speciale, per i soli produttori di Latte Fresco) relativa alle movimentazioni di prodotto (in entrata e in uscita) sia completa in tutte le sue parti.

Nella domanda CGO 419, a compilazione manuale, il tecnico controllerà che le registrazioni delle movimentazioni in uscita del latte, risultino corrette e aggiornate.

La Form CGO 4_8 valuterà la documentazione riguardo il Registro di Movimentazione dei Foraggi e dei Mangimi: nella CGO 421b si valuterà completezza e aggiornamento e, in caso di infrazione, il tecnico descriverà le anomalie riscontrate nel campo di testo relativo alla domanda CGO 422.

9.8BCAA 2 – Procedure autorizzazione uso acque ai fini dell'irrigazione

Selezionando il pulsante Standard BCAA 2, si avvia la sequenza di form che consentono di valutare il rispetto delle procedure autorizzative per l'utilizzo di acqua di tipo irriguo.

Nella Form iniziale, la N51_2, il tecnico risponderà a una serie di domande a compilazione manuale volte a riscontrare l'appartenenza dell'azienda ad un consorzio irriguo o ad individuare le fonti di approvvigionamento di acqua da parte dell'azienda.

Se l'azienda utilizza acqua irrigua che non richiede l'autorizzazione alla captazione, bisognerà acquisire sotto la voce "Autorizzazione alla captazione da altra fonte" il documento che attesti l'uso di fonte senza autorizzazione. E' ammessa una certificazione che attesti la casistica, come ad esempio la certificazione che attesti l'antico diritto sulle fonti, per la Valle D'Aosta.

Le domande successive dello Standard sono volte a verificare la presenza di una serie di documenti e saranno a compilazione automatico.

9.9 Requisiti Minimi Fertilizzanti

Selezionando il pulsante RM-FER, si avvierà la sequenza di form che guideranno il tecnico nella valutazione del rispetto, da parte dell'azienda, del corretto utilizzo di fertilizzanti.

Verrà presentata una form che permetterà di raccogliere le informazioni necessarie a valutare il carico di azoto prodotto dagli animali presenti in azienda. Le quantità di capi richieste per ciascuna specie / tipologia animale saranno quelle medie per quadrimestre, senza correzioni di alcun tipo. I dati verranno inseriti dal tecnico.

Il controllo sarà strutturato nella stessa modalità del controllo relativo all'Atto CGO 1, tranne che per l'apporto di azoto da fertilizzanti di sintesi che nell'RMFER non è previsto.

Si rimanda perciò alla lettura del relativo paragrafo.

L'RMFER, , richiede una documentazione diversa relativamente alla classe dimensionale.

Si riporta la seguente tabella:

Classe	Azoto al campo prodotto (Kg/anno)	Obblighi amministrativi
1	Minore o uguale a 1000	esonero dalla comunicazione (art. 18 c. 5)
2	Da 1001 a 3000	esonero dalla comunicazione (art. 18 c. 5)
3	Da 3001 a 6000	Comunicazione semplificata (All. IV parte B)
4	Maggiore di 6000	Comunicazione completa (All. IV parte A)
5	Allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del D. Lgs. 59/2005	Integrazione tra le procedure di Autorizzazione ai sensi del D. Lgs. 59/2005 e la comunicazione completa con PUA completo (art. 19 c.1 e All. V parte A)
	Allevamenti bovini con più di 500 UBA	Comunicazione completa comprensiva di un PUA completo

9.10 Requisiti Minimi prodotti Fitosanitari

Selezionando il pulsante RM-FIT, si avvierà la sequenza di form che consentono di valutare la modalità di utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle aziende che hanno presentato domanda PSR.

Il sw proporrà una serie di domande a compilazione automatica riguardanti le modalità di gestione dei prodotti fitosanitari da parte dell'azienda, e successivamente il tecnico risponderà alla domanda FIT04 indicando la data di rilascio del certificato di controllo delle attrezzature (dispositivi di irrorazione dei prodotti) da parte degli enti preposti.

Nella domanda FIT07 il tecnico valuterà se l'azienda ricada in aree definite come sensibili ai fitofarmaci. In caso di risposta positiva, il tecnico nella domanda FIT08 riscontrerà eventuali infrazioni, da parte dell'azienda, nell'adempimento delle prescrizioni relative a divieti, quantità e concentrazioni, modalità e tempi di utilizzo dei fitofarmaci.

E' possibile che ci sia una deroga regionale relativa alla richiesta del certificato delle macchine irroratrici. A tal proposito il tecnico dovrà acquisire la deroga in questione nel modulo scansioni, e successivamente, nella verifica dell'RMFIT dovrà specificare la tipologia di deroga.

In questo caso verrà eliminata l'infrazione relativa al certificato delle macchine irroratrici, ma non quella relativa a un uso scorretto dei prodotti fitosanitari in zone sensibili.

9.11 Mantenimento di una superficie agricola

Una superficie agricola a seminativo si considera "mantenuta" quando è accessibile per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, non abbisogna di interventi preparatori oltre il ricorso dei metodi e dei macchinari agricoli ordinari e almeno annualmente è sottoposta a pratiche agronomiche che prevengano la formazione di potenziali inneschi di incendi e limitino la diffusione delle infestanti.

Di conseguenza, l'accessibilità, la non apprezzabile presenza di infestanti poliennali che sporcano la trama omogenea della vegetazione erbacea, la traccia di lavorazioni del terreno rendono una superficie agricola a seminativo "mantenuta".

Per quanto riguarda le colture permanenti, il "mantenimento" va inteso sia come corretta gestione del suolo su cui si trovano gli alberi (sfalci, lavorazioni superficiali, trinciature, diserbo ove consentito, ecc.)

che come corretta gestione delle singole piante (es.: potature, spollonature nel caso di olivi, ecc.). In particolare, anche facendo riferimento alla Circolare AGEA Prot. N. ACIU.2015.141, nella quale si parla di "Pratica ordinaria" ai fini del "mantenimento", per le colture permanenti si può considerare pratica ordinaria quella finalizzata, almeno annualmente, all'eliminazione di rovi e infestanti (tale pratica si intende chiaramente assolta nel caso in cui non siano presenti rovi e infestanti) o, nel caso delle pratiche di potatura, quella eseguita annualmente per vigneti e frutteti e con cadenza quinquennale per gli oliveti, così come ogni tre anni nel caso della spollonatura degli olivi.

Oltre a quanto già riportato per le superfici seminabili, il "mantenimento" di una coltura permanente (oliveti, vigneti, frutteti, impianti "forestali", ...) è osservato quando le piante si presentano in buone condizioni con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali: ciò può essere tradotto in pratica nel rispetto annuale del controllo di rovi e infestanti e della corretta gestione del suolo per ogni varietà di coltura permanente, nonché nella potatura annuale di vigneti e frutteti, nella spollonatura, almeno ogni triennio, degli olivi e nella potatura, almeno ogni cinque anni, degli olivi stessi.

In caso di accertamento di "mancato mantenimento", dovranno essere effettuate una o più foto di campo che ben evidenzino tale condizione.

Particolare attenzione pone l'art. 2 del DM n. 1420 del 26 febbraio 2015 al mantenimento delle superfici a prato permanente, definite come "terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da cinque anni o più; può comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti, nonché, ove lo Stato Membro decida in tal senso, terreno pascolabile che rientra nell'ambito delle prassi locali consolidate, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio" (prato permanente e pascolo permanente, congiuntamente denominati "prato permanente").

In merito ai prati permanenti, il "mantenimento" si può considerare assolto quando su tali superfici è soddisfatta la condizione del pascolamento o, in alternativa, un'attività di sfalcio o altra operazione colturale di eguale efficacia ai fini del "mantenimento" stesso.

Per le superfici a prato permanente, sia in caso di pratiche tradizionali (art. 7 Reg. (UE) n. 639/2014) che in caso di "Pascoli magri", dev'essere inoltre soddisfatta la condizione del pascolamento con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 60 giorni, con densità minima annuale di 0,2 UBA/Ha, riferita all'anno di presentazione della Domanda (o altra durata o densità minima stabilite diversamente da Regioni e Province autonome).

La verifica della durata di pascolamento sarà da effettuarsi consultando il Quaderno di Campagna detenuto dall'Azienda.

Il pascolamento deve essere effettuato con capi intestati all'Azienda, tranne che in seguito a provvedimento di Regione o Provincia autonoma che ammetta in deroga, in caso di pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale, pascolamento di capi non appartenenti a codici di allevamento intestati al richiedente, capi che devono essere in ogni caso detenuti da chi richiede gli aiuti a superficie, che su tali capi assume la gestione e il rischio d'impresa; si fa presente che, in particolare, come specificato nella nota del MIPAAF Prot. DG PIUE n. 3411 del 29 maggio 2015, ai fini del pascolamento, "... occorre fare riferimento agli animali individuati al pascolo nell'ambito della Banca Dati Nazionale delle anagrafi zootecniche complessivamente detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo richiedente, pertanto possono essere considerate soltanto

le specie animali registrate in Banca Dati Nazionale e per le quali, nella stessa Banca Dati, sono registrati i movimenti in entrata ed uscita dal pascolo”.

Ove sono presenti enti gestori dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZP), i criteri agricoli di “mantenimento” delle superfici sulle quali sono svolte le pratiche tradizionali sono stabiliti nell’ambito delle misure di conservazione o dei piani di gestione prescritti dagli enti stessi.

Sui prati permanenti, ai fini del “mantenimento” della superficie agricola, possono di conseguenza essere esercitate le seguenti attività:

1. Pascolamento con animali intestati al richiedente;
2. Pascolamento con animali non intestati al codice di allevamento del richiedente, ma detenuti da quest’ultimo (ove previsto dalle Regioni o Province autonome, in ambito di pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale);
3. Sfalcio manuale;
4. Sfalcio meccanizzato;
5. Pascolamento e sfalcio;
6. Altre operazioni colturali volte al mantenimento della superficie nelle condizioni indicate nell’art. 2 DM n. 1420.

Nella tabella si riporta un riepilogo delle verifiche da svolgere in relazione al mantenimento della superficie agricola:

MANTENIMENTO SUPERFICIE AGRICOLA			
		SEMINATIVO	COLTURA PERMANENTE
			OLIVI VITI, ALBERI DA FRUTTA
VERIFICA DI CAMPO	Accessibilità + Assenza di infestanti + Assenza tracce di lavorazione	Annualmente: Gestione del suolo + Eliminazione infestanti e rovi; Nel triennio: Spollonatura; Nel quinquennio: Potatura	Annualmente: Gestione del suolo + Eliminazione infestanti e rovi + Potatura

9.12 Attività agricola minima

L’“attività minima” si riferisce alle superfici a “prato permanente” caratterizzate da vincoli ambientali (di altitudine e pendenza) e si esplica anch’essa attraverso un’attività di pascolamento o, in alternativa, di sfalcio o altra operazione colturale volta al miglioramento del pascolo.

Ove risulta praticato il pascolamento, lo stesso è effettuato su tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 60 giorni, da verificare sul Quaderno di Campagna, e con una densità minima annuale di 0,2 UBA/Ha, a meno di comunicazioni da parte delle Regioni o Province autonome all’Organismo di coordinamento in merito a provvedimenti diversi che derogano alla durata e/o alla densità sopra riportate.

Ove non sussistano particolari provvedimenti da parte delle Regioni o Province autonome, che hanno facoltà di individuare specifiche aree sottoposte all’“attività agricola minima”, le superfici di cui nel presente paragrafo risultano quelle con pendenza superiore al 30% e situate, a seconda della localizzazione geografica, oltre le quote indicate nella tabella seguente:

Altitudine prati permanenti naturalmente mantenuti	
Alpi Occidentali	2000 metri s.l.m.
Alpi Orientali	1800 metri s.l.m.
Appennini	1700 metri s.l.m.

La verifica dell'altitudine e della pendenza non saranno oggetto di valutazione da parte del tecnico in quanto già controllati amministrativamente sul fascicolo aziendale.

La Regione o Provincia autonoma ha inoltre la facoltà di individuare superfici naturalmente mantenute ove sia consentito che l'attività agricola sia svolta ad anni alterni, comunicandone all'Organismo di coordinamento i corrispondenti estremi catastali.

Relativamente alla verifica del "Mantenimento di una superficie agricola" e dell'"Attività minima", di seguito una tabella riassuntiva legata alle verifiche, per tipologia di uso del suolo, cui è tenuto il tecnico in campo:

Nella tabella si riporta un riepilogo delle verifiche da svolgere in relazione all'attività agricola minima:

	MANTENIMENTO SUPERFICIE AGRICOLA / ATTIVITÀ AGRICOLA MINIMA
	PASCOLO / PRATO PERMANENTE
VERIFICA DI CAMPO	Verifica "pascolamento" o altra operazione culturale; Verifica durata pascolamento su Quaderno di Campagna; Verifica densità minima su Registro di stalla/BDN

10. CHIUSURA DEL CONTROLLO

Completato il controllo di tutti gli impegni ed obblighi, il tecnico entrerà nel menu “valutazioni” nel quale, selezionando gli appositi pulsanti, potrà visualizzare gli esiti del controllo e le valutazioni tecniche (quali azioni correttive/ impegni di ripristino scaturite da infrazioni per il controllo di condizionalità o violazioni per il controllo zootecnica).

Sarà disponibile al tecnico un menù “dichiarazioni” nel quale egli avrà la possibilità di inserire eventuali dichiarazioni proprie e del rappresentante aziendale.

Si avrà l’opportunità attraverso il menù “**documentazione aggiuntiva**” di acquisire ulteriore documentazione a supporto del controllo; tale documentazione non sarà presa in considerazione nella valutazione del controllo (determinazione dell’esito). **L’applicazione produrrà il verbale di controllo opportunamente compilato che il tecnico dovrà stampare, sulle due copie cartacee prodotte, dovrà quindi apporre la propria firma ed il proprio timbro professionale. Il tecnico dovrà sottoporre alla firma dal rappresentante aziendale entrambe le copie del verbale.**

Si evidenzia che a completamento del controllo, contestualmente alla consegna della copia del verbale al beneficiario, il tecnico è tenuto necessariamente a comunicare al rappresentante aziendale l’elenco completo delle violazioni accertate, le percentuali di riduzione derivanti, le azioni correttive e gli impegni di ripristino da realizzare nei tempi previsti.

Completata l’operazione il tecnico acquisirà la scansione del verbale, condizione necessaria per avviare la procedura di chiusura del controllo. (**NB:** in caso di mancata scansione del verbale il controllo rimarrà aperto.) Una copia del documento verrà rilasciata al produttore mentre la seconda sarà archiviata nel fascicolo del controllo.

Confermando l’operazione di chiusura nell’apposito menù non sarà più possibile modificare i dati e lo stato dell’azienda passerà a “lavorato”. Quando un’azienda è lavorata, sarà visibile nel browser applicando il filtro per la condizione “lavorata”.

Il tecnico dovrà inviare al più presto, al Server Centrale, i controlli completati utilizzando l’apposito comando “INVIA” presente sul pannello principale dell’applicazione PDA. Il ritardato invio dei dati acquisiti (sia alfanumerici che raster) porta al blocco dell’applicazione, così come già descritto nel paragrafo “Aggiornamento dell’Applicazione”.

10.1 Valutazione dell’esito

La fase di valutazione dell’esito del controllo viene prodotta in automatico dal sistema, in base ai dati inseriti dal tecnico nel corso della visita aziendale. Il software CAI calcolerà gli esiti in base alle regole, previste dalla normativa di riferimento in materia di applicazione di rifiuto o revoca dei pagamenti, descritte nel capitolo “Quadro di riferimento normativo”

10.1.1 PRESCRIZIONE DEGLI AZIONI CORRETTIVE E DEGLI IMPEGNI DI RIPRISTINO A SEGUITO DEI CONTROLLI DI CONDIZIONALITÀ

In base alla normativa di riferimento, il controllo di condizionalità può concludersi con l’identificazione di alcune violazioni commesse dall’azienda che possono dar luogo ad Azioni Correttive o Impegni di Ripristino, a seconda della tipologia di infrazioni riscontrate.

Per **Azione Correttiva** si intende un'azione di natura agronomica, ambientale o sanitaria, strutturale o amministrativa che ha come obiettivo il ripristino delle condizioni precedenti all'infrazione, oppure l'eliminazione degli effetti negativi dell'infrazione stessa, che deve essere eseguita dall'agricoltore a correzione di un'inadempienza di importanza minore. Se eseguita correttamente e nei tempi previsti, l'azione correttiva annulla gli effetti della riduzione corrispondente all'inadempienza.

La seguente tabella riporta l'elenco delle Azioni Correttive aggregate per Atti/Standard che saranno assegnate in caso di accertamento di inadempienze di importanza minore.

Descrizione Azione Correttiva	criterio / norma
Ripristinare le condizioni di conformità (perfetta tenuta) dei locali, contenitori o distributori per lo stoccaggio dei carburanti e oli lubrificanti, fitofarmaci, batterie o olii esausti, prodotti veterinari	BCAA 3
Prevedere la predisposizione o l'adeguamento del Manuale Aziendale del Latte, come previsto dalla norma	CGO 4
Prevedere l'adeguamento o la predisposizione della documentazione che autorizzi la captazione di acque	BCAA 2
Regolarizzare l'Identificazione e la Registrazione dei bovini, come previsto dalla normativa	CGO 7
Regolarizzare l'Identificazione e la Registrazione degli ovicaprini, come previsto dalla normativa	CGO 8
Ripristino delle condizioni di conformità del deposito dei fitofarmaci/ sito di stoccaggio	CGO 10

Per **Impegno di Ripristino** si intende un intervento obbligatorio che deve essere eseguito dall'agricoltore a correzione di un'infrazione. L'intervento, se eseguito correttamente e nei tempi fissati, elimina gli effetti negativi dell'infrazione, pur non avendo effetti sulla riduzione applicabile. La seguente tabella riporta l'elenco degli Impegni di Ripristino aggregati per Atti/Standard di riferimento saranno assegnate nei casi previsti.

Descrizione Impegno di Ripristino	criterio / norma
Rinnovare/richiedere l'autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose	BCAA 3
Ripristinare i contenitori e distributori di carburanti e oli lubrificanti, in modo che possano garantire una perfetta tenuta ed evitarne ogni dispersione	BCAA 3
Eliminazione delle fonti di inquinamento Agronomico	CGO 1
Ripristino delle condizioni di equilibrio tra effluenti prodotti e superfici disponibili per la distribuzione, al fine di garantire il rispetto dei massimali di azoto previsti	CGO 1
Manutenzione dell'impianto e ripristino dello stato di impermeabilità dello stoccaggio dei reflui zootecnici	CGO 1
Presentazione della documentazione necessaria in base alla classe dimensionale dell'azienda (PUA completo/semplificato, Comunicazione completa/semplificata, Autorizzazione Integrata Ambientale)	CGO 1
Ripristino delle Marche Auricolari assenti	CGO 7
Ripristino della marca e del bolo assente	CGO 8
Rinnovo della autorizzazione all'acquisto ed all'uso dei prodotti fitosanitari (patentino) intestato al responsabile aziendale o al consulente	CGO 10
Prevedere uno stoccaggio per i prodotti fitosanitari	CGO 10
Prevedere la predisposizione, o l'aggiornamento e/o l'adeguamento del registro dei trattamenti	CGO 4
Prevedere la predisposizione e/o l'aggiornamento delle movimentazioni delle produzioni	CGO 4

foraggi/mangimi	
Prevedere l' adeguamento o la predisposizione della documentazione che autorizzi la captazione di acque	BCAA 2
Aggiornamento del Registro delle Movimentazioni del latte	CGO 10

Le azioni correttive e gli impegni di ripristino prescritti all'azienda saranno riportati dall'applicazione sul Verbale di Controllo finale. Le azioni correttive saranno oggetto di verifiche nel corso della stessa campagna controlli alla quale si riferisce la prima visita aziendale.

Si evidenzia che gli impegni di ripristino, anche se correttamente eseguiti nei tempi previsti, non annullano gli effetti di riduzione sul pagamento nel caso di violazione di criteri o norme di condizionalità che si configurano come "impegni pertinenti di condizionalità" associati ad un impegno previsto dal PSR.

10.1.2 CALCOLO DELLE RIDUZIONI PER LA VIOLAZIONE DEI CONTROLLI DI AMMISSIBILITÀ

L'esito finale del controllo di ammissibilità Zootecnia viene elaborato successivamente a livello di sistema centrale a valle degli ulteriori controlli amministrativi previsti.

Al termine della visita aziendale, l'applicazione CAI consente di tracciare le seguenti Anomalie riscontrate in sui capi controllati:

- Marche assenti o assenza di bolo e marca
- Passaporto assente
- Passaporto non regolarmente compilato
- Incongruenze di registrazione sul registro aziendale o in BDN
- Assenza della documentazione obbligatoria
- Presenza di una sola marca o solo del bolo
- Categoria Animale non corretta
- Razza Errata
- Incongruenze di registrazione in BDN

11. CONTROLLO DELLE AZIONI CORRETTIVE PER LE INFRAZIONI AI CRITERI ED ALLE NORME DI CONDIZIONALITA'

11.1 Introduzione

L'art. 99 del regolamento (UE) n. 1306/2013 definisce inadempienza di importanza minore, l'infrazione di lieve entità che non costituisce un rischio diretto per la salute pubblica. Essa può essere sanata con un'azione correttiva, eseguita dall'agricoltore immediatamente o entro un tempo fissato. Tale azione correttiva può essere di natura agronomica, strutturale o amministrativa ed ha comunque l'obiettivo di ripristinare le condizioni precedenti all'infrazione oppure di eliminare gli effetti negativi dell'infrazione stessa. Le azioni correttive prescritte alle aziende, se eseguite correttamente e nei tempi previsti, annullano gli effetti della riduzione corrispondente all'infrazione. Inoltre, in caso di accertamento di alcune specifiche violazioni, al termine dei controlli aziendali verrà prescritta all'azienda l'adozione di uno o più interventi obbligatori definiti come "impegni di ripristino". Tali interventi, se eseguiti correttamente e nei tempi fissati, eliminano gli effetti negativi dell'infrazione, pur non avendo effetti sulla riduzione applicabile.

Nel presente capitolo viene definita la procedura da seguire per la verifica della corretta esecuzione delle azioni correttive, che verranno prescritte alle aziende al termine dei controlli aziendali relativi alla verifica del rispetto delle norme e degli atti di condizionalità.

Verifiche previste

Al fine di verificare la reale e corretta adozione da parte delle aziende delle azioni correttive sono previste due tipologie di controllo:

- verifiche documentali;
- verifiche oggettive

Nel primo caso le aziende sono chiamate a produrre documentazione (amministrativa, tecnica, etc.) che integri quella prodotta durante il controllo in azienda e trovata incompleta o del tutto mancante. Nel secondo caso la correzione della non conformità è legata alla realizzazione di un'azione agronomica o ad un intervento strutturale e pertanto la verifica si basa su elementi oggettivi oppure all'aggiornamento della BDN. In questi casi il tecnico incaricato della verifica è tenuto ad acquisire una ripresa fotografica che documenti l'effettiva adozione dell'intervento prescritto, oppure in caso di verifica in BDN l'evidenza dell'aggiornamento.

Nella tabella che segue sono elencate le azioni correttive previsti con l'indicazione del tipo di verifica da svolgere:

- B : verifica in BDN;
- D: controllo in loco con acquisizione di documentazione;
- F: controllo in loco con acquisizione di evidenze fotografiche.

Vengono inoltre indicati i tempi di realizzazione previsti.

Tab. – azioni correttive

cod azione correttiva	Descrizione	tempi di realizzazione
BCAA3	Ripristinare le condizioni di conformita' dei locali, contenitori o distributori per lo stoccaggio dei fitofarmaci	30 giorni
BCAA3	Ripristinare le condizioni di conformita' dei locali, contenitori o distributori per lo stoccaggio delle batterie e/o oli esausti	30 giorni
BCAA3	Ripristinare le condizioni di conformita' (perfetta tenuta) dei locali, contenitori o distributori per lo stoccaggio dei carburanti e oli lubrificanti	30 giorni
BCAA3	Possedere i documenti di omologazione dei contenitori di carburanti posti su mezzi mobili, oppure eliminare tali contenitori	30 giorni
BCAA3	Ripristinare le condizioni di conformita' dei locali, contenitori o distributori per lo stoccaggio dei prodotti veterinari	30 giorni
CGO10	Ripristino delle condizioni di conformità del deposito dei fitofarmaci/sito di stoccaggio	30 giorni
CGO4	Prevedere l'adeguamento del Manuale Aziendale, come previsto dalla norma	30 giorni
CGO4	Prevedere la predisposizione del Manuale Aziendale, come previsto dalla norma	30 giorni
CGO4	Prevedere la predisposizione o l'adeguamento del Manuale Aziendale, come previsto dalla norma	30 giorni
CGO4	Prevedere il completamento del Manuale Aziendale, come previsto dalla norma	30 giorni
CGO6	Aggiornare la registrazione dei capi in BDN	15 giorni
CGO6	Regolarizzare la compilazione del registro di stalla aziendale	15 giorni
CGO6	Regolarizzazione dell'identificazione dei capi mediante tatuaggio	15 giorni
CGO6	Aggiornare il registro di stalla aziendale	15 giorni
CGO7	Aggiornare e/o regolarizzare la registrazione dei capi bovini in BDN	15 giorni
CGO7	Aggiornare e/o regolarizzare la registrazione dei capi bovini sul registro di stalla aziendale	15 giorni
CGO7	Regolarizzare l'identificazione dei capi bovini (marche o passaporto o documenti), come previsto dalla normativa	15 giorni
CGO8	Aggiornare e/o regolarizzare la registrazione dei capi ovicaprini in BDN	15 giorni
CGO8	Regolarizzare l'identificazione dei capi ovicaprini (marche o passaporto o documenti), come previsto dalla normativa	15 giorni
CGO8	Aggiornare e/o regolarizzare la registrazione dei capi ovicaprini sul registro di stalla aziendale	15 giorni
BCAA2	Prevedere l'adeguamento o la predisposizione dell'autorizzazione alla captazione di acque dallo stagno aziendale	30 giorni
BCAA2	Prevedere l'adeguamento o la predisposizione dell'autorizzazione alla captazione di acque da un'altra tipologia di fonte	30 giorni
BCAA2	Prevedere l'adeguamento o la predisposizione dell'autorizzazione all'utilizzo del pozzo	30 giorni
BCAA2	Prevedere l'adeguamento o la predisposizione della documentazione che attesti l'associazione a un Consorzio Irriguo	30 giorni
BCAA2	Prevedere l'adeguamento o la predisposizione dell'autorizzazione alla captazione di acque da fiumi o laghi	30 giorni

11.2 Pianificazione del controllo

Ai fini della pianificazione delle attività, attraverso le funzioni del software CAI saranno resi disponibili ai coordinatori provinciali, per ciascuna azienda oggetto di verifica, le seguenti informazioni:

- CUAAs;
- CAA codice;
- CAA descrizione;
- Cod Ute;
- Nominativo tecnico responsabile del controllo iniziale;
- Atti e standard di riferimento;
- Descrizione Azione Correttiva
- Tempi di realizzazione previsti per ciascun intervento correttivo;
- Tipo Evidenza richiesta;
- Data “massima” prevista per la realizzazione del rilievo

Per la descrizione delle funzioni software dedicate alla verifica degli interventi correttivi si rimanda all'apposito manuale operativo di utilizzo del software.

11.3 Esecuzione del controllo

Sulla base degli elenchi prodotti mediante il software CAI, sarà definito il calendario delle verifiche da svolgere. In relazione alle procedure per il preavviso del controllo si rimanda alle indicazioni già fornite nel capitolo “Elementi generali del controllo”. Nel corso del controllo, il tecnico verificherà l'esecuzione dell'azione correttiva prescritta ed acquisirà gli elementi di prova della sua realizzazione. Per le categorie di azioni correttive per le quali è prevista la produzione di evidenze da parte delle aziende, i tecnici incaricati della verifica dovranno raccogliere e valutare gli elementi documentali prodotti dalle aziende, o realizzare le riprese fotografiche necessarie ad attestare l'effettiva esecuzione dell'intervento prescritto in relazione ai requisiti oggetto di violazione. Per i soli interventi correttivi relativi ai CGO 7 e 8, considerando che l'evidenza da produrre deriva dalla consultazione della BDN, è possibile eseguire le verifiche anche non recandosi presso la sede aziendale. Si precisa comunque, che anche per gli interventi correttivi relativi ai CGO 7 e 8 è necessario predisporre il verbale da far sottoscrivere al rappresentante aziendale. Le attività di verifica presso l'azienda, saranno documentate mediante la compilazione del verbale di controllo prodotto mediante le funzioni software dedicate (si veda manuale).

A seguito della verifica, verrà definito un esito che potrà essere positivo o negativo. Nel primo caso, l'evidenza prodotta è sufficiente a garantire l'esecuzione dell'intervento correttivo e l'esito può essere considerato definitivo. Nel secondo caso, l'evidenza prodotta evidenzia una situazione non conforme e di conseguenza l'intervento prescritto è da considerarsi come non realizzato. Il verbale di controllo redatto in duplice copia dovrà essere sottoscritto dal tecnico e dal rappresentante aziendale presente alla verifica. Una copia del documento verrà rilasciata al produttore mentre la seconda sarà archiviata nel fascicolo del controllo.

12. PREDISPOSIZIONE E CONSEGNA DEL MATERIALE UTILIZZATO PER I CONTROLLI

I materiali in carico alle strutture operative incaricate dell'esecuzione dei Controlli Oggettivi, sulle aziende del campione 2019, dovranno essere predisposti in modo opportuno ai fini della consegna al Centro Trattamento Documenti (C.T.D.) della S.I.N. S.p.A.

In particolare, si rappresentano nella successiva tabella le indicazioni da seguire nella predisposizione delle singole tipologie di materiale in consegna.

Si raccomanda di seguire scrupolosamente le modalità di predisposizione indicate in quanto la loro inosservanza potrebbe pregiudicare la possibilità della loro archiviazione. I materiali predisposti, dovranno essere inoltrati al seguente indirizzo, previa comunicazione da parte del coordinamento centrale di SIN del calendario di consegna:

SIN-CTD
C/O GreenAus
Località Piombinara SNC
00034 Colleferro (Roma)

Ciascuna spedizione dovrà essere accompagnata dal modello "check-list", fornito dal coordinamento centrale di S.I.N., riportante il numero di colli oggetto della spedizione, riepilogato per singola tipologia nell'ambito di una singola provincia. Tale modello dovrà essere inserito in una busta trasparente, come prima pagina del Dox n. 1 relativo alla tipologia "Fascicoli Aziendali".

Tipologia materiale	Modalità di predisposizione
<p>Fascicoli aziendali</p> <p>CONTROLLI AZIENDALI INTEGRATI (CAI)</p> <p>campagna 2019</p>	<p>Si riferisce alle evidenze del controllo svolto per ogni singola azienda facente parte del campione CAI 2019. Si compone di tutta la documentazione cartacea relativa ai controlli svolti per gli ambiti: Condizionalità; PSR; Zootecnia controlli di ammissibilità. In particolare, il fascicolo di controllo per ogni azienda contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - relazione di controllo prodotta da software; - documentazione acquisita nel corso del controllo aziendale e non scansionate ed acquisita all'interno del sistema CAI; - relazione di controllo azioni correttive (se previsti). <p>I fascicoli dovranno essere ordinati secondo il numero progressivo (codice a barre) riportato nell'intestazione dei verbali di controllo.</p> <p>Ciascun fascicolo dovrà essere contenuto in una busta trasparente, in naturene, con foratura universale ed apertura sul lato superiore, di formato interno 22x30 cm. Si raccomanda di disporre, per ogni fascicolo, la pagina recante il "codice a barre" in modo che risulti ben visibile, aprendo il Dox, sul lato superiore destro. Ciascuna busta dovrà essere inserita in un Dox delle dimensioni di cm. 9x35x29 (LxHxP), dotato di meccanismo per la raccolta ed il contenimento delle buste, con chiusura di sicurezza.</p> <p>Ciascun dox dovrà essere di colore rosso, sul dorso di ciascuno, dovrà essere apposta un'etichetta contenente le seguenti informazioni:</p> <p style="text-align: center;">FASCICOLI AZIENDE CAMPIONE CAI 2019</p> <p style="text-align: center;">PROVINCIA di</p> <p style="text-align: center;">n. fascicolo da a</p> <p style="text-align: center;">dox n.di</p> <p>I dox contenenti i fascicoli aziendali dovranno essere spediti in scatole di cartone che ne devono contenere al massimo 6; su ciascuna scatola dovrà essere apposta un'etichetta esterna riportante le seguenti informazioni:</p> <p style="text-align: center;">FASCICOLI AZIENDE CAMPIONE CAI 2019</p> <p style="text-align: center;">PROVINCIA di</p> <p style="text-align: center;">collo n.di</p> <p>Nello stesso collo dovranno essere presenti materiali relativi ad una sola provincia.</p>

ALLEGATI

ALLEGATO N°1 – FAC-SIMILE TELEGRAMMA DI O PEC PER IL PREAVVISO

Regime di pagamento di base, Regime di Pagamento Unico per superficie e pagamenti connessi

Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 (reg. UE 1305/13)

CONTROLLI AZIENDALI (art. 41 e 43 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014)

Si comunica alla S.V. che il giorno ___/___/___ alle ore ___:___

c/o _____ si svolgerà visita di controllo ai sensi regolamento (UE) 809/2014. Si dovrà in tale data assicurare necessaria Vs. presenza ai previsti controlli eseguiti da parte di funzionari incaricati AGEA.

Nome del Tecnico e numero telefonico al quale il Tecnico può essere contattato

ALLEGATO N°2 – FAC-SIMILE CONFERIMENTO DI INCARICO

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____

il ___/___/___ e residente a _____ (Prov. ___)

in via _____

DELEGA

il/la signor/signora _____ nato/a a _____

il ___/___/___ e residente a _____ (Prov. ___)

in via _____

a rappresentarlo ai fini del controllo che si svolgerà ai sensi regolamento (UE) 809/2014.

Si allega alla presente copia del documento di identità _____ (indicare il tipo di

documento) numero _____ rilasciato dal _____ il ___/___/___

Luogo e data

Firma

**ALLEGATO N°3 – COMUNICAZIONE PER I CAA - FACSIMILE FAX/E-MAIL DI
PREAVVISO VISITA IN AZIENDA**

Spett.le
CAA XXX
Responsabile Provinciale
Fax
Luogo, data

Oggetto: Regime di pagamento di base, regime di pagamento unico per superficie e
pagamenti connessi
Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 (reg. UE 1305/13)
CONTROLLI AZIENDALI campagna 2019 (art. 41 e 43 del regolamento di esecuzione
(UE) 809/2014)

Con la presente si comunica lo svolgimento ai sensi regolamento (UE) 809/14 di un controllo in
loco relativo alla verifica del rispetto degli impegni, criteri ed obblighi per le seguenti aziende:

- martedì 05 agosto 2019 ore 10:30 Az. Agr. Rossi Roberto n. dom. 747101xxxxx;
- mercoledì 06 agosto 2019 ore 12:30 Az. Agr. Verdi Roberto n. dom. 747101xxxxx;

Si richiede cortesemente la presenza di un Vostro funzionario per l'apertura del procedimento.

Cordiali saluti

Allegato: modello conferimento d'incarico

per conto di SIN S.p.A.:
Sig. YYY ZZZ
telefono
fax
cellulare
e-mail

ALLEGATO N°4 - ELENCO DOCUMENTAZIONE PROBATORIA RICHIESTA ALL'AZIENDA

CODICE	ATTO	DESCRIZIONE
VER_SCAR	BCAA 3	Verbali delle verifiche sugli scarichi eseguite dagli enti competenti
DOC_CARBURANTE_AGRICOLO	BCAA 3	Documentazione comprovante l'acquisto del carburante agricolo (presso distributore di carburante)
DOC_RIT_SOST_PERICOLOSE	BCAA 3	Documentazione circa il ritiro e il successivo smaltimento presso una struttura autorizzata delle sostanze pericolose
REG_INTERV_PROFI_VET	BCAA 3	Registro interventi profilassi veterinaria
AUT_SCAR	BCAA 3	Autorizzazione allo scarico
AIA	CGO 1	Autorizzazione Integrata Ambientale
COM_COMP_TER	CGO 1	Comunicazione Completa di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici
COM_SEMP_TER	CGO 1	Comunicazione Semplificata di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici
DOC_ACQ_EFFLU	CGO 1	Documento di acquisto degli effluenti zootecnici / Apporti da concimi azotati di sintesi
DOC_ASS_TERR	CGO 1	Documentazione di asservimento dei terreni ai fini dello spandimento degli effluenti zootecnici
DOC_CONF_EFFLU	CGO 1	Documento di conferimento degli effluenti zootecnici
PUA_COMPL	CGO 1	Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti in forma completa
PUA_SEMPL	CGO 1	Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti in forma semplificata
DOC_ACQ_FERTIL	CGO 1	Fatture o documenti di acquisto dei fertilizzanti
SPAND_ACQREFL	CGO 1	Autocertificazione allo spandimento di acque reflue
REG_FERTIL	CGO 1	Scheda per la registrazione delle fertilizzazioni
SPAND_ACQREFL	CGO 1	Autocertificazione allo spandimento di acque reflue
REGSTALLA_SUINI	CGO 6	Registro di stalla - SUINI
REGSTALLA_BOV	CGO 7	Registro di stalla - BOVINI
REGSTALLA_BUF	CGO 7	Registro di stalla - BUFALINI
MOD_4_OVIMAC	CGO 8	Modello 4 associato ai capi ovicaprini macellati
REGSTALLA_OVI	CGO 8	Registro di stalla - OVINI e CAPRINI
CONT_CONT	CGO 10	Contratto di servizio con il contoterzista (Trattamenti Fitosanitari)
DELEG_CONS	CGO 10	Delega ad un consulente che prevede l'acquisto e l'utilizzo di prodotti fitosanitari
DOMRINPAT_AZ	CGO 10	Domanda di rinnovo del Patentino per l'utilizzo dei Prodotti Fitosanitari (intestata all'azienda)
DOMRINPAT_CONS	CGO 10	Domanda di rinnovo del patentino del consulente
FATPRFIT	CGO 10	Fatture o Documenti di Acquisto dei Prodotti Fitosanitari utilizzati nel periodo oggetto di impegno
MODACQ_AZ	CGO 10	Moduli di Acquisto (intestati all'azienda) dei Prodotti Fitosanitari utilizzati nel periodo oggetto di indagine
MODACQ_CONS	CGO 10	Modulo di acquisto di prodotti fitosanitari intestato al consulente
QCAMP	CGO 10	Quaderno di Campagna/Registro dei Trattamenti
PATPRFIT_AZ	CGO 10	Patentino per l'utilizzo dei Prodotti Fitosanitari intestato

		all'azienda
PATPRFIT_CONS	CGO 10	Patentino del consulente che utilizza i prodotti
TRATTACONT	CGO 10	Scheda trattamento contoterzista in cui si specifica che il servizio prevede l'acquisto e/o l'utilizzo dei fitofarmaci
ANALISI_PROD	CGO 4	Analisi effettuate sulle piante o sui prodotti vegetali
MANLATT	CGO 4	Manuale Aziendale del Latte (Parte Generale)
QCAMP	CGO 4	Quaderno di Campagna/Registro dei Trattamenti
REG_FORAG	CGO 4	Registro movimentazioni Foraggi
REG_LATTE	CGO 4	Manuale del latte Parte Speciale (Registrazioni di Vendita)
ACQ_CAP_FIUMI	BCAA 2	Autorizzazione alla captazione di acque appartenenti a fiumi o laghi
ACQ_CAP_GEN	BCAA 2	Autorizzazione alla captazione di acque da fonti generiche
ACQ_CAP_POZZO	BCAA 2	Autorizzazione all'utilizzo di un pozzo
ACQ_CAP_STAG	BCAA 2	Autorizzazione alla captazione di acque appartenenti ad uno stagno aziendale
ACQ_CONS_IRR	BCAA 2	Documentazione attestante l'associazione ad un consorzio irriguo
CERTIF_ATTREZ	RM-FIT	Certificato attestante il corretto funzionamento delle attrezzature per l'irrorazione
DEROGA_RMFIT	RM-FIT	Deroga relativa al certificato di controllo per le macchine irroratrici

ALLEGATO N°5 – FACSIMILE RELAZIONE DI CONTROLLO
